Lex et Jus

Lex et jus VERSIONE ON LINE

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Lex et Jus@

RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE –
PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA FAMILIARE E MINORILE, SCIENZE SOCIALI FORENSI.

DIRETTORE SCIENTIFICO: MANLIO MEROLLA

ORGANO UFFICIALE DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI E DELL' ISGS

@ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI
CENTRO STUDI, RICERCHE, ALTA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

SCUOLA DI LEGGE

DI DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA

Osservatorio Famiglia e Minori

ACCREDITATA

ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

Organo Ufficiale di Stampa

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

INSERTO:

ELEZIONI DIRETTIVI CAMERE MINORILI

Multiprofessionali

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
VIA D. DE DOMINICIS, 14 NAPOLI - 081/5587550 -E-MAIL: LEXMEROLLA@LIBERO.IT - WWW.ISTITUTOSGS.IT

Semestrale n. 2 del 2019
Lex et Jus

N.2/2019

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

DIRETTORE SCIENTIFICO:

AVV. PROF. MANLIO MEROLLA

COMITATO SCIENTIFICO

Dr. Giuseppe Centomani, *già Direttore Centro Giustizia Minorile presso il Tribunale Minorenni di Napoli*
Dr. Bruno de Filippis, *Magistrato, Corte Appello Salerno*
Dr. Emanuele Esposito, *Direttore Centro Prima Accoglienza presso il CGM Tribunale Minorenni di Napoli*
Dr. Filippo Ferrucci, *Magistrato, già Presidente aggiunto Cassazione*
Dr. Giancarlo Posteraro, *Magistrato Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Avv. Armando Ceccoli *Cassazionista - Ordine degli Avvocati di Napoli*
Dr. Roberto Gentile, *già Procuratore Capo della Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Dr. Federico Mantile, *Psicoterapeuta Infantile già Magistrato Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Dr.ssa Paola Di Girolamo, *Giudice Tribunale Ecclesiastico interdiocesano Partenopeo e di Appello*

IL COMITATO SCIENTIFICO-REDAZIONALE

È ALTRESÌ COMPOSTO DAI RAPPRESENTATI DEI SEGUENTI UFFICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI

Avv. Emanuela Marchesano- Vice Presidente Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali.
Avv. Flavia Chiarolanza- Segreteria Generale Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali
Avv. Valeria Pessetti—Consigliere Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali
Avv. Flora Avallone – Vice Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NAPOLI**
Avv. Gelsomina De Cicco - Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di *Santa Maria Capua Vetere* (**CASERTA**)
Avv. Annantonia Romano—Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BENEVENTO**
Avv. Rita Santarpia—Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOCERA**
Avv. Carlo Gentile—Camera Minorile Multiprofessionale di **POTENZA**
Avv. Riccardo Vizzino - Camera Minorile Multiprofessionale di **VALLO DELLA LUCANIA**
Avv. Alessandra Annedda—Camera Minorile Multiprofessionale della **SARDEGNA**
Avv. Francesco Iannone—Camera Minorile Multiprofessionale di **BARI**
Avv. Giuseppe Calà—Camera Minorile Multiprofessionale di **ROMA**
Avv. Serena Montini—Camera Minorile Multiprofessionale di **MILANO**

REFERENTI OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI E TEAM WORKING SOCIAL-LAW

(Sportelli AntiViolenza e AntiMobbing) dell'ISGS ed UNCMM

Avv. Paola Di Girolamo – Avv. Flavia Chiarolanza - Avv. Deborah Ceccoli— Avv. Emanuela Marchesano - Dr.ssa Filomena Carotenuto—Dr.ssa Anna D'Amore - Dr. Mariano Iavarone——Dr.ssa Roberta Ceccoli—Dr. Basilio Marcello

REFERENTE UNIONE NAZIONALE STUDI LEGALI DELL'U.C.M.M.

Avv. Carmine Capasso—Consigliere Unione Nazionale Camera Minorile Multiprofessionale NAPOLI

RAPPRESENTANTI DIRETTIVO A.P.A.

Dr. Giovanni Chirico—Dr. Sebastiano Ruggiero—Dr. Pasquale Riccardi

REDAZIONE DI QUESTO NUMERO

Avv. Flavia Chiarolanza (*Referente Editing*) - Avv. Paola Di Girolamo (*Referente Editing*)— Avv. Emanuela Marchesano Dr.ssa Angela D'Addio – Dr.ssa Anna Lanzuise – Dr.ssa Anna D'Amore - Marco Merolla – Miriam Merolla – Dr. Francesco Riviello,

Chiuso per la Stampa nel mese di 31.1.2020
Copia cartacea riservata agli Associati o gratuita ai fini di divulgazione scientifica dal 1999 ed anche On-line dal 2014
Collana omonima pubblicazioni scientifiche cfr Portale www.istitutosgs.it—sezione Collana Lex et Jus

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

NOTE REDAZIONALI

DISTRIBUZIONE GRATUITA PER FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, GIURIDICA E SOCIO-PSICOLOGICA.
LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LEX ET JUS VIENE OFFERTA A TITOLO GRATUITO, PER FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E SOCIALE.

Corrispondenti Territoriali della Rivista Lex et Jus

Napoli – Avv. F. Chiarolanza
Caserta – Avv. G. De Cicco
Napoli Nord – Avv. Anna Massimo
Benevento – Avv. A. Romano
Milano – Avv. S. Montini
Firenze – Dr. F. Merolla
Sardegna – Avv. A. Annedda
Bari – Avv. F. Iannone
Torre Annunziata – Avv. M. Cuomo

I TESTI PUBBLICATI IMPEGNANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI

Non è prevista alcuna retribuzione agli autori per i contributi pubblicati.
È consentita la riproduzione solo con la citazione della fonte e previa comunicazione.
Testi e pubblicazioni non saranno restituiti.
La Direzione Scientifica si riserva di apportare modifiche alle pubblicazioni, previo nuovo invio, confronto e conferma dell'autore.
Le pubblicazioni pervenute in Redazione devono avere i seguenti requisiti:

1. **UNA COPIA CARTACEA FIRMATA IN OGNI PAGINA;**
2. **UNA LIBERATORIA FIRMATA CHE GARANTISCA LA PATERNITA' SCIENTIFICA E LETTERARIA DELL'ATTO TRASMESSO, CON COPIA DOCUMENTO E NOTE CURRICULARI DELL'AUTORE;**
3. **DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI GRATUITA' OFFERTA PER L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE;**
4. **COPIA TESSERINO PROFESSIONALE;**
5. **DICHIARAZIONE LIBERATORIA E AUTORIZZATIVA PER LA MENZIONE DI TALUNI DATI PROFESSIONALI (professione, numeri telefonici, indirizzo studio ed e-mail per eventuali consultazioni professionali).**

Il Direttore Scientifico Avv. Manlio Merolla

ringrazia vivamente tutti gli autori per le pubblicazioni, per il lavoro di rete e di sostegno scientifico alla realizzazione della Rivista e dei volumi in collana. Il loro contributo rende l'attività di studio e ricerche dell'interassociazione una realtà che crede nel lavoro scientifico miltidisciplinare.

Vi auguro una serena navigazione in queste nuove pagine da esplorare.

Buon viaggio!

Avv. Manlio Merolla

REDAZIONE DI QUESTO NUMERO

Avv. Flavia Chiarolanza (*Referente Editing*) - Avv. Paola Di Girolamo (*Referente Editing*) – Avv.Emanuela Marchesano -Dr.ssa Angela D'Addio – Dr.ssa Anna Lanzuise – Dr.ssa Anna D'Amore - Marco Merolla – Miriam Merolla – Dr. Francesco Riviello,

Chiuso per la Stampa nel mese di Dicembre 2019/gennaio 2020
Copia cartacea riservata agli Associati o gratuita ai fini di divulgazione scientifica dal 1999 ed anche On-line dal 2014
Collana omonima pubblicazioni scientifiche cfr Portale www.istitutosgs.it – sezione Collana Lex et Jus

Si Rende noto che:
Gli articoli saranno sottoposti dal redazionale a commissioni scientifiche esterne, composte da professionisti che riceveranno i singoli lavori in busta chiusa e priva di riferimenti all'Autore.
Si precisa altresì che la redazione Lex et Jus non conosce i nominativi degli esperti, ai quali le pubblicazioni sono assegnate in visione.
I lavori devono presentare i requisiti minimi di standard richiesti per le pubblicazioni scientifiche.

CONTATTI

PRESIDENZA:SEDE REDAZIONALE: *Via D. De* 081 5587550
SEGRETERIA:+39 3358086904 E MAIL: lexmerolla@libero.it
Dominicis, 14— Vomero/Arenella Napoli
SITO WEB: wwwwww.scuoladilegge.eu
www.istitutosgs.it – www.lexetjus.it – *80129*

SOMMARIO

EDITORIALE – *A cura di Manlio Merolla*

PUBBLICAZIONI

- **CRIMINOLOGIA FAMILIARE**: IL MOBBING IN AMBITO FAMILIARE – LO STUPRO PASICOLOGICO – DI MANLIO MEROLLA E TEAM WORKING SOCIAL LAW DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI;

- **DIRITTO MINORILE: IL PROCESSO CIVILE** MINORILE: ATTI DI STUDIO. DI GIANCARLO POSTERARO

- **SCIENZA E DIRITTO**: LA PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA, IL DIRITTO DEL MINORE NATO DA FECONDAZIONE ETEROLOGA A CONOSCERE L'IDENTITÀ DEL PADRE BIOLOGICO. DI FRANCESCO RIVIELLO E SEBASTIANO GRASSO;

- **PSICOLOGIA GIURIDICA**: CARENZA DELLE FUNZIONI ADULTE E GENITORIALI NELLA VIOLENZA DOMESTICA. DI GIOACCHINO MOCCIA E DANIELA MACCARIELLO;

- SCIENZE SOCIALI: I SERVIZI SOCIALI NEL PROCESSO MINORILE – LA SEGNALAZIONE, LA DENUNCIA E L'INDAGINE DEI SERVIZI SOCIALI; DI ANGELA D'ADDIO;

- OSSERVATORIO DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORI : QUESTIONARIO D'INDAGINE SULLA SINDROME DA BURNAUT FORENSE; TEAM WORKING DELL'UNIONE CMM

- TESTIMONIANZE: IL BURNOUT, LA NUOVA MALATTIA DEL SECOLO " ODIO IL MIO LAVORO"; DI ORNELLA ESPOSITO

- MEDIAZIONE FAMILIARE: L'ASCOLTO EMPATICO; DI BASILIO MARCELLO;

- PROCEDURA CIVILE: LA PRASSI GIUDIZIARIA DEL TPM DI NAPOLI NELLE PROCEDURE EX ART 28 L.184/83; DI MARIA MADDALENA SOCCIO E VINCENZO D'AURIA;

RUBRICHE:

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE : LEX ET JUS

COMUNICAZIONI SOCIAL LAW dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali e della Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori: I SEMINARI DELLA SCUOLA - LEGAL NEWS: Corsi, Conferenze e Convegni

MOVIMENTO RIFORMISTI FORENSI

Proposte Normative dell'Unione o sostenute dall'U.N.C.M.M OSSERVATORIO GIURIDICO PROPOSTE E PROGETTI:

1. QUESTIONARIO SCIENTIFICO D'INDAGINE SUL TEMA "STRESS E SINDROME DA BURNOUT FORENSE", Team Working Social law Osservatorio
2. ACCESSO NELLA MAGISTRATURA PER TITOLI
3. ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CASSA FORENSE (SOSTEGNO ALLA PROPOSTA).

OSSERVATORIO GIURIDICO DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORI:

IL MASSIMARIO SEMESTRALE II/19

SCUOLA DI LEGGE: IL GIURAMENTO DELL'ISGS

EDITORIALE

Nel licenziare l'ultimo numero della 'Lex et Jus', anno 2019, mi sia consentito ringraziare tutti i collaboratori redazionali che, senza risparmiarsi, dedicano tempo e impegno alla Rivista al solo fine di diffondere la cultura giuridica.

Ringrazio altresì tutti gli autori che hanno voluto condividere con noi il risultato di oltre 20 anni di studio e di ricerche giuridiche e multidisciplinari.

Dietro espressa richiesta dei lettori, la redazione ha deciso di riproporre una ricerca relativa al "Mobbing Familiare e Coniugale", aggiornata sulla base dei recenti riscontri normativi e giurisprudenziali.

L'articolo in questione, che apre il presente numero della rivista, è apparso per la prima volta in Italia nel trattato di criminologia familiare risalente al lontano 1995; ed ha rappresentato un significativo punto di partenza per l'evoluzione normativa in materia. Nel corso del tempo si sono succedute ben sei riedizioni, alcune tradotte in altri paesi, fino ad arrivare all'edizione odierna.

Corre l'obbligo di segnalare gli atti di studio sul processo civile minorile, a cura del **Giudice dr. G. Posteraro** *del TpM di Napoli; e un interessante articolo della* **dott.ssa Angela D'Addio**, *sull'importanza dell'operato dei servizi sociali e della collaborazione da loro offerta all'Autorità giudiziaria.*

Significative e interessanti le pubblicazioni in ambito scientifico sulla procreazione medica assistita, recanti la firma congiunta di un noto medico e di un giurista, che figurano tra i docenti della Scuola di Legge.

Non poteva mancare un focus attento sulla carenza delle funzioni genitoriali nella violenza domestica; ad esso si collegano le osservazioni professionali sull'ascolto empatico, offerte dal **dr. Basilio Marcello**, mediatore familiare.

Come di consueto, in chiusura troverete il **Massimario della Lex et Jus** *in Diritto di famiglia e Dritto minorile. L'obiettivo della Redazione è stato quello di selezionare alcune delle sentenze più significative relative al secondo semestre del 2019, con l'auspicio che tali pronunce possano tornare utili nel lavoro quotidiano di coloro che seguono le pagine della nostra rivista.*

Prima di augurarvi buona lettura, desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Comitato Scientifico e, in particolare, alla collega **Flavia Chiarolanza**, *che da anni – e con autentica passione – cura, unitamente allo scrivente, l'editing della rivista, occupandosi della revisione finale degli articoli pervenuti dopo l'esame del Comitato Scientifico.*

Grazie infine a tutti i lettori, che invito a tuffarsi nella lettura del presente numero, ricordando lo scopo primario della rivista: alleggerire il peso del nostro lavoro quotidiano, offrendo spunti di riflessione e approfondimento, con la consapevolezza di non essere soli, bensì parte della medesima realtà professionale.

Direttore Scientifico Avv. Manlio Merolla

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

CRIMINOLOGIAE DIRITTO DI FAMIGLIA

IL MOBBING IN AMBITO FAMILIARE

A distanza di 22 anni dall'inizio dell'attività di ricerca, si desidera sottoporre nuovamente ai lettori – dietro loro esplicita richiesta – un nuovo articolo avente ad oggetto la disamina del fenomeno.
L'autore è stato il primo a segnalarne l'esistenza, e grazie a un intenso lavoro di studio e approfondimento – protrattosi nel corso degli anni – il fenomeno del Mobbing ha fatto il suo ingresso ufficiale nell'ambito degli Studi Criminologici attinenti alla Famiglia.

A cura dell'Avv. Manlio Merolla - Criminologo

SOMMARIO:

1 DEFINIZIONE DEL MOBBING;
2 LE ORIGINI;
3 LE TIPOLOGIE DI MOBBING IN AMBITO FAMILIARE: CONIUGALE, FAMILIARE E GENITORIALE;
4 I SOGGETTI;
5 GLI ELEMENTI DEL MOBBING;
6 LE FASI;
7 FINALITÀ E APPLICAZIONE IN AMBITO FAMILIARE;
8 SEGNALI D'ALLARME SIGNIFICATIVI;
9 IL BULLYNG O BOSSING E LO STALKING;
10 LE CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE DEL MOBBER;
11 LE CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE DELLA VITA DI MOBBING;
12 GLI EFFETTI SULLA VITTIMA: SINTOMI E DISTURBI;
13 LA REAZIONE AL MOBBING FAMILIARE – RICONOSCERE LA VIOLENZA;
14 LA TUTELA GIURIDICA;
15 STIME STATISTICHE E RILIEVI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE INTERASSOCIATIVO A TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI; 16 SUGGERIMENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO.
16 CONCLUSIONI

Premessa

Parliamo di un fenomeno che, per molti anni, non ha ricevuto il riconoscimento e l'attenzione che meritava. Lo stesso scrivente è stato più volte contestato nei suoi tentativi di analizzarlo e portarlo all'attenzione del mondo scientifico.
L'attività di studio (anche in ambito europeo), le ricerche susseguitesi già a partire dagli anni '90, la raccolta di casi giudiziari e le numerose testimonianze hanno fatto si che il fenomeno entrasse a pieno titolo, oltre che nelle aule di giustizia, anche negli indici di prestigiose pubblicazioni e nelle brochure di simposi scientifici svoltisi su tutto il territorio, compreso quello comunitario.
Allo stato attuale, il Mobbing familiare continua a formare oggetto di studi e ricerche; e gli esperti, che si alternano nella disamina del fenomeno, continuano a proporre soluzioni e a sollecitare interventi di repressione normativa. Gli strumenti della conoscenza e della diffusione sono gli unici in grado di attuare una strategia di prevenzione realmente vincente.
Per questo motivo la redazione della Lex et Jus, sollecitata dai lettori, ha deciso di riproporre i risultati della sua attività di indagine volta a una reale comprensione del fenomeno; e rivolge un sentito ringraziamento al Prof. Manlio Merolla, per aver messo a disposizione delle pagine della Rivista il contributo che segue, frutto di anni di studio e approfondimento.

1 Definizione del Mobbing.

Il fenomeno del Mobbing esteso ai rapporti familiari e coniugali è il risultato di studi e ricerche, intrapresi alla fine degli anni '90 da esperti dell'Osservatorio Permanente Interassociativo sulla Famiglia e sui Minori, sotto il coordinamento dell'Istituto Studi Giuridici Superiori di Napoli.

Le risultanze della ricerca condotta hanno fatto emergere situazioni inquietanti che spesso si nascondono tra le mura domestiche, con frequenti esiti di grave entità e di non facile individuazione.

Il termine Mobbing etimologicamente deriva dall'inglese "*To mob*" che significa aggredire, attaccare, malmenare.

Nel suo significato specifico il termine mobbing, che ha avuto non poca risonanza in numerose produzioni giurisprudenziali (in materia di diritto del lavoro) e che da circa un decennio viene adoperato anche in ambito familiare, indica una persecuzione sistematica, per opera di una o più persone, in un arco di tempo piuttosto lungo (non **inferiore** a sei mesi e con frequenza minima di una volta alla settimana), allo scopo di danneggiare chi ne è vittima, di emarginarlo (dai colleghi o dalla famiglia) fino a quando non perde il posto di lavoro o è costretto a lasciarlo. In ambito familiare, la vittima viene indotta ad abbandonare la casa e tutti i suoi affetti.

I recenti studi sul mobbing in ambito familiare, sollecitati da osservazioni della classe forense, hanno indotto gli esperti ad estendere l'ambito della ricerca anche in campo criminologico, dando origine a un nuovo segmento scientifico: la criminologia familiare. Allo stato attuale, dato il crescente numero di violenze, il mobbing familiare costituisce un strumento utilissimo per orientare gli operatori del diritto e stimolare nuove scelte di politica familiare.

Il mobbing, per la persona che lo subisce, è una sorta di "stupro morale o psicologico". Ad esso (proprio come nel caso della violenza sessuale) si legano sensazioni di vergogna e di violazione della soggettività profonda, conseguenze psichiche e fisiche indesiderate, incapacità di raccontare adeguatamente questa esperienza traumatica. È necessario che la vittima impari a trasformare in parole di senso compiuto la massa informe di emozioni contrastanti (dipendenza, vergogna, umiliazione, insicurezza, a volte autentico terrore) che la pervadono, onde percepire con esattezza il fenomeno vissuto sulla propria pelle.

2 Le origini

Pur essendo di nuova individuazione, anche giuridica, il mobbing è antico come il mondo, rappresentando essenzialmente il tentativo di prevaricazione dei soggetti nei confronti dei più deboli: tipica e atavica tendenza dell'essere umano.

Tuttavia questa fenomenologia è un tema di grande attualità, visto l'aumento registrato dalle ricerche in corso.

La sua individuazione è stato il frutto di un'interpretazione dottrinale e, di recente, anche giurisprudenziale: si tratta di un fenomeno presente da sempre nei rapporti interconiugali e interfamiliari, sebbene occultato artatamente dai c.d. coniugi "mobber" e difficilmente rilevabile.

A tutt'oggi non esiste una normativa di riferimento sul mobbing, ma solo disegni di legge ([1]) e interpretazioni giurisprudenziali: attraverso l'esame dei casi concreti, posti all'attenzione dei giudici, è stato possibile rinvenire una serie di fenomeni in ambito familiare, rappresentati da azioni tali da cagionare un danno, sebbene non siano sempre da considerarsi dei veri e propri atti illeciti.

Precisamente con il termine mobbing s'intendono tutti quei comportamenti violenti che si verificano sul posto di lavoro o in famiglia attraverso atti, parole, gesti, scritti vessatori, che arrecano

[1]) Tapparo.

offesa alla dignità e alla integrità psico-fisica di una persona, fino a pregiudicarne non solo la salute, ma anche i rapporti interpersonali.

Data la nuova natura di questo fenomeno, non esiste ancora una terminologia precisa a livello mondiale: in Norvegia, Giappone, e nei paesi anglosassoni, si utilizza ancora il termine bullismo, mentre in Francia è d'uso il termine molestie morali (*harcèlement* morale).

3 Tipologie di Mobbing in ambito familiare: coniugale, familiare e genitoriale

A titolo esemplificativo, come già rilevato ([2]), si individuano le tre tipologie originarie – diverse ma correlate – di mobbing in famiglia, e quella denominata mobbing genitoriale.

IL MOBBING CONIUGALE

(Praticato in senso verticale)

Questa tipologia di Mobbing è denominata dalla Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori anche "Stupro psicologico", a causa degli effetti devastanti che produce (con postumi *sine die).*

Spesso tale fenomeno è il prodotto, anche inconsapevole, della mancanza di una compiuta verifica periodica della coniugalità; ancor più di frequente, è preordinato all'induzione della separazione, per evitare addebiti o spingere l'altro a cedere posizioni negoziali. Non è da escludere infine che una simile condotta possa essere agita per soddisfare piaceri personali. Si pensi al tentativo di prevaricazione di un coniuge sull'altro:

- per debolezza;
- a causa di sintomi di inferiorità, dovuti sia all'estrazione sociale sia ai risultati lavorativi ed economici (soggezione economica – psicologica);
- per il c.d. "tradimento apparente" ([3]).

IL MOBBING FAMILIARE

(Praticato in senso orizzontale)

Anche il coinvolgimento della famiglia del persecutore può dare inizio al mobbing, quando ad esempio la disistima non proviene solo dal mobber ma dall'intera sua famiglia di origine. I familiari (*in primis* i suoceri) sono compatti nel far credere all'altro coniuge di essere incapace nella gestione familiare e nella crescita dei figli; e la loro invadenza può divenire giusta causa di incompatibilità ambientale.

IL DOPPIO MOBBING o MOBBING INDIRETTO

Il mobbing può derivare dal licenziamento di uno dei coniugi, il quale riversa le proprie frustrazioni nell'ambito familiare tanto da rendere intollerabile la convivenza.

Dal punto di vista psicologico, allo stato attuale si tratta dell'unico aspetto del mobbing studiato ufficialmente in riferimento all'ambito familiare.

---

[2]) Si veda il contributo giuridico sul mobbing familiare e coniugale pubblicato dall'avv. Merolla sulla Rassegna Forense dell'Ordine degli avvocati di Napoli.

[3]) Cass. Civile I Sez. n. 9472/99 – Sent. Cass. 3511/94 – 9287/97.

Gli studi condotti dai ricercatori dell'ISGS si riferiscono agli effetti del mobbing che, subiti da un soggetto sul posto di lavoro, si ripercuotono violentemente nei rapporti familiari. Gli effetti tipici ravvisabili sono quelli dell'impossibilità di trovare conforto anche dai più stretti familiari, in quanto la "persecuzione vessatoria" subita diventa l'unico argomento di conversazione, fino a configurarsi come una vera e propria ossessione; e induce ogni interlocutore parentale, anche se molto disponibile, ad allontanarsi per puro istinto di sopravvivenza.

Il MOBBING GENITORIALE
(*Praticato in senso incrociato)*

L'Istituto Studi Giuridici Superiori ha osservato con attenzione, nel corso degli anni, le condotte realizzate in ambito familiare, prendendo spunto da vicende di natura giudiziaria: ciò che emerge – laddove siano presenti tali dinamiche – è la sistematica attuazione da parte di uno dei coniugi di strategie "persecutorie" allo scopo di costringere l'altro a lasciare la casa coniugale, e di impedire che possa mantenere relazioni con i figli ([4]).

Quando un genitore, separato o in via di separazione, assume comportamenti aggressivi nei confronti dell'altro, attraverso azioni di vero e proprio terrorismo psicologico (affermazioni umilianti, dirette a svilire o annullare la relazione con la prole), può senza dubbio parlarsi di condotta mobbizzante.

La suddetta attività può essere ascritta nella quarta tipologia di Mobbing in ambito familiare, denominata MOBBING GENITORIALE, che ha caratteristiche specifiche e produce conseguenze estremamente pericolose.

Tra i comportamenti più frequenti è possibile segnalarne alcuni, ritenuti di particolare gravità:

- comportamenti intesi a ostacolare la relazione genitore-figlio, a cominciare dalla frequentazione;
- attività di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli occhi del figlio);
- condotte intese a limitare le informazioni e la partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli.

Il Mobbing genitoriale non ha nulla in comune con la conflittualità spontanea, ma definisce un attacco continuo di uno dei coniugi alla volontà e alla capacità di resistenza dell'altro. Come ogni forma di mobbing, infatti, esso presuppone l'intenzionalità della condotta "persecutoria" attraverso una strategia preordinata di carattere comportamentale, volta a raggiungere un obiettivo preciso. In genere la strategia è costituita da atteggiamenti offensivi, provocazioni sistematiche, rifiuto di qualsiasi forma di cooperazione, imposizione della propria volontà nelle scelte che riguardano la famiglia, sottrazione di beni comuni e manipolazione dei fatti al fine di giustificare i propri comportamenti nel contesto sociale**,** per emarginare il soggetto mobbizzato.

Frequenti sono le denunce e le false accuse in ambito giudiziario con lo scopo di mettere in discussione il ruolo del genitore mobbizzato, di estrometterlo dalle decisioni o di indurlo a cedere su determinate posizioni. Ciò che viene attuata è una vera e propria chiusura della comunicazione. Il soggetto mobbizzante rivolge all'altro critiche continue, con il preciso scopo di indebolire le sue resistenze e indurlo all'allontanamento dal nucleo familiare.

[4]) Cfr. Atti di Studio della scuola di Legge ISGS Napoli e pubblicazioni Lex et Jus.

In particolare, e trattasi di un dettaglio emerso nel corso di un attento lavoro di osservazione sul campo, la vittima viene emarginata dai processi decisionali, sottoposta a critiche e – addirittura – minacce, fino al punto da svilire completamente la sua figura agli occhi dei figli e degli altri consociati.

La comunità scientifica sta attualmente osservando alcuni aspetti psicologici, che sono alla base del conflitto nel processo di separazione, e che vanno a ripercuotersi soprattutto sulla salute e sul benessere dei figli minori.

4 I soggetti

Si parla di mobbing in presenza di un atteggiamento persecutorio e vessatorio. Le molestie e le violenze, anche di natura psicologica, inducono nella vittima uno stato di sofferenza che può degenerare in vera e propria patologia. Il soggetto mobbizzato infatti soffre spesso autentici danni alla salute.

Il mobber raggiunge il suo scopo quando la vittima cede le armi, abbandona la lotta. Questo significa che, in ambito lavorativo, rinuncia al lavoro dimettendosi; in ambito familiare, si allontana dalla propria casa oppure – per non rinunciare agli affetti più cari – accetta condizioni e compromessi decisamente sfavorevoli.

I protagonisti del fenomeno in esame sono il soggetto "carnefice", denominato appunto "mobber", e la vittima, vale a dire il soggetto mobbizzato.

Il mobber è tendenzialmente una persona narcisista, a volte con tratti sadici; una persona a cui piace ferire, aggredire, annientare l'altro. Egli tende all'esclusivo soddisfacimento della propria libido (intesa come carica energetica) e, nel contempo, si disinteressa completamente dei bisogni dell'altro. È una persona piuttosto razionale, fredda, cinica, che non esita dinanzi a niente e a nessuno. Etica e senso della morale non rappresentano per lui un deterrente e non frenano i suoi impulsi sadici nei confronti dell'altro. Il mobber infatti tende sempre a imporsi e, raramente, accetta le opinioni altrui. Infatti non ammette mai di sbagliare, essendo convinto che gli errori siano sempre dall'altra parte. Nutre un irrefrenabile bisogno di apparire, nel bene e nel male, e deve sempre sentirsi al centro dell'attenzione, dal momento che ciò gli procura il massimo della soddisfazione.

Pur di raggiungere questo obiettivo, il mobber perde spesso di vista la realtà, reinterpretandola a modo suo e scorgendo nemici ovunque. È incapace di amare, estremamente sensibile all'offesa: suscettibile, permaloso, irritabile. Il narcisista infatti è colui che si crede superiore a tutti ed è fermamente convinto di essere sempre nel giusto. Secondo il pensiero psicoanalitico, un simile atteggiamento serve ad accrescere il livello di autostima per controbilanciare la pressione del proprio incontenibile Ego. Il narcisista ha un grande bisogno di possedere e, di conseguenza, non avverte l'esigenza di donare.

Il mobber è un persecutore perverso, talvolta paranoico, che vive continuamente l'ansia di dominare e di distruggere. Tale ossessivo bisogno viene spesso celato da un finto atteggiamento di disponibilità, gentilezza, cordialità. I perversi narcisisti sono individui megalomani che pretendono di porsi nei confronti degli altri come punti di riferimento, ergendosi a campioni del bene e del male, autentici paladini della verità.

È evidente come tali soggetti non esitino ad imporsi sull'altro coniuge, cioè la vittima, che subisce a causa di un carattere debole e insicuro.

Non c'è dubbio che le donne siano vittime di mobbing molto più degli uomini: i dati parlano di una percentuale pari al 70%. Tuttavia, recenti statistiche registrano un aumento dei soggetti mobbizzati tra gli uomini, tenuto conto di un fattore determinante: le modalità psicologiche, con cui il Mobbing può attuarsi, non richiedono l'uso della forza fisica.

Un altro dato da prendere necessariamente in considerazione è quello relativo al fatto che le donne

hanno quasi sempre lo svantaggio del carico familiare, agiscono e reagiscono in modo diverso dagli uomini, tendono ad attribuire (più spesso degli uomini) ogni colpa a loro stesse e a restare silenziose, per non creare squilibri all'interno del nucleo familiare. Queste caratteristiche ne fanno le vittime ideali del mobbing (coniugale o familiare).

Come dicevamo, le azioni aggressive si nascondono dietro una facciata normale, agli occhi dei terzi addirittura cordiale. Purtroppo, quando la vittima riesce a vedere chiaramente la situazione e decide di reagire, spesso è troppo tardi.

Il mobbing rappresenta un fenomeno veramente subdolo. È difficile capire dove comincia il vero mobbing e dove finisce l'ostilità quotidiana, normale in taluni contesti familiari; in ogni caso, nelle fasi iniziali, esso non si manifesta mai sotto forma di un attacco aperto cui sia possibile rispondere in maniera decisa.

Mentre in ambito lavorativo la competizione rappresenta una componente ordinaria delle dinamiche professionali (e può trattarsi di una lotta ad armi pari), in ambito familiare e coniugale il mobbing può assumere il pericoloso carattere dell'invisibilità, soprattuto quando – tra le mura domestiche – si celano problemi irrisolti. Si comincia spesso con scherzi di cattivo gusto, per poi proseguire con osservazioni critiche, fino ad arrivare ad attacchi mirati, con utilizzo di mezzi sleali.

Gli studiosi sono riusciti a definire con precisione le componenti di questo fenomeno, individuandone gli aspetti più significativi:

- ATTACCHI ALLA COMUNICAZIONE
- ATTACCHI AI RAPPORTI SOCIALI
- ATTACCHI ALLA POSIZIONE SOCIALE
- ATTACCHI ALLA QUALITÀ DELLA VITA PROFESSIONALE E PRIVATA
- ATTACCHI ALLA SALUTE.

5 Gli elementi

Per parlare di mobbing è necessario che l'atto lesivo sia rappresentato da una PERSECUZIONE SISTEMATICA, DURATURA E INTENSA. Le vessazioni infatti consistono in azioni costantemente ripetute nel tempo.

Cosa succede di preciso? Il coniuge esercita continuamente sull'altro violenze anche sottili (di natura psicologica), tali da soggiogare la vittima e farla sentire inferiore. Parliamo di una vera e propria strategia d'assalto che, a medio - lungo termine, provoca malesseri quali crisi di ansia, disturbi psicosomatici gastrointestinali depressivi, attacchi di panico, fino ad arrivare alla soglia del suicidio.

Le cose si complicano in ambito giudiziario. Per dimostrare i danni derivanti da una reiterata attività persecutoria, occorre fornire la prova di un "nesso causale tra il mobbing e il pregiudizio psicofisico subito".

Non sempre tali comportamenti degenerano nell'illecito: spesso è proprio il carattere subdolo delle vessazioni a renderen difficile la riconoscibilità e quindi la punibilità.

Secondo i più recenti studi di medicina legale, per parlarsi di vero e proprio danno da lesione è necessario che le azioni si ripetano secondo modalità e schemi precisi (normalmente si parla di un arco temporale minimo di sei mesi consecutivi).

6 Le fasi

L'*excursus* del mobbing si concretizza attraverso sei fasi, costantemente individuate nelle varie fattispecie sino ad oggi analizzate.

Fase preparatoria
Corrisponde alla fase di individuazione delle modalità vessatorie intese a far cessare la prosecuzione della convivenza; è la fase del cosiddetto **conflitto zero**, allorquando si evidenziano gli eventuali pretesti cui attaccarsi per realizzare la condotta persecutoria.

Fase cognitiva
Nel corso dell'indagine probatoria, essa corrisponde alla fase di verifica delle modalità e della frequenza delle azioni poste in essere dal mobber; è la fase del **conflitto mirato**, allorquando i pretesti offerti dal soggetto mobbizzato vengono abilmente utilizzati dal mobber.

Fase attuativa
Nel corso dell'indagine probatoria corrisponde alla fase di accertamento dell'impatto socio – ambientale degli effetti prodotti dall'azione del mobber: rifiuto, da parte del coniuge "persecutore", di qualsiasi tipo di cooperazione, rilevazione dei continui e manifesti giudizi offensivi nell'ambito parentale e amicale. È la fase dell'**inizio del mobbing**.

Fase di rilevazione psicologica
Nel corso dell'indagine probatoria, essa corrisponde alla fase di accertamento dei danni arrecati e dei conseguenti disturbi; è la fase dell'**inizio dei disturbi psicosomatici**.

Fase degli abusi reiterati
La quinta fase è quella degli **abusi che iniziano a perpetrarsi**.

Fasi definitive o del c.d. *Mobbing pieno*
La sesta fase è caratterizzata dall'**irreparabile pregiudizio** per la salute del soggetto mobbizzato.

7 Finalità e applicazioni in ambito familiare

Il fenomeno del mobbing si presta a essere individuato e studiato anche in ambito familiare: la famiglia infatti è da sempre teatro di violenze più o meno gravi, di abusi tra coniugi e nei confronti dei figli, tali da lasciare tracce indelebili nella vita delle persone.

Spesso il mobbing non si esterna attraverso comportamenti giuridicamente sanzionabili; al contrario, il più delle volte si manifesta in modo subdolo e produce danni gravi, pur non palesandosi attraverso comportamenti manifestamente illeciti.

Lo scopo del coniuge può essere quello di arrivare alla separazione senza attribuirsi la responsabilità della rottura. La condotta infatti viene subdolamente agita in modo da far ricadere ogni colpa sull'altro.

8. Segnali d'allarme significativi

- Provocazioni continue
- Apprezzamenti offensivi in pubblico o in presenza di amici e conoscenti
- Palesi atteggiamenti di disistima

- Coinvolgimento di terzi nelle diatribe familiari
- Sottrazione di beni necessari comuni
- Assenze prolungate da casa, senza un'apparente spiegazione
- Insolite scenate.

Il primo e più importante segnale, che permette agli operatori del settore di riconoscere il manifestarsi del fenomeno, è quello di agire in modo da annientare l'autostima altrui.

Spesso questi attacchi travalicano i confini della coppia e cominciano a manifestarsi all'esterno, coinvolgendo sia terzi estranei sia parenti all'interno della cerchia familiare. Le violenze, in alcuni casi, sono tali da integrare gli estremi di un reato.

Da non sottovalutare l'intervento distruttivo delle famiglie di origine, registrato con maggiore frequenza nel centro – sud. Si consideri infatti che, date le difficoltà dei tempi attuali, spesso la vita matrimoniale inizia dopo i trent'anni e, dunque, a ridosso di una lunga permanenza nell'ambito delle famiglie di origine.

9. Il Bullying o Bossing e lo Stalking

Il fenomeno del mobbing passa attraverso diverse fasi, che non sempre sono facilmente individuabili; e che tuttavia, grazie all'esperienza condivisa con esperti dell'area socio-psicologica, possono essere captate e gestite. Si tratta il più delle volte di un fenomeno circoscritto a un ambiente sociale medio-alto, mentre in altri contesti si registrano fenomeni diversi. Tra questi, ad esempio, il Bulling: termine che deriva dalla parola inglese "bully" e indica una persona brutale e tirannica. Precisamente significa: "comandare facendo prepotenze e tiranneggiando nei confronti dei sottoposti". Tale condotta non è necessariamente intenzionale, potendo essere provocata anche da conflitti di personalità e da emotività incontrollabile. A volte la violenza ha natura fisica e si traduce in danni materiali.

Il termine "Bossing" deriva dall'inglese Boss (cioè capo), e indica il c.d. "spadroneggiamento" nei confronti della vittima.

È fondamentale analizzare il contesto socio-ambientale di una coppia per verificare se sono presenti gli elementi di un mobbing familiare o coniugale, dato che in presenza di culture medio - basse, per quanto sleali possono essere questi mezzi, non sempre si tratta di mobbing.

In alcune contesti familiari del centro sud, dove regna tutt'ora un atipico *modus vivendi* basato sulla prevaricazione, sull'ignoranza e sulla mancanza di rispetto, il fenomeno non rientra nella casistica del mobbing, per cui risulterebbe più consono parlare di BULLYING o BOSSING.

Il discorso si complica con riguardo allo **STALKING**. In questo caso, infatti, non è sempre agevole comprendere quando sussista la perpetrazione del reato, considerando che sensazioni quali fastidio, ansia, paura, hanno una matrice strettamente personale. Riesce davvero complicato, per non dire impossibile, stabilire una soglia oltre la quale la condotta assume un rilievo penale.

La parola *stalking* deriva da un termine usato nel gergo della caccia e traducibile in italiano con "fare la posta".

Alcuni ordinamenti giuridici ignorano a tutt'oggi questo reato, anche a causa della ridotta produzione di denunce, che ne favoriscono la natura sommersa ([5]). Tuttavia è innegabile che il fenomeno sia narrato frequentemente sulle pagine di cronaca: la sempre crescente attenzione dei media e l'esperienza di paesi quali Germania, Francia e Inghilterra, hanno contribuito a imprimere al fenomeno una regolamentazione in termini normativi. In Italia dal 2009 è stato introdotto il reato di "atti persecutori gravi" (**decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11**, convertito in **legge 23 aprile 2009, n. 38).**

La sindrome del molestatore ossessivo si può definire come un insieme di comportamenti vessatori ripetuti nel tempo. Tali condotte sono intese a cercare un contatto con la vittima che, spaventata e infastidita, viene spesso costretta a modificare il proprio stile di vita. Nei casi estremi, e l'esperienza insegna che ce ne sono tanti, può arrivare a soffrire di disturbi a livello patologico. Non è raro inoltre che la condotta vessatoria degeneri in omicidio.

10 Le caratteristiche psicologiche del mobber ([6]).

Il conflitto irrisolto non è un elemento sufficiente a determinare una situazione di mobbing. Insieme ad esso concorrono altre cause che potremmo definire soggettive, perché determinate dalla personalità del singolo agente.

Il mobber, come dicevamo prima, è una persona "narcisista" a cui piace annientare l'altro.

Distruggere, aggredire, ferire è un comportamento insito nel genere umano. Il bambino, nelle prime fasi del suo sviluppo, deve superare la fantasia edipica di eliminare il genitore del proprio sesso e la frustrazione di non poterlo fare perché è tanto più grande di lui. Segue l'identificazione reattiva nel genitore di uguale sesso, prima tappa per l'acquisizione della propria identità.

In età precoce, il bambino scopre di provare piacere a picchiare chi è più debole e piccolo di lui, oppure a umiliare, solitamente insieme ad altri, chi in quel momento viene percepito come preda, similmente a quanto accade nel mondo animale. L'educazione, l'esempio degli adulti e la riprovazione collettiva permettono al bambino di capire che quel comportamento non può essere accettato e che, ripetendolo, andrà incontro a una punizione. Inizia così la sua crescita verso la consapevolezza dei divieti e delle sanzioni, e quindi di ciò che è bene e di ciò che è male: consapevolezza propria dell'età adulta.

Quando invece permangono, nell'adulto, questi meccanismi infantili, si gettano le basi per lo sviluppo della personalità mobbizzante: agli occhi di un tale individuo, gli altri non sono altro che uno strumento della propria gratificazione.

Si definisce 'narcisista' colui che tende a concentrare sulla sua persona tutta la carica energetica (libido) e che, nel contempo, si disinteressa completamente dei bisogni altrui. Come insegna la psicoanalisi, quando la madre non riesce a realizzare un contatto empatico, il bambino ha difficoltà nello sviluppare una buona considerazione di se stesso. Il senso di Sé si frammenta ed egli cerca disperatamente di esibirsi di fronte al genitore per ottenere la tanto agognata approvazione. Analogamente, da adulto, egli si esibirà nel tentativo di ottenere l'ammirazione e l'approvazione degli altri.

In genere il narcisista è una persona razionale, fredda, cinica, che non esita di fronte a niente e a nessuno. Una persona che tende sempre a imporsi, e raramente condivide le idee degli altri. Una

[5]) Solo nel 15% dei casi le vittime sporgono denuncia, motivo per cui si può ritenere che le notizie pervenute circa la perpetrazione del reato sono solo una piccola parte di un fenomeno, a quanto pare tuttora sommerso.

[6]) Fonte: Trattato di Criminologia Familiare: Il mobbing familiare e coniugale – Collana Lex et Jus Edizione 2005 –Merolla Manlio, paragrafo 1.5. Tiziana Micello.

persona che non ammette mai di sbagliare. Una persona che ha bisogno di apparire, nel bene e nel male, e che deve sempre sentirsi al centro dell'attenzione dal momento che ciò gli procura il massimo della soddisfazione. Pur di raggiungere questo obiettivo, può perdere di vista la realtà, che egli interpreta a suo modo, vedendo pericolosi nemici ovunque.

Le forme patologiche di narcisismo sono più facilmente identificate tramite la qualità delle relazioni del soggetto. Una tragedia che affligge queste persone è infatti la loro incapacità di amare. Il disprezzo e l'invidia sono stati d'animo tipici dei narcisisti.

Nelle relazioni interpersonali sane si possono individuare alcuni tratti fondamentali, come l'empatia e la preoccupazione per i sentimenti dell'altro, il genuino interesse per le idee altrui, la capacità di riconoscere il proprio contributo nei conflitti interpersonali. Al contrario, l'individuo con un disturbo narcisistico della personalità si accosta agli altri trattandoli come oggetti da usare e abbandonare secondo i suoi bisogni, incurante dei loro sentimenti.

I narcisisti sono estremamente sensibili all'offesa, suscettibili, permalosi e irritabili. Il narcisista si crede superiore a tutti ed è ostinatamente convinto di essere sempre nel giusto. Secondo il pensiero psicoanalitico, in questo modo egli accresce il proprio livello di autostima (che, in realtà, è basso) per controbilanciare le pressioni del Super-Io, eccessivamente inibenti.

Il narcisista ha un grande bisogno di possedere, e non quello di dare o di donare. Ne segue che la sua affettività è appena abbozzata, quasi infantile. Nel rapporto con gli altri, l'unica esigenza è data dalla ricerca della soddisfazione dei propri bisogni immediati. Nonostante questi deficit, gli individui narcisisti possono avere un successo straordinario in alcune professioni: per esempio negli affari, nelle arti, nella politica, nel mondo dello spettacolo, in quello dello sport professionistico o nel campo dell'evangelismo televisivo.

Per Marie-France Hirigoyen[7], il mobber è un perverso narcisista. Lo psicanalista Alberto Eiguer[8] ne ha dato questa definizione: «I perversi narcisisti sono individui che, sotto l'influenza del loro Io grandioso, cercano di istituire un legame con un secondo individuo, attaccandosi in particolar modo alla sua integrità narcisistica per disarmarlo. Si attaccano anche all'amor proprio, alla fiducia in sé, all'autostima e alla fede che l'altro ha in se stesso. Tentano contemporaneamente, in certo qual modo, di far credere che il legame di dipendenza che l'altro ha nei loro confronti sia insostituibile e che sia lui a sollecitarlo».

I perversi narcisisti esibiscono all'esterno i loro irreprensibili valori morali, in modo da offrire una buona immagine di sé. Di fronte a questo universo di potere, la vittima è inevitabilmente indebolita.

I perversi entrano in relazione con gli altri per sedurre. Spesso vengono descritti come persone affascinanti e brillanti; in realtà, nutrono un irrefrenabile bisogno di imporsi sull'altro per sentirsi superiori. Non hanno alcuno scrupolo di ordine morale e usano spesso l'arma del vittimismo. Un'arma subdola, in quanto spinge l'altro ad attuare strategie consolatorie, attribuendosi il ruolo del colpevole.

Nel caso di separazioni, i perversi si atteggiano a vittime abbandonate: questo permette loro di sedurre l'altro partner, che sarà invece propenso a consolare. Il loro mondo è diviso in bene e male. Proiettare tutto il male su qualcun altro consente loro di essere migliori e garantisce una relativa stabilità.

7 Marie France Hirigoyen, *in "molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro"* – Enaudi 2005

8 Alberto Eiguer, *In "Nuovi ritratti del perverso morale"* – Borla 2006

11 Le Caratteristiche Psicologiche della vittima di mobbing ([9]).

Nelle relazioni della vita quotidiana, il mobber tende ad allontanare chi è più forte di lui; e cerca la sua vittima tra le persone deboli, con un forte senso di dipendenza. La malattia del carnefice s'incontra con quella della vittima, in un incastro perfetto di bisogni e di patologie.

Il matrimonio è in sostanza un fenomeno di transfert in cui la scelta del partner è molto accurata: si tratta di un processo "da inconscio a inconscio".

La vittima di mobbing ha una personalità piuttosto fragile, insicura e suggestionabile, che mal tollera le difficoltà e le frustrazioni. Queste caratteristiche sono sempre legate alla storia personale, che può essere stata segnata da una cattiva relazione con le figure genitoriali, oppure da un'atmosfera familiare anaffettiva.

La persona mobbizzata è una persona debole, passiva, che si arrende e demorde facilmente. Ha una pessima percezione di se stessa e diventa facile preda del suo aggressore.

Spesso dietro le vittime di mobbing c'è una storia di padri e madri incapaci di favorire l'evoluzione e l'autonomia dei figli; incapaci di trasmettere il senso della dignità e del coraggio. Al contrario, suscitano nel figlio l'idea che può ottenere affetto solo compiacendo la volontà altrui.

La persona dipendente non sa quanto vale, non ha sufficiente fiducia in sé e si percepisce come inadeguata, incapace di decidere autonomamente. A volte la dipendenza è così forte da superare l'istinto materno: i figli diventano una semplice appendice della situazione familiare. Queste vittime di aggressione perversa possono essere segretamente complici del loro carnefice, con il quale avrebbero instaurato un rapporto sadomasochista. Nei rapporti sadomasochisti, i due partner provano piacere nell'aggressività che si manifestano reciprocamente. Esiste allora una simmetria nascosta, in cui ciascuno ha il suo tornaconto e la possibilità di uscire dal gioco, se lo desidera. **Ponti** propone una distinzione tra vittime passive e vittime attive, a seconda che la violenza sia il risultato esclusivo dell'azione del persecutore oppure presupponga una sorta di contributo da parte della vittima. Si distingue così tra vittime "provocatrici inconsce", che assumono appunto un comportamento provocatorio nei confronti del mobber, e vittime "consenzienti", che acconsentono alla violenza, ponendo in essere una condotta compiacente.

Il profilo tracciato rappresenta lo stereotipo della persona che, più facilmente rispetto ad altre, può cadere vittima di mobbing; ma il mobbizzato non è sempre necessariamente così. A volte anche una persona dal carattere forte e volitivo può trovarsi invischiata in una relazione patologica, in cui diventa preda suo malgrado. E questo capita soprattutto nell'ambito delle relazioni familiari, con tutto il suo carico di affetti e compromessi.

La vittima può essere tale perché designata dal perverso, abilissimo nell'individuarla nel mare *magnum* delle potenziali prede. Diventa capro espiatorio, responsabile di tutto il male che il mobber cova dentro di sé. Si arriva al punto in cui perfino i testimoni, gli spettatori inermi della condotta aggressiva, nutrono sospetti e diffidenza nei confronti della preda. E' come se una vittima innocente non potesse esistere. Si pensa che, in realtà, acconsenta tacitamente (con un pizzico di masochismo) o che sia addirittura complice dell'aggressione, non importa se a livello conscio o inconscio. Una persona è vittima perché,

[9]) Fonte: Trattato di Criminologia Familiare: Il mobbing familiare e coniugale – Collana Lex et Jus Edizione 2005 –Merolla Manlio, paragrafo 1.6. Tiziana Micello.

come suggerisce il sentire comune, la sua debolezza o le sue carenze la predisponevano a diventarlo.

Tale affermazione è ovviamente insensata: a causa del condizionamento subito, chiunque si ritroverebbe privo di risorse per sottrarsi all'azione vessatoria. Come in natura, anche nel contesto delle relazioni umane chi si percepisce come preda (cioè debole e indifesa) tende a rimanere paralizzato. Il fatto che abbia contribuito al processo di degenerazione del rapporto affettivo con un atteggiamento inerte, nulla toglie alla sua posizione di vittima. In ognuno di noi esiste una componente masochista che, ove sollecitata, può emergere inaspettatamente.

Si tratta insomma di una vera e propria aggressione. Il condizionamento, posto in essere in maniera costante e sottile, inibisce qualsiasi forma di dialogo e trascina in un vortice perverso: un rapporto distruttivo, a cui non è più possibile sottrarsi senza un aiuto dall'esterno. E questo genera anche sensi di colpa, in presenza dei quali diventa ancora più difficile chiedere sostegno e comprensione al di fuori del rapporto malato. Chi ci riesce prova un gran senso di liberazione. Questo perché la vittima non desidera affatto soffrire: si è lasciata coinvolgere in un gioco perverso in virtù dell'illusione di riuscire a cambiare il partner. Si insinua nel loro agire qualcosa che ha il sapore della sfida. Il perverso sa bene come attuare la sua strategia seduttiva, che consiste nel valorizzare inizialmente la sua preda per cercarne i punti deboli e colpirla al momento opportuno. A questo pinto la vittima è completamente soggiogata; e abbandonare il partner sembrerebbe un tradimento *in primis,* e poi un fallimento. Il fallimento di un rapporto in cui si credeva fermamente, e in cui erano state investite gran parte delle proprie risorse.

La vittima ideale tende ad attribuirsi tutta la responsabilità di questa deriva fallimentare, e diventa anche vulnerabile ai giudizi e alle critiche altrui. Il mobber, percependo tale debolezza, prova piacere nell'istillare il dubbio. Aggressore e aggredito funzionano secondo lo stesso meccanismo totalizzante. In entrambi i casi c'è un'immensa esacerbazione delle funzioni critiche: verso l'esterno nel caso del mobber, verso se stesso in quello della vittima.

Possiamo parlare di uno scontro tra due narcisisti. In ragione del proprio deficit narcisista, le vittime si valorizzano scegliendo partner e situazioni difficili. Esse hanno bisogno di dare e i perversi narcisisti di prendere. Non è dato immaginare un incontro più ideale: l'uno rifiuta ogni senso di colpa, l'altro ha una naturale propensione a colpevolizzarsi.

Di fronte all'attacco perverso le vittime si mostrano dapprima comprensive, e cercano di capire e perdonare (per amore, ma anche per la profonda ammirazione verso il partner). Si illudono di essere le uniche a capirlo e si impongono, di conseguenza, il dovere di assecondare le loro esigenze e perdonare i loro eccessi. Alimentano la speranza che l'altro possa cambiare e correggere i propri errori. In nome di questa speranza, impongono a loro stesse di sopportare fino all'estremo, come se il loro fosse un martirio.

Questi soggetti sviluppano un'attitudine alla vulnerabilità e al condizionamento sin dall'infanzia. Alice Miller[10] ha dimostrato che un'educazione repressiva, mirata a "spezzare" la volontà del bambino "per il suo bene", lo porta a reprimere i sentimenti veri, la creatività, la sensibilità e la ribellione. Secondo l'autrice questo tipo di educazione predisporrebbe a qualsiasi nuova soggezione: spinta in

[10] Alice Miller, *In "La fiducia tradita. Violenza e ipocrisie nell'educazione"* - 1995

questo senso sin dall'infanzia, una persona si farà manipolare anche nell'età adulta.

Ci si chiede perché le vittime non reagiscano. Vediamo che soffrono, che rinunciano alla propria vita, eppure restano dove sono e temono perfino l'abbandono. Sono perfettamente consapevoli che una fuga dal loro persecutore le salverebbe, ma non possono farlo fintanto che non riescano a liberarsi dal trauma dell'infanzia.

Quando le nostre esperienze infantili sono state particolarmente traumatiche, spesso abbiamo una coazione inconscia a ricreare situazioni simili, spinti dall'urgenza di riuscire a dominarle. Se abbiamo amato e desiderato l'affetto di un genitore che non corrispondeva al nostro, da adulti spesso ci innamoriamo di un partner che gli somiglia, nel tentativo di "vincere" quell'antica battaglia per essere amati.

12 Gli effetti sulla vittima: sintomi e disturbi.

La dinamica del mobbing può causare alla vittima gravi conseguenze. Si tratta di una lunga serie di disturbi, che spesso diventano cronici e irreversibili. Durante le prime fasi del mobbing le vittime sono confuse: riflettono sulle cause del conflitto, ragionano sulla possibilità di come uscire dal problema e cercano di trovare la forza per difendere la loro incolumità. Creano delle situazioni immaginarie dove discutono con le persone con cui sono in conflitto, oppure parlano a loro stesse cercando di esaminare nel dettaglio la loro condizione di subordinazione e sofferenza.

La mente torna sempre sullo stesso pensiero in modo ossessivo, ma la vittima non riesce a trovare la forza di attivare un meccanismo di ribellione. Si sente amareggiata e confusa; e la confusione genera stress.

Fisiologicamente, lo stress è massimo quando si cade preda di una grande incertezza.
A suscitare nella vittima un profondo senso di angoscia non sono tanto le aggressioni dichiarate, quanto le situazioni in cui dubitano della loro estraneità alla violenza subita.
Di fronte a una situazione stressante, l'organismo reagisce mettendosi in stato d'allerta: produce sostanze ormonali, deprime il sistema immunitario e modifica i neurotrasmettitori celebrali. All'inizio si tratta di un fenomeno di adattamento che consente di far fronte all'aggressione.

Quando lo stress è circoscritto e l'individuo riesce a gestirlo, tutto rientra rapidamente nella normalità. Se la situazione si protrae e si ripete ad intervalli ravvicinati, oltre le capacità di adattamento del soggetto, i sistemi neuroendocrini rimangono in attività e la persistenza di tassi elevati di ormoni dell'adattamento provoca disturbi che possono diventare cronici.

I primi segnali del mobbing variano a seconda della vulnerabilità del soggetto: palpitazioni, senso di oppressione, di affanno, di stanchezza, disturbi del sonno, nervosismo, irritabilità, mal di testa, disturbi digestivi, dolori addominali e ansia.

Dato che queste pressioni proseguono per lunghi periodi, per mesi, a volte anni, la resistenza dell'organismo si esaurisce ed esso non è più in grado di evitare l'insorgere di un'ansia cronica.

In questo stadio tutte le vittime descrivono una sensazione di paura.
Sono costantemente sulla difensiva, spiano lo sguardo dell'altro e ne studiano i gesti, addirittura la tonalità della voce. Temono la reazione del partner se non riescono a soddisfare le sue aspettative:

reazione che può tradursi in tensione, freddezza, distacco; o addirittura sfociare in osservazioni offensive, sarcasmi, disprezzo, derisione.

Le capacità di resistenza di un individuo non sono illimitate, a poco a poco si erodono e portano ad un esaurimento psichico. Oltre una certa quantità di stress, non può più esserci lavoro di adattamento, ma solo scompenso. Si attivano disturbi più durevoli. Giunte a questo stadio, le vittime cominciano a denunciare disturbi psicosomatici e pian piano cadono in depressione. Lo scompenso può manifestarsi anche attraverso azioni violente, peggiorando una condizioni psico-somatica già gravemente compromessa. Tali disturbi, agli occhi del mobber, rappresentano una giustificazione della molestia.

A causa della depressione le vittime si sentono vuote, stanche, prive di energia. Non riescono più a pensare o a concentrarsi, nemmeno nello svolgimento di attività banali. C'è il rischio, a questo punto, che sopraggiungano idee suicide. Il suicidio viene percepito come l'unico modo che ha la vittima per liberarsi del suo persecutore.

In caso di suicidio o di tentativo di suicidio, il mobber rafforza la convinzione che l'altro meriti le vessazioni subite a causa delle sue debolezze e dell'incapacità di reagire.

Arieti[11] ipotizza che le persone gravemente depresse vivano non per se stesse, ma in funzione "dell'altro dominante".

Nelle vittime di mobbing familiare, l'altro dominante è il coniuge. La vittima si convince del fatto che la sua vita abbia un valore solo se riesce a sollecitare dall'altro dominante la risposta desiderata; e cade in depressione proprio perché vede frustrata l'aspirazione narcisistica di valere e sentirsi amati. Questa ipotesi è supportata anche dal Bribring[12], secondo il quale ogni ferita narcisistica, riducendo la stima di sé, può degenerare in una depressione clinica.

Altre vittime sviluppano patologie quali ulcere allo stomaco, gastriti, malattie cardiovascolari, malattie della pelle, dolori muscolari. E così dimagriscono, s'indeboliscono, esprimendo attraverso il corpo un'aggressione psichica di cui non prendono coscienza e che può arrivare fino alla distruzione della propria identità. I disturbi psicosomatici non sono un effetto indiretto dell'aggressione, ma del fatto che il soggetto non è in grado di reagire. Qualunque cosa dica, ha torto; qualunque cosa faccia, è colpevole.

Un'altra grave conseguenza del mobbing è la dissociazione, una sorta di disgregazione della personalità.

Nel DSM IV[13] essa viene descritta come l'avvento di una crisi che tocca funzioni normalmente integrate, come la coscienza, la memoria, l'identità o la percezione del mondo circostante. E' un fenomeno difensivo contro la paura, il dolore o l'impotenza di fronte a un evento traumatico, che si cerca disperatamente di allontanare. La dissociazione opera una distinzione tra quello che si può e quello che non si può sopportare, allo scopo di procurarsi un minimo di sollievo.

Quando gli stati depressivi si susseguono a distanza ravvicinata, c'è il rischio che la vittima cominci ad abusare di farmaci e antidepressivi. Nei casi meno gravi, il sollievo viene cercato altrove, cioè in

---

11 Silvano Arieti, *In "Il Sé intrapsichico"* – Bollati Boringhieri Torino 1979

12 G.L. Bribring, *In " Some considerations of the psychological process in pregnancy".* The psychoanalytic study of the child, 1959

13 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Il manuale serve ad un'intesa a distanza degli studiosi su un linguaggio convenzionale saldamente ancorato all'osservazione clinica per permettere un riferimento comune in materia.

sostanze quali caffè, fumo, analgesici, droghe eccitanti o alcolici. Queste sostanze amplificano la sensazione di malessere perché non risolvono alcun problema in modo stabile, ma offrono solo lievi sensazioni di benessere che durano poco e richiedono spesso un aumento della quantità per ritrovare ulteriori stimoli e momenti di sollievo. L'abuso di tali sostanze può provocare danni di natura irreversibile.

Quando la vittima riconosce la violenza subita e trova il coraggio di separarsi dal suo aggressore, le conseguenze del mobbing possono protrarsi ancora per molto tempo. Nella vittima infatti permangono spesso disturbi psichici o somatici, e si sviluppano ulteriori sintomi che si avvicinano alla definizione di disturbo post-traumatico da stress (così come formulato dal DSM-IV).

Di solito la definizione di disturbo post-traumatico da stress si riserva a quelle persone che si sono confrontate con situazioni di pericolo per la loro incolumità. Tuttavia secondo il generale Crocq[14], specialista in vittimologia, anche le persone che sono state minacciate, molestate o diffamate possono considerarsi alla stregua di una vittima psichica, costretta in un virtuale "stato di assedio" come se si trovasse costantemente in un campo di battaglia. Aggressioni e umiliazioni rimangono impresse nella memoria e vengono rivissute attraverso immagini, pensieri, emozioni intense e ricorrenti, sia di giorno - con la sensazione improvvisa che una situazione identica stia per verificarsi - sia durante il sonno, causando insonnia o incubi. Tutto ciò provoca una netta diminuzione di interesse per quelle che sono le attività quotidiane e una limitazione degli affetti. Lo slancio vitale è smorzato, la gioia di vivere scompare e non è possibile alcuna iniziativa personale. Queste vittime non fanno che lamentarsi di essere state abbandonate, ingannate, beffate. Diventano suscettibili e irritabili, tendono all'isolamento sociale e a rimuginare tristemente. Ritornano sempre sugli stessi argomenti e chi si trova loro vicino le sopporta a fatica: «È una vecchia storia, dovresti pensare a qualcos'altro!».

Le conseguenze, oltre che di natura psicologica e fisica, sono anche di tipo economico. Le vittime, infatti, devono sostenere i costi delle medicine assunte per diminuire l'ansia e per moderarne gli effetti collaterali, compresi i percorsi di psicoterapia. Le vittime insomma sono costrette a farsi carico dei costi per sostenere le cure di riabilitazione dai traumi e dallo stress subiti.

13. La reazione al mobbing familiare – Riconoscere la violenza

La reazione al mobbing familiare nasce innanzitutto dalla consapevolezza che è in atto un processo di vessazione, lasciando da parte il senso di colpa. È importante riconoscere e, successivamente, analizzare il meccanismo persecutorio di cui si è caduti preda: quando emerge prepotente la sensazione di essere stati colpiti nella propria dignità o nella propria integrità psichica a causa dell'atteggiamento ostile di uno o più dei propri familiari, con regolarità e nell'arco di un lungo periodo di tempo, si tratta effettivamente di mobbing familiare. L'ideale è reagire il più in fretta possibile, prima di venire invischiati in una situazione che non lascia altre soluzioni se non andarsene di casa. La vittima deve rinunciare al proprio ideale di tolleranza assoluta per rendersi conto di amare o di aver amato una persona, che presenta un disturbo della personalità. Spesso succede che la vittima decida di uscire dalla spirale di violenza solo nel momento in cui riesce a percepire, grazie all'intervento esterno, la sofferenza dei figli. L'istinto di protezione prende fortunatamente il sopravvento.

[14] L. Crocq, *In " Les Traumatismes Psychiques de Guerre"* – Odile Jacob 1999; è considerato uno dei principali esponenti della cosiddetta Scuola di Val-de-Grace, la scuola psicotraumatologica militare francese a ispirazione psicodinamica, e i suoi studi psicotraumatologici hanno contribuito a rinnovare profondamente lo scenario europeo teorico-clinico del settore.

La lotta per uscire dalla dipendenza non è facile, spesso significa mettersi contro tutto e tutti: il coniuge carnefice cercherà di presentarsi come la vera vittima, i genitori tendono a volte ad assumere un atteggiamento di critica anziché di supporto materiale e psicologico. A questo punto la vittima deve trovare la forza di andare avanti nonostante tutto, per riprendere pian piano il controllo sulla sua vita e sulle relazioni esterne.

Ciò che la vittima di mobbing deve imparare primariamente è assumere decisioni in totale autonomia; e giungere alla fine della giornata riflettendo sul fatto che un altro giorno si è concluso senza ricadere nella dipendenza. La gratificazione di fronte a questa nuova realtà darà il coraggio necessario per affrontare il giorno successivo. Ma in questo percorso di liberazione non ci si può certo attendere che l'altro, abituato a dominare, resti passivo. Potremmo assistere a un periodo di promesse di amore eterno, di corteggiamento continuo e insistente, finalizzato solamente a far rientrare il succube nella sua prigione. Se la vittima non sta più al gioco perverso, nell'aggressore scatena una spirale di violenza che lo condurrà all'errore. Poiché il fine di un perverso è snaturare l'altro, indurlo a diventare cattivo a sua volta, l'unica vittoria è non diventare come lui e non aggredire di rimando; è invece importante riconoscere le sue tattiche e limitare le aggressioni. Una regola fondamentale, quando si è attaccati dal mobber, consiste nello smettere di giustificarsi. Qualunque spiegazione o giustificazione può solo portare la vittima ad impantanarsi un po' di più. Le tappe precedenti del processo infatti hanno già permesso alla vittima di comprendere che il dialogo non serve a niente. Se deve esserci uno scambio, è necessario che avvenga con l'intermediazione di un terzo. In caso di contatto diretto, meglio concedersi del tempo per riflettere sulla strategia migliore da adottare.

Le vittime devono imparare a fingere indifferenza, conservare il sorriso e rispondere con ironia. Devono rimanere imperturbabili e non prendere mai parte al gioco dell'aggressività. Devono cercare di non innervosirsi e, contemporaneamente, prendere nota di ogni aggressione, per preparare la propria difesa.

La vittima deve liberarsi dei suoi schemi abituali, imparare a calmarsi, attendere il momento giusto per attuare la sua strategia difensiva. È importante che conservi nel proprio intimo la convinzione di essere nel giusto e di riuscire prima o poi a farsi ascoltare.

14 La Tutela giuridica

La vera difficoltà è quella di riuscire a provare l'esistenza di una connessione tra azione mobbizzante e insorgere di una malattia fisica o psichica.

Analizzando gli elementi di questo ipotetico rapporto causale, così come richiesto dalla normativa attuale e dalle proposte di legge presentate alle Camere (per il Mobbing sul Lavoro), si evince che essi sono fattori variabili:

1. i comportamenti del Mobber, che si connotano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, possono consistere in maltrattamenti di natura verbale – come la svalutazione della persona altrui – oppure in sottili strategie volte ad escludere la vittima dalle decisioni più importanti;

2. le conseguenze dell'azione mobbizzante presentano altresì connotazioni e stadi variabili, dall'assenza di sintomi a disagi psichici, fino alla vera e propria malattia depressiva, in taluni casi degenerante in tentati suicidi o suicidi improvvisi.

Il legislatore dovrebbe mirare a punire il comportamento lesivo sul luogo di lavoro o in ambito familiare al di là del fatto che l'evento dannoso si sia realmente prodotto.

In mancanza di una normativa specifica, i riferimenti normativi risiedono nella nostra Costituzione: l'art. 2 relativo ai diritti inviolabili dell'individuo, l'art. 3 sul principio di uguaglianza, l'art. 13 relativo alla libertà dell'individuo, l'articolo 32 relativo alla tutela della salute. In ambito penale, assumono rilievo disposizioni normative quali: l'art. 590 c.p. (Lesioni personali) – l'art. 595 c.p. (Diffamazione) – l'art. 610 c.p. (violenza privata).

Giova infine ricordare che il danno da mobbing può essere oggetto di risarcimento in base al principio del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c.

Il Legislatore, su sollecitazione della classe forense specializzata in materia, ha cercato di porre rimedio all'inadeguatezza degli strumenti di tutela giudiziaria mediante l'introduzione degli Ordini di protezione e, più recentemente, della normativa sul CODICE ROSSO, la cui trattazione verrà affrontata nel prossimo numero della rivista.

15. Stime statistiche e rilievi dell'Osservatorio Permanente Interassociativo a Tutela della Famiglia e per i Minori – Sezione Campania

Il fenomeno in esame, dal 1996 ad oggi, è stato costantemente monitorato dagli esperti dell'Osservatorio Regionale Permanente Interassociativo a Tutela della Famiglia e per i Minori – Campania ([15]).

Il Coordinamento dell'Osservatorio si è prodigato per offrire alle vittime orientamenti e consulti giuridici, diagnostici e terapeutici, aprendo "Sportelli di Primo Soccorso Socio-Psicologici e Giuridici" in numerose aree territoriali della regione Campania.

Gli studi, portati avanti con spirito di abnegazione nel corso degli anni, hanno dimostrato che il fenomeno è in crescita (con modalità differenti a seconda dell'aera geografica), e non sempre riceve la giusta attenzione.

Di seguito il risultato delle statistiche più recenti ([16]):

Durata delle azioni mobbizzanti:

su un campione di 300 casi, presi in esame nel periodo compreso tra il 2005 e il 2007, risulta una equiparazione nella durata.

Vittime in relazione al livello culturale nei casi di mobbing coniugale e familiare:

il fenomeno risulta quasi del tutto assente nelle culture medio/basse, dove sussiste in contrapposizione un elevato indice di violenza fisica. Il mobbing, così come descritto nelle pagine precedenti, risulta pertanto circoscritto alla fascia culturale medio/alta, dove le azioni mobbizzanti

[15]) Cfr.www.lexetjus.net per maggiori riferimenti.

[16]) Le prime statistiche dell'Osservatorio I.R.P. a tutela della Famiglia e per i Minori risalgono al 1999/2000, e sono confermate dalle successive pubblicate nel 2005 (cfr. ed. Lex et Jus – Manlio Merolla Il MOBBING CONIUGALE E FAMILIARE).

assumono modalità specifiche. Tra le più frequenti si registrano: "Le strategie del Silenzio", "L'evitamento preclusivo", " L'abbandono bianco", " Coniuge Scapolo", " Castrazione Psicologica" e altri stratagemmi sottili, sofisticati, che non prevedono l'uso della forza fisica ma l'utilizzo di vessazioni psicologiche. La strategia consiste nel colpire i punti deboli della vittima, laddove è più vulnerabile ([17]).

Vittime in relazione all'età nei casi di mobbing coniugale:

la cd "Area di rischio di vittimizzazione" non dipende dall'età del soggetto, registrandosi piuttosto in determinate fasi vitali e cicliche della coppia. Una di queste è la fase in cui i figli entrano nell'età adolescenziale, a sua volta caratterizzata dalla " Sindrome del nido vuoto": i coniugi sviluppano un atteggiamento di diffidenza ed estraneità. Una volta che i figli escono da quello stadio della crescita in cui hanno assoluto bisogno dei genitori, e questi ultimi non hanno coltivato regolarmente il loro rapporto per dedicarsi in via esclusiva alla prole, la relazione coniugale comincia a entrare in crisi. Spesso sono proprio i genitori ad alimentare inconsapevolmente, con il loro atteggiamento, l'allontanamento dei figli.

16 Suggerimenti per contrastare e tutelarsi dal fenomeno

Suggeriamo il seguente *Vademecum* ([18]), redatto dall'Osservatorio Regionale Permanente Interassociativo a Tutela della Famiglia e per i Minori – Campania:

- Prestate attenzione ai sintomi iniziali e, soprattutto, cercate di affinare le vostre abilità percettive.
- Non agitatevi se ritenete di essere vittime di Mobbing coniugale.
- Cercate un esperto che vi aiuti ad analizzare la situazione con obiettività, e valutate insieme a lui come tutelare i vostri figli (ove vi sia un loro coinvolgimento).
- Attuate strategie di prevenzione, volte anche a individuare la fase di mobbing in cui vi trovate.
- Considerate che le probabilità di successo crescono quando il Mobbing viene riconosciuto nello stadio iniziale: quanto più a lungo dura il processo di mobbing, tanto più è difficile fermarlo.
- Non permettete al Mobbing di attecchire nel Vostro ambiente: cercate alleati ed esperti per un sostegno.
- Per accertare se il presunto carnefice stia attuando o meno una strategia di Mobbing, sorprendetelo, disorientatelo: in risposta alle sue azioni, una volta tanto, provate a sorridere anziché drammatizzare! Vi troverete in vantaggio, perché avrete preso l'iniziativa.
- Tanto basta per uscire fuori dagli schemi e dalla perversa spirale dell'autodistruzione: se sviluppate un'idea, sarete impegnati in riflessioni costruttive e abbandonerete le emozioni che vi deprimono.
- **Chiedete aiuto!** Uscite dall'isolamento, consultando centri specializzati che possono aiutarvi anche a porre in essere azioni legali di carattere difensivo.

---

[17]) L'Osservatorio Giuridico: *L'avvocato della famiglia e le nuove sfide del nostro tempo*- Ed.web: www.osservatoriogiuridico.com (2002) – Avv. Clementina Rauccio e Avv. prof. Manlio Merolla – Atti del Convegno,Napoli.

[18]) Diffusione a Cura dello Sportello Antiviolenza a tutela della Famiglia e per i Minori – Mov.Missionari Forensi : 081.556.14.18.

- **Continuate a comportarvi in modo corretto per non innescare azioni a catena, ricordandovi che il male ha sempre un effetto boomerang: prima o poi torna indietro.**

Ringrazio vivamente tutti coloro che, dal 1993 ad oggi, hanno contribuito offrendo la loro testimonianza, umana e professionale.
Un sentito 'Grazie' ai tanti operatori dei FRONT OFFICE delle SAV (Sportelli Antiviolenza dell'Unione Camere Minorili Multiprofessionali) e ai tanti colleghi con i quali ho condiviso - e condivido tuttora - sofferenze, gioie e passioni: attraverso tutti loro questo lavoro, portato avanti con autentica vocazione, può essere affrontato serenamente giorno per giorno...

Grazie a Tutti! Manlio Merolla

A nome del

Team Working Social Law

un sentito ringraziamento

a tutti quei professionisti che, dal 1993 ad oggi, hanno contribuito alle ricerche sul fenomeno oggetto della presente disamina:

Dr. Federico Mantile; Dr.ssa Ornella Marini; Avv. Carmine Capasso; Avv. Valeria Pessetti.

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Il Processo Minorile

Atti di Studio della scuola di Legge ISGS

A Cura del Giudice dr. Giancarlo Posteraro, Magistrato del TpM di Napoli

In primis è bene precisare che non esistono 'norme particolari' a presidio del funzionamento dei TpM: il riferimento normativo infatti è quello contenuto nel complesso di norme sulla volontaria giurisdizione (Artt. 737 e ss. c.p.c.). Non esistono, in altre parole, tutte quelle regole specifiche che governano il processo civile ordinario: preclusioni, decadenze et similia.

L'unico procedimento, che riceve una propria disciplina in virtù di una disposizione normativa (L.184/1983 "**Diritto del minore a una famiglia"**), è quello per la dichiarazione di adottabilità dei minori in stato di abbandono. Entriamo ora nel merito e nel dettaglio della summenzionata legge.

SOMMARIO:

1. LA NORMATIVA
2. IL PROCEDIMENTO PER ADOTTABILITA'
3. LA CTU
4. CHIUSURA DELLA PROCEDURA
5. IL FASCICOLO " ROSSO "
6. IL CARATTERE D'URGENZA
7. SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE
8. L'ART.28 L.ADOZIONI
9. IL GIUDIZIO DI ABBINAMENTO
10. CONCLUSIONI.

1. La Normativa

Sulla base delle informazioni ricevute dai servizi sociali e dalla polizia giudiziaria, oltre che delle segnalazioni provenienti da comuni cittadini (per esempio in riferimento a un minore avvistato in mezzo alla strada oppure all'interno di un ambiente degradato), il Pubblico Ministero minorile - figura necessariamente ricorrente nell'ambito di un procedimento per l'adottabilità - prepara un ricorso al TpM affinché si mobiliti mettendo in campo le sue forze e accertando il denunciato stato di abbandono. In presenza di un esito positivo di tale accertamento, il tribunale dichiara l'adottabilità del minore. A quel punto si forma un fascicolo d'ufficio, che viene assegnato a un giudice relatore.
Quest'ultimo, dopo un'attenta disamina del fascicolo, ne discute in camera di consiglio insieme al Presidente e ai giudici onorari.
In tale sede, si provvede all'emissione di un primo decreto – c.d. preliminare – che reca una sommaria esposizione dei fatti e dispone l'adozione di misure provvisorie *inaudita altera parte*, cioè in assenza di contraddittorio.
Tra le misure adottabili, si segnala *in primis* **la sospensione della responsabilità genitoriale (di uno o di entrambi i genitori).**

Inoltre, se i servizi sociali - operando con la solerzia che li contraddistingue - hanno provveduto al collocamento del minore in un luogo sicuro (ai sensi dell'**Art. 403 c.c**.), di tale provvedimento viene data conferma.
In caso contrario è la stessa Autorità giudiziaria a disporre l'immediato collocamento del minore presso una struttura protetta, la cui scelta viene demandata ai servizi sociali operanti sul territorio. Spetta dunque ai servizi sociali elaborare un giudizio di idoneità in merito al luogo in cui collocare il minore.

Tale scelta viene sottratta all'Autorità giudiziaria proprio per evitare sospetti ed eventuali, future accuse di parzialità nell'esprimere una preferenza.
Nel medesimo decreto i giudici, nel disporre la sospensione della relativa potestà, invitano i genitori a intraprendere un percorso di recupero finalizzato al rafforzamento delle proprie capacità genitoriali (trattandosi infatti di una misura estremamente grave ma, pur sempre, revocabile, se i genitori danno prova di una volontà di ravvedimento).

Tra le patologie, da cui più frequentemente i genitori dei minori a rischio sono affetti, figurano la tossicodipendenza e la ludopatia:

i genitori devono dimostrarsi determinati a rinunciare a tali comportamenti devianti, per essere riconosciuti nuovamente all'altezza del loro ruolo educativo.
Un ulteriore, importantissimo compito dei giudici è quello di valutare se esistano parenti in vita entro il 4° grado che possano occuparsi del minore, onde preservare il contatto con la rete parentale e dunque il legame biologico con la famiglia di origine.
In obbedienza a tale scopo primario, parenti e genitori prossimi possono fare visita ai minori secondo tempi e modalità da concordare con il tutore e con i responsabili della struttura.
Quest'ultimi saranno poi chiamati a relazionare ai giudici entro la data dell'udienza successiva, svolgendo così un fondamentale ruolo di vigilanza e monitoraggio sull'operato dei genitori e sulla loro volontà di mantenere stabile il legame con il minore.
Occorre all'uopo valutare anche le reazioni del minore alla vista dei genitori, il loro livello di attaccamento alle figure materna e paterna o – al contrario – il loro livello di distacco (fino al vero e proprio rifiuto).

2. **Il procedimento per l'adottabilità** è l'unico in cui il Tribunale può, *ex lege*, disporre **la nomina di un tutore provvisorio**: normalmente infatti il tutore viene nominato dal giudice tutelare, mentre il Tribunale si occupa di nominare un curatore speciale.

Inoltre si tratta dell'unico processo minorile **in cui è obbligatoria l'assistenza di un difensore,** che viene nominato d'ufficio.
Contestualmente i genitori del minore devono essere informati della facoltà di procedere alla nomina di un difensore di fiducia.
In caso contrario, viene loro fornito **il difensore nominato dal Giudice.**
La *ratio* di tale previsione risiede nell'esigenza di ottimizzare i tempi, considerando che si trova in ballo la vita di un soggetto debole.
Il decreto di apertura, che fissa la data per l'udienza collegiale, deve essere prontamente notificato al tutore, al difensore d'ufficio, ai responsabili della Casa Famiglia e ai genitori del minore.

In sede di udienza collegiale è necessario *in primis* verificare la correttezza e validità delle notifiche, a salvaguardia del principio del contraddittorio.
Qualora tale verifica dia esito negativo – in tutto o in parte – sarà necessario fissare una nuova data. In presenza di problemi di reperibilità dei genitori, è possibile effettuare la notifica per mezzo della forza pubblica (anziché dell'ufficiale giudiziario).
Superata la questione preliminare delle notifiche e della loro regolarità (indispensabile, ripetiamolo, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio), **ha inizio la discussione collegiale.**
Il Presidente, a nome di tutto il collegio, **provvede a contestare ai genitori lo stato di abbandono in cui versa il minore**; domanda quindi loro se sono disponibili ad abbandonare la condotta deviante, intraprendendo un percorso finalizzato al recupero delle capacità genitoriali.
Di solito l'adozione di tali percorsi viene suggerita nello stesso decreto e, pertanto, può capitare che la coppia genitoriale – al momento della presentazione in udienza – dichiari di averne già intrapreso la strada.
In questo caso conviene predisporre un rinvio istruttorio, delegando uno dei giudici onorari a confrontarsi con le parti (compresi i servizi sociali e i minori stessi, se hanno raggiunto un minimo di maturità intellettiva) e a verificare, per usare un termine gergale, 'lo stato dell'arte'.
La data viene fissata tenendo conto dei termini normalmente necessari per ultimare gli intrapresi percorsi di recupero e responsabilizzazione.
A questo punto è necessario attenderne l'esito, che può essere positivo o negativo; e spesso la deriva negativa è dovuta alla mancanza di fondi, strutture, personale, come spesso denunciato dai servizi sociali.

3. La CTU

In questa malaugurata ipotesi si cerca di supplire con una CTU, un professionista (psicologo, psichiatra, assistente sociale) in grado di valutare le capacità genitoriali e i progressi della coppia, unitamente alla loro volontà di recupero; e l'eventualità di riaffidare a loro il minore oppure di collocarlo in un ambiente protetto.
Il passo successivo consiste nell'assegnare al CTU un termine per il deposito della sua relazione, sulla base della quale il procedimento verrà concluso.
Si rappresenta che la **CEDU-Corte Europea dei diritti dell'Uomo** ha più volte formulato richiami nei confronti di taluni TpM italiani (diversi da quello di Napoli e ubicati soprattutto nel Nord del Paese), con riguardo alla cattiva consuetudine di dichiarare lo stato di adottabilità sulla base dell'indigenza familiare.
Secondo la CEDU infatti, e come suggerisce anche il buon senso, allo stato di indigenza in cui versa una famiglia deve provvedere lo Stato, il Welfare, non potendo certo tradursi tale disagio in una ripercussione verso i genitori.
Non è umanamente condivisibile sottrarre i minori alle famiglie e dichiararli adottabili solo perché il nucleo di origine non dispone dei necessari mezzi economici: questo significherebbe far gravare sulle spalle dei singoli le carenze dello Stato.
Potrebbe farsi un'eccezione, in presenza di situazioni di eccezionale disagio, come in alcuni casi è avvenuto: quello di una famiglia rom con a carico 11 figli e nessuna adeguata rete parentale di supporto, in grado di aiutare la famiglia indigente nel prendersene cura.

Insomma, la mancanza di disponibilità e supporto da parte di altri componenti della famiglia (parenti, nonni, ecc.) può porsi alla base dell'apertura di un procedimento di adottabilità.
Un'alternativa, suggerita dagli esperti, potrebbe essere quella di archiviare la procedura di adottabilità e affidare i minori ai servizi sociali, con il rischio tuttavia di un clamoroso buco nell'acqua perché – di lì a

poco – la situazione di emergenza tornerebbe a riproporsi, anche a causa della già denunciata carenza di servizi, strutture e personale.
La questione rimane tuttora aperta.

4. La Chiusura della procedura

Come può chiudersi la procedura, che abbiamo fin qui esaminato?
Il caso più grave è quello in cui il Tribunale dichiari lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità.
Nella sentenza è necessario esporre con chiarezza le ragioni che si pongono a fondamento della decisione collegiale, sottolineando le gravi carenze educative e affettive all'interno del nucleo familiare di origine.
Detta sentenza deve essere comunicata al tutore, ai responsabili della casa famiglia, al pubblico ministero e ovviamente ai genitori del minore.
Entro il termine di trenta giorni, avverso tale pronuncia è possibile proporre appello.
In alternativa può verificarsi quella che noi, addetti ai lavori, definiamo la 'ipotesi migliore': **l'esito positivo del percorso di recupero, intrapreso dalla coppia genitoriale.**
I genitori, divenuti finalmente consapevoli del rischio di perdere i loro figliuoli, si responsabilizzano e decidono di imprimere una svolta alla loro vita.

In questo caso il Tribunale, sempre con sentenza, dichiara non luogo a procedere sulla questione dell'adottabilità e, contestualmente, dispone il rientro del minore nell'ambito della famiglia d'origine.
A questo punto gli atti vengono archiviati.

Esiste anche la possibilità di una situazione intermedia:

quella in cui componenti secondari della famiglia d'origine - quali zii, nonni, cugini ecc. - si presentano in udienza offrendosi di prendere in carico i minori, nell'attesa che i genitori biologici portino a compimento il percorso di recupero.
Il Tribunale non può ignorare tali richieste e deve predisporre un'apposita istruttoria, avvalendosi del fondamentale contributo dei giudici onorari, chiamati a valutare l'idoneità e le potenzialità educative di questi parenti.
In caso positivo, si pronuncia il non luogo a procedere riguardo alla richiesta di adottabilità, la decadenza di entrambi i genitori e l'affido del minore ai parenti dichiarati idonei.
La sentenza di adottabilità non diventa definitiva se non decorre un certo periodo di tempo (in assenza di appello): le famiglie, che ambiscono all'adozione, devono essere consapevoli dell'esistenza di questo **'rischio giuridico'.**
Una sentenza, che non sia divenuta definitiva, può essere ribaltata in appello, con conseguente rientro del minore nel nucleo di origine.

5. Il Fascicolo Rosso

Superato questo rischio, si apre un fascicolo – il c.d. fascicolo 'rosso' – che serve **per l'abbinamento del minore alle aspiranti coppie adottive.**

Questa seconda tappa si volge **in un procedimento separato, sempre in camera di consiglio**.
Il fascicolo in questione contiene la sentenza di adottabilità e una sorta di profilo riguardante il minore.
Chi prende il fascicolo rosso non deve sapere chi sono i genitori del minore dichiarato adottabile né

dove questi ha vissuto.
Apprendere le origini del minore potrebbe infatti creare una sorta di pregiudizio nei futuri genitori adottivi, relegando nel limbo dell'indesiderabilità tutti quei bambini e ragazzi che hanno alle spalle situazioni di forte degrado, o che provengono da ambienti in cui matura il germe della criminalità.
Ecco perché il fascicolo contenente queste informazioni viene segretato e, ai fini dell'abbinamento, si utilizza solo il fascicolo 'rosso'.

Se il Tribunale, in seguito a ricorso, revoca la decadenza, i genitori possono chiedere il rientro del minore nell'ambito della famiglia d'origine.
Si tratta di un ricorso autonomo.
Le cose possono complicarsi in un'ipotesi spesso ricorrente: quella in cui i minori sono stati già collocati presso una famiglia affidataria ed hanno sviluppato, nei confronti della medesima, un sentimento di affetto.
Ovviamente i genitori, che fanno ricorso, vedranno la loro istanza accolta – e non respinta – solo se sono in grado di dimostrare di aver messo in atto un cambiamento delle proprie abitudini di vita, un tempo deviate e dunque nocive per il minore.

6. Il Carattere d'Urgenza

Se emerge il comportamento violento di uno dei genitori – il caso più frequente è quello del marito che maltratta la moglie, magari anche davanti ai figli – **il pubblico ministero può chiederne l'allontanamento dalla casa familiare**.

Il relativo provvedimento viene adottato *inaudita altera parte*, essendo ricorrente **il requisito della urgenza**, sulla scorta delle sole informazioni fornite da una parte (di solito corredate da una relazione dei servizi sociali o un verbale delle forze dell'ordine).
I provvedimenti adottati *inaudita altera parte* sono ammessi soltanto in presenza di gravi, comprovate esigenze che non ne consentono il differimento dopo il contraddittorio. È pertanto necessaria una certa impellenza, che imponga di predisporre quanto prima misure idonee a salvaguardare gli interessi (e l'incolumità) della parte più debole.
L'invito, rivolto ai dirigenti dei servizi sociali, è quello di non avere mai remore nell'attivare la procedura *ex* art. 403 c.c. allorquando ricorrano le circostanze di tempo, di legge e di luogo previste dalla normativa codicistica.
Ricordiamo il testo della norma "*Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione*".
Il Tribunale non ometterà mai di convalidare, proprio perché si stratta di provvedimenti emessi in favore di soggetti minorenni e, dunque, bisognosi di protezione.

Parliamo di casi limite, che devono essere presi in doverosa considerazione.

L'operatore possiede sempre una conoscenza specifica del fatto (derivante dal contatto diretto con il minore e con la sua famiglia) e questo gli permette di valutarne le circostanze in maniera estremamente ponderata.

In caso di attivazione del 403[19], ciò che si contesta ai genitori è l'aver causato quella situazione pregiudizievole in cui versa il minore.
L'autorità interviene dunque in favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente.
Per verificare l'effettivo stato di abbandono del minore, **il Tribunale delega i giudici onorari affinché svolgano le opportune indagini e facciano le loro valutazioni in merito al caso per cui si procede**. Il loro compito è quello di sentire i protagonisti della vicenda, compresi i soggetti minorenni, che dovranno essere ascoltati (sempre che possiedano la sufficiente maturità psico-fisica)[20].
L'intervento dei giudici onorari è prezioso, fondamentale, in quanto in esso si sostanzia la vera e propria attività istruttoria. All'esito di questa istruttoria, i giudici si riuniscono in camera di consiglio per prendere le decisioni ritenute opportune. Nell'occasione, sarà altresì necessario acquisire il parere del Pubblico ministero.
L'udienza camerale si conclude con l'emissione del decreto, che può essere definitivo oppure interlocutorio: in quest'ultimo caso, sarà necessario fissare una nuova udienza per discutere sugli eventuali sviluppi della vicenda genitoriale, sulle criticità insomma che siano state riscontrare durante il percorso riabilitativo. **Il decreto di natura definitiva è ovviamente appellabile.**

7. La Sottrazione Internazionale di Minore

Particolarmente complesso è il procedimento previsto in caso di sottrazione internazionale di minore: si tratta del caso in cui un cittadino straniero, non residente nel nostro Paese, ricorre alle autorità italiane per denunciare la sottrazione del proprio figlio minore da parte del compagno (o della compagna).
Il ricorso è volto ad ottenere il rientro del minore illegittimamente sottratto.
In questo caso interviene l'autorità centrale, che ha sede a Roma e che, una volta ricevuto il ricorso, lo trasmette al Pubblico Ministero minorile territorialmente competente. Il PM dovrà a sua volta fare ricorso al tribunale.
Anche in questo caso deve essere fissata un'udienza collegiale e occorre, altresì, prestare particolare attenzione al buon esito delle notifiche (proprio perché c'è di mezzo la burocrazia di un Paese straniero).
Espletate le formalità di natura tecnico-burocratica, devono essere sentite tutte le parti coinvolte nella vicenda giudiziaria, compreso il minore che abbia raggiunto il limite di età prescritto dalla legge.

Ancora una volta fondamentale è il contributo dei giudici onorari che - nella loro veste di psicologi, sociologi e assistenti sociali - sanno come relazionarsi rispetto a un soggetto minorenne.

Non è affatto detto che la procedura di rientro sia automatica, considerando che si discute del futuro di un bambino e quindi è necessario assegnare assoluta priorità al suo interesse (che potrebbe anche essere quello di rimanere a vivere in Italia).
Il tribunale deve verificare innanzitutto se il minore si trovi in Italia da meno di un anno o da più di un anno: occorre verificare cioè se il minore sia radicato nel tessuto della società italiana e, dunque, integrato nel contesto ambientale (si ha riguardo anche alla conoscenza della lingua e alle difficoltà o meno di inserimento nella scuola e nel gruppo dei pari).

---

[19] Per approfondimenti Cfr. Pubblicazione Collana LEX ET JUS – Edizione Atti di Studi L'art 403 cc Manlio Merolla vedi www.lexetjus.eu – www.istitutosgs.it;
[20] Per Approfondimenti cfr Linee Guida Audizione dei Minori nei procedimenti minorili e della famiglia, Ed Lex et Jus, Direttore Scientifico Avv. Prof. Manlio Merolla – www.istitutosgs.it, www.lexetjus.eu;

In quest'ultimo caso, l'ipotesi del rientro viene tassativamente esclusa.

Se invece il bambino risiede in territorio italiano da meno di un anno e quindi non ha ancora sviluppato abitudini di vita e di relazioni (sia con i coetanei sia con gli adulti di riferimento), **allora la suddetta ipotesi può essere presa in considerazione.**

Sarà altresì necessario fare una comparazione tra il livello di benessere del minore legato al contesto di provenienza – il paese di origine o, comunque, il paese in cui viveva con l'altro genitore – e quello sviluppato nel paese di accoglienza, in cui è stato trapiantato dall'altro genitore. In questa seconda ipotesi, il ricorso viene accolto e si ordina l'immediato rientro del minore.
Naturalmente, prima di adottare questo provvedimento è necessario valutare le ragioni che hanno spinto il genitore a sottrarre il minore: ragioni che potrebbero dipendere da trascorsi di violenza o maltrattamenti in famiglia.
Come appare evidente, si tratta di un'enorme responsabilità che grava sui giudici e che impone loro estrema cautela sia nel momento valutativo sia in quello, ancora più delicato, della decisione finale.
Questo percorso di ponderazione e decisione deve essere fatto alla luce di quello che appare (ed è) l'interesse primario del minore, non certo dei genitori.
Ciò che assume fondamentale rilievo è la valutazione connessa al c.d. 'radicamento del minore' nella terra ospitante: parametro preso in considerazione anche quando si tratta di **rinnovare il permesso di soggiorno ai genitori** (ferma restando l'esigenza di fissare limiti temporali ben precisi, onde consentire ai genitori di mettersi in regola rispetto alle prescrizioni della legge italiana).
Anche questo compito spetta alla magistratura ed entra in gioco, a questo punto, l'importanza delle motivazioni che devono sorreggere qualsivoglia provvedimento giudiziario.

8. L'Art. 28 Legge Adozioni

Un'ultima considerazione deve farsi con riguardo all'art. 28 della Legge sulle adozioni (**L. 4 Maggio 1938, n. 184**).

Il minore adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano l'identità dei propri genitori biologici.
Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
Il tribunale procede all'audizione delle persone, di cui ritenga opportuno l'ascolto, e altresì procede ad assumere tutte le informazioni che ritenga necessarie – comprese quelle di carattere sociale e psicologico – onde valutare se l'accesso a tali informazioni non possa essere pregiudizievole per il richiedente, provocando un turbamento al suo equilibrio emotivo.
Una volta definita l'istruttoria, il tribunale decide se autorizzare o meno l'accesso alle notizie richieste. In caso affermativo, emette apposito decreto.
A formare oggetto di valutazione da parte del tribunale devono essere anche le condizioni mentali del richiedente: ove questi appaia affetto da manie, complessi o turbamenti di varia natura, la richiesta deve essere rigettata, anche con finalità di protezione dei membri della famiglia d'origine, possibile bersaglio – ad esempio – di un desiderio di vendetta, di rivalsa o anche di un tentativo di estorsione (qualora si tratti di una famiglia benestante).

L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre, che abbia espressamente dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.

La Corte Costituzionale, con sentenza n 278/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Ovviamente il giudice può agire in tal senso solo su richiesta del soggetto richiedente e attraverso un procedimento, che assicuri la massima riservatezza.
In caso di ulteriore diniego, oltre al rigetto del ricorso è necessario segretare l'intero procedimento, per assicurarsi che la persona in questione non venga mai più cercata; e che nessuno possa accedere alle informazioni contenute in quel fascicolo, dato il loro carattere di assoluta riservatezza.
Cosa accade nell'ipotesi in cui, all'esito delle indagini espletate, emerga la circostanza che la madre in questione è deceduta?
Secondo l'opinione maggioritaria, il richiedente può avere comunque diritto di accedere alle informazioni desiderate, purché accetti di non recare disturbo all'eventuale famiglia che la madre deceduta si era nel frattempo costruita, lasciandosi alle spalle la triste vicenda dell'abbandono del figlio non voluto.

9. Il Giudizio di Abbinamento

In chiusura merita un breve cenno quello che in gergo si chiama **'giudizio di abbinamento' tra il minore – dichiarato adottabile – e le famiglie, che si dichiarano disponibili ad accoglierlo**.
Tale, delicatissimo giudizio si svolge **in camera di consiglio** sulla base di criteri ben precisi, che devono tener conto *in primis* delle differenze di età. **Si prendono quindi primariamente in considerazione l'età del bambino e l'età degli aspiranti genitori adottivi.** Altro elemento da prendere in considerazione è quello relativo **al reddito della famiglia, che si candida per l'adozione**, sempre in virtù della priorità riconosciuta all'interesse del minore e al suo **diritto di essere accolto all'interno di un nucleo familiare in grado di prendersene cura** (anche dal punto di vista economico).
Deve tenersi conto infine **dell'eventuale presenza di altri figli, naturali,** all'interno del nucleo ospitante. Fatte queste valutazioni di natura preliminare, si procede all'audizione delle coppie sulla base di un criterio cronologico.
Una volta individuata la coppia adatta a soddisfare le esigenze di quel bambino, si concede un diritto di visita: **un primo delicato approccio**, che deve aver luogo presso la struttura in cui il minore è collocato.
Si passa quindi al collocamento provvisorio presso la famiglia, all'affido preventivo **e infine – ultimo step – si arriva alla sentenza di adozione.**

10. Conclusioni

In conclusione le sfide sono tante, complesse e con molte variabili. Ma l'impegno da parte di tutti gli operatori coinvolti viene sempre profuso con grande responsabilità professionale, senza risparmio di energie.
A tutti loro, i miei sinceri auguri di buon lavoro!

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

SCIENZA E DIRITTO

PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA:
DIRITTO DEL MINORE, NATO DA FECONDAZIONE ETEROLOGA, A CONOSCERE L' IDENTITA' DEL PADRE BIOLOGICO

A Cura di Avv. Francesco Riviello
Consulente Protezione Sociale INPS-Vomero /Camaldoli

Con il contributo del medico chirurgo
dott. Sebastiano Grasso

SOMMARIO:

1. INQUADRAMENTO SCIENTIFICO
2. LE TECNICHE DI I LIVELLO
3. LE TECNICHE DI II E III LIVELLO;
4. DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO
5. INQUADRAMENTO GIURIDICO;
CONCLUSIONI.

1.INQUADRAMENTO SCIENTIFICO SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Il 19 febbraio 2004 (Legge 40/2004), in Italia è stata approvata la legge sulla procreazione medicalmente assistita. Nei suoi 18 articoli, la legge prevede l'accesso a metodi di procreazione assistita approvati per coppie adulte di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe viventi, e stabilisce che alla coppia debba essere offerta la possibilità di tornare all'adozione o procedure di affidamento ai sensi della legge in vigore.

Per procreazione medicalmente assistita (PMA) si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza.
Questi procedimenti includono: l''inseminazione omologa; la fecondazione in vitro e il trasferimento embrionale; il trasferimento intratubarico dei gameti; il trasferimento intratubarico degli zigoti; il trasferimento intratubarico degli embrioni; la crioconservazione dei gameti e degli embrioni.
La PMA consta di Tecniche di I livello (inseminazione semplice), II e III livello (fecondazione extracorporea, sia omologa che eterologa).

2.LE TECNICHE DI I LIVELLO

Inseminazione artificiale
Per inseminazione artificiale la maggior parte delle volte si intende l'inseminazione intrauterina. Questa può essere attuata a seguito di un ciclo ovulatorio spontaneo (quindi senza alcuna terapia di stimolazione ovarica) o indotto farmacologicamente. L'induzione della crescita follicolare può essere multipla, cioè si può stimolare l'ovaio a produrre più ovociti durante lo stesso ciclo. Nel caso si attui

una terapia di induzione dell'ovulazione è necessario il monitoraggio ecografico e/o ormonale della crescita follicolare. Si effettua la preparazione del campione seminale e infine si procede alla introduzione degli spermatozoi nella cavità uterina

Può essere consigliata in tutti i casi di incompatibilità fra muco cervicale e liquido seminale perché permette di superare il tratto cervicale e di immettere gli spermatozoi direttamente in utero; in tutti i casi di sterilità inspiegata; nei casi di infertilità maschile di grado lieve - moderata; nei casi di ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati; nei casi di patologie sessuali nelle quali sia difficile o impossibile avere un rapporto sessuale completo.

11. TECNICHE DI II E III LIVELLO

Fecondazione in Vitro e Trasferimento dell'embrione (FIVET)

È una tecnica di PMA in cui i gameti (ovocita per la donna e spermatozoo per l'uomo) si incontrano all'esterno del corpo della donna e dopo la fecondazione e la produzione di uno o più embrioni questi vengono trasferiti nell'utero.

Microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)

Questa metodica si utilizza insieme alla FIVET, ed anche in questo caso l'incontro dei gameti avviene all'esterno del corpo della donna. Consiste in una diversa modalità di fecondazione dell'ovocita che avviene con l'iniezione di un singolo spermatozoo all'interno del citoplasma per poi, dopo l'avvenuta fecondazione, procedere al trasferimento degli embrioni nell'utero.

Considerando tutte le tecniche – omologa ed eterologa, sia di I livello (inseminazione), che di II e III livello (fecondazione in vitro), dal 2015 al 2106 aumentano le coppie trattate (da 74. 292 a 77.522), i cicli effettuati (da 95.110 a 97.656) e i bambini nati vivi (da 12.836 a 13.582). Tale aumento è fondamentalmente correlato alla fecondazione eterologa e alle tecniche omologhe con crioconservazione di gameti. Diminuiscono infatti le coppie, i cicli iniziati e i nati da tecniche di II e III livello omologhe a fresco e da inseminazioni semplici omologhe.

In totale, il 61,2% dei cicli di trattamenti si effettua all'interno del SSN.

12. DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO

Complementare ai cicli di p.m.a. è la diagnosi genetica preimpianto, che permette di analizzare l'informazione genetica e cromosomica degli embrioni ottenuti dalla fecondazione in Vitro, eseguita nelle fasi iniziali dello sviluppo embrionale, così da trasferire all'utero materno solo quegli embrioni che non presentano anomalie.

A riguardo, la legge n. 40 del 2004 non fa riferimento a tale tecnica, ma si possono evincere importanti indicazioni al riguardo. L'art. 13, da una parte, vieta qualsiasi sperimentazione sugli embrioni e consente la ricerca clinica e sperimentale su di essi, laddove si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli embrioni. Tuttavia le prime Linee guida del 2004, sul punto, precisavano che la possibilità di questo esame è limitata al solo tipo osservazionale, con esclusione, quindi, di ogni finalità terapeutica. Dall'altra parte, la stessa legge, all'art. 14, prevede che la coppia possa chiedere di essere informata sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. Sulla base di queste premesse, è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la diagnosi genetica preimpianto, anche al fine terapeutico: in particolare, il TAR Lazio, con sentenza n.398/08, ha annullato le Linee guida del 2004 nella misura in cui queste, limitando al solo tipo osservazionale la diagnosi genetica preimpianto, danno la stura a pratiche che non bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell'embrione. Tale questione presenta un

indubbio profilo di collegamento con la problematica relativa alla facoltà di accesso alle predette tecniche, e dunque alla diagnosi preimpianto, da parte delle coppie che non siano né sterili né infertili, ma portatrici di gravi malattie genetiche. Si evidenzia sul punto che, con la sentenza del 14 maggio - 5 giugno 2015, n.96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 10 giugno 2015, la Corte Costituzionale, consentendo l'accesso alle tecniche di PMA per coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, ha auspicato l'intervento del legislatore per la definizione dell'elenco delle malattie su cui effettuare la diagnosi genetica preimpianto. Al momento, tale intervento non ha ancora avuto luogo.

5. INQUADRAMENTO GIURIDICO

La procreazione medica assistita è disciplinata dalla legge 40/2004, nata con l'intento di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana.

Prima della entrata in vigore della presente legge, la materia era regolata dai protocolli emessi dal Ministero della Salute (*ex multis*: Circolare del Ministero della Sanità e della Salute 1 marzo 1985 "Limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale", del 27 aprile 1987 "Misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV"), con cui si dettavano le regole di approntamento dello schedario delle coppie, la tipologia di accertamenti da svolgere e le modalità di raccolta del liquido seminale. In particolare era ammesso qualsiasi tipo di fecondazione, senza alcun limite oggettivo o soggettivo, sia pure limitata ai soli centri privati, con esclusione, quindi, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Questo impianto originario è stato, in parte, modificato dalla precitata L. 40/04 che, nella sua versione primigenia, sanciva il ricorso alla p.m.a. solo alle coppie infertili o sterili, con pretermissione, dal novero di quelli che hanno accesso alla procedura, dei soggetti fertili, ma portatori di malattia genetiche.

La legge, inoltre, introduceva anche un limite soggettivo, statuendo, all'art. 4 co.3, che " È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo": entrava, così, in vigore, nel nostro ordinamento, il divieto di fecondazione eterologa. Parallelamente l'art. 9 prevedeva che, qualora la coppia avesse fatto comunque ricorso a tecniche di p.m.a. di tipo eterologo in violazione del divieto, il coniuge o il convivente che aveva prestato il consenso non poteva esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, di cui all'art. 235 c.c., né impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c.

La norma, così definita, costituiva l'esito di un delicato giudizio di bilanciamento tra due esigenze contrapposte, entrambe riconducibili a beni costituzionali di rango primario: da un lato, il diritto di una coppia infertile o sterile a realizzare un progetto di famiglia con i figli ex artt. 29 e 31 Cost, a sua volta considerato diretta esplicazione del diritto di autodeterminarsi all'interno di una formazione sociale ex art. 2 cost; dall'altro, il diritto del nascituro a conoscere l'identità del genitore biologico e, quindi, del donatore di seme, predicato, a sua volta, del " best interest of child" richiamato da diverse pronunce europee e da ricondurre, in ogni caso, nell'alveo dei diritti inviolabili di cui al predetto art. 2 Cost.

In particolare l'art. 4 co. 3 della legge è stato oggetto di censure da parte di diversi Tribunali, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale: sono degne di nota, a riguardo, le ordinanze di

rimessione del Tribunale di Milano del 29.03.13 (depositata il 06.04.13, Pres. Dott. Bichi ed Estensore dott. Dorigo) e del Tribunale di Catania del 21.10.10, Giud. Dott. Di Stefano.

Nel primo caso i giudici meneghini hanno ritenuto che la predetta norma, nella misura in cui vieta alle coppie sterile o infertili di ricorrere alla fecondazione eterologa, fosse in contrasto con gli artt. 2, 29 e 31 Cost.: segnatamente, il Collegio ha affermato che tale divieto non garantisce alle coppie il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare e all'autodeterminazione in ordine alla medesima.

Il Tribunale di Milano, inoltre, ha evidenziato il contrasto del divieto di fecondazione eterologa con l'art 117 cost. che, ancorando l'esercizio del potere legislativo al rispetto degli obblighi internazionali, assurge esso stesso a parametro interposto per valutare la compatibilità delle norme dell'ordinamento interno con quello sovranazionale: per tale via, si segnava quindi l'illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 8 e 14 della CEDU.

A tali censure si aggiungono quelle rilevate dal Tribunale di Catania, con ordinanza di rimessione del 29 marzo 2014: nel dettaglio, i giudici hanno ritenuto non ragionevole la *ratio legis* sottesa al divieto.

Secondo i giudici di Catania, tale divieto realizzava un ingiustificato sbilanciamento a tutela del diritto del minore rispetto al diritto della coppia di realizzare un progetto di famiglia: in particolare, si è sostenuto che non vi fosse la necessità di comprimere il diritto di una coppia di ricorrere all'inseminazione eterologa, in ragione dell'eventuale sofferenza che il minore potrebbe patire per l'impossibilità di conoscere la propria origine genetica, posto che, nel nostro ordinamento, già esistono istituti - come l'adozione - che consentono al figlio adottato di poter conoscere l'identità del padre biologico. Pertanto, ragionando in un'ottica sistemica – conclude il Tribunale di Catania – risulta ingiustificato il predetto sbilanciamento a favore del minore – e, per l'effetto, il divieto di fecondazione eterologa in cui si cristallizza tale giudizio – atteso che, per ovviare all'ipotetica volontà del minore di conoscere l'identità biologica del donatore e, quindi, del padre naturale, potrebbe essere mutuata nella legge 40/04 la disciplina dell'adozione di cui alla legge 184/83.

La questione, esaminata in una prospettiva sovranazionale, va posta in rapporto anche ai diritti fondamentali garantiti dalla Cedu, che, agli artt. 8 e 14, disciplinano rispettivamente il diritto alla vita familiare e il divieto di discriminazione nel riconoscimento dei diritti fondamentali: eventuali censure vanno esaminate anche alla luce delle predette norme che, per il tramite dell'art. 117 cost., esplicano efficacia diretta nell'ordinamento interno.

La norma, come anticipato, è stata portata al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 162/14, ha dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, in quanto lesivo degli artt. 2,3,29,31 e 32 Cost. considerati congiuntamente, dal momento che la procreazione medicalmente assistita coinvolge plurime esigenze costituzionali e incide su interessi di tale rango, da richiedere un bilanciamento che assicuri un livello minimo di tutela legislativa.

La Corte, quindi, procede ad un'analisi dei valori in conflitto: da un lato vengono in rilievo il diritto fondamentale della coppia alla piena realizzazione della vita privata e familiare, nonché il diritto alla

salute fisica e pschica della stessa; dall'altro, i diritti del nascituro generato dalla procreazione eterologa, anche in considerazione dell'eventuale disagio psicologico che potrebbe derivare dalla sofferenza legata alla mancata conoscenza delle propria origine genetica e, più in generale, dei problemi connessi al potenziale vuoto normativo, derivanti da una pronuncia di accoglimento.

In particolare, la scelta di una coppia sterile di ricorrere alla p.m.a. di tipo eterologo costituisce espressione della libertà di autodeterminarsi di cui all'art. 2 cost e, in modo più circoscritto, di realizzare un progetto di famiglia ex art. 31 Cost. Tali diritti riguardando la sfera più intima e intangibile della persona umana: essi sono incoercibili, qualora non vulnerino altri interessi di rango costituzionale. Viceversa, ove l'esercizio degli stessi interferisca con altri beni primari, si pone la necessità di operare un giudizio di bilanciamento.

Dal lato della coppia sterile e infertile, la Consulta esamina anche il diritto alla salute, tutelato dall'art. 2 Cost, che risulterebbe leso dal divieto di accedere alla p.m.a., posto che la mancata realizzazione di un progetto di famiglia, che preveda l'inclusione dei figli, ingenererebbe nelle parti *un animus patendi* tale da minare il proprio stato di salute. Pertanto, ad avviso della Corte, il rischio di una lesione dell'integrità psicofisica della coppia è un' altra variabile di cui tenere conto, ai fini di una equilibrata ponderazione degli interessi in gioco.

Sotto un ulteriore profilo, la disciplina in esame discriminerebbe le coppie in base alla situazione patrimoniale: infatti quelle abbienti potrebbero praticare la fecondazione assistita all'estero, così aggirando il divieto di fecondazione. Tale prospettata situazione – oltre ad arrecare un *vulnus* nella sfera giuridica dei soggetti più deboli economicamente – denuncia una regolamentazione della materia viziata da incoerenza, in quanto questa, da un lato, stabilisce il divieto di tale tecnica terapeutica, dall'altro prevede la non punibilità di coloro che vi fanno ricorso.

La legge 40/04 infatti tutela anche il diritto del minore nato da p.m.a. eterologa, eseguita in violazione del divieto, negando al genitore consenziente l'azione di disconoscimento ex art. 235 c.c. o l'azione di impugnazione della dichiarazione di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.: in tal modo, in ragione del superiore interesse del minore a ricevere una rete affettiva necessaria per una crescita sana e solida, il legislatore comprime la sfera giuridica dei consenzienti alla p.m.a., non consentendo loro alcuna autodeterminazione diversa dal consenso *illo tempore* espresso.

La disparità di trattamento rispetto all'art. 3 cost. emerge anche in relazione al grado di infertilità e/o sterilità: infatti le coppie affette da una forma lieve di tale patologia possono ricorrere alla p.m.a di tipo omologa, a differenza di quelle affette da una patologia grave per cui è necessario ricorrere alla fecondazione eterologa.

Sul fronte opposto ai diritti della coppia, si colloca il diritto della persona nata dalla p.m.a. di tipo eterologo, che potrebbe essere lesa a causa sia del rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica.

La questione del diritto all'identità genetica è già stata affrontata in tema di adozione: la Consulta, con la sentenza n. 178/13, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 co.5 della legge 184/83,

nella misura in cui non attribuiva al figlio adottato il diritto di conoscere l'identità della madre, in ragione della volontà di questa di rimanere in anonimato (volontà espressa al momento del parto). La Consulta ha dichiarato illegittima tale norma, sostenendo che l'irreversibilità del segreto arreca un insanabile *vulnus* sia rispetto all'art. 2 cost, in quanto nega all'adottato un suo diritto fondamentale, quale il diritto all'identità genetica, sia in relazione all'art. 3 cost, venendo in nuce una disparità di trattamento rispetto ai figli adottati e nati da genitori biologici, non coperti dall'anonimato.

Sulla materia è intervenuta anche la Suprema Corte: secondo le Sezione Unite n.1946/17, il vuoto normativo derivato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui all'art. 28 co.5 L. 184/83 non può risolversi in una lesione del principio di effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost. Pertanto il minore, in via giurisdizionale, può interpellare la propria madre biologica al fine di verificare l'attualità del suo diritto a rimanere anonima.

Ad avviso della Corte, la questione del diritto del nato da inseminazione eterologa a conoscere l'identità del padre biologico può essere risolta alla luce della soluzione legislativa offerta in materia di adozione: il minore può interpellare, in via giurisdizionale, il donatore esterno, coperto dall'anonimato, al fine di verificare l'attualità della sua volontà di permanere in anonimato

A fronte di questa accurata analisi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,CO.3 l.40/04, in quanto il divieto assoluto di ricorrere alla pratica di fecondazione eterologa introduce un evidente elemento di irrazionalità, atteso che, in questo modo, si nega alle coppie affette dalle patologie più gravi – cioè quelle per cui si rileva insufficiente l'accesso alla p.m.a. di tipo omologo – il diritto a realizzare la genitorialità con possibili ricadute sulla propria salute.

Tale soluzione è stata criticata dalla dottrina, sia per il vuoto normativo conseguente alla pronuncia sia per il fatto che rimarrebbe priva di regolamentazione la questione dell'anonimato del donatore.

A riguardo l'art. 9 co.3 della l. 40/04 afferma che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale col nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi. Nulla, però, statuisce sul diritto di questo a rimanere in anonimato.

Sul punto la stessa Corte individua una disciplina di riferimento in quella che regola la donazione di tessuti e cellule umani, ritenuta espressiva di principi generali, sia pure nel rispetto della diversità della fattispecie: l'art. 14 del d.lgs. 191/07 garantisce l'anonimato del donatore e del ricevente di tessuti, nonché l'assoluta segretezza dell'identità del donatore nei confronti del ricevente (e viceversa).

Sulla scia di quanto stabilito in materia di donazioni di organi e tessuti, la Consulta sostiene che il diritto del donatore a rimanere in anonimato può desumersi dalla relativa disciplina, essendo quest'ultima espressione di un principio generale dell'ordinamento. Tuttavia, rimane aperta un'altra questione: se è vero che il donatore di seme ha diritto di rimanere in anonimato, è altrettanto vero, stando alla ricostruzione offerta dalla Consulta, che il minore nato da p.m.a. eterologa – sulla scia di quanto accaduto in tema di adozione – possa interpellare il donatore, al fine di verificare l'attualità della sua volontà di restare in anonimato. Tale ipotesi, infatti, non contrasterebbe con il precitato art. 9 co.3 l. 40/04, posto che questa norma sancisce il divieto di relazione parentale tra minore e donatore di seme,

ma non anche il divieto, per il donatore, di rimanere in anonimato o il divieto per il minore di interpellare il donatore. Ad ogni modo, in attesa di una disciplina normativa che intervenga sul punto, si registra un orientamento giurisprudenziale che cerca di tutelare, nella loro massima estensione, i diritti in gioco: da un lato il diritto di una coppia ad avere figli e, dall'altro, il diritto del minore a vivere in una solida rete affettiva, ma anche ad autodeterminarsi in modo consapevole.

Quanto al diritto della coppia, è opportuno evidenziare che, ad oggi, il ricorso alla p.m.a. eterologa è consentito anche a coppie non sterili o infertili, ma portatrici di malattie genetiche: tanto a seguito della sentenza della Consulta n.96/15 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 l.40/04 nella parte in cui non consentiva, a questa tipologia di coppia, di effettuare la diagnosi preimpianto. La sentenza segue quella precedente della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Costa e Pavan c. Italia), che ha evidenziato l'incoerenza fra il divieto di diagnosi genetica preimpianto (sancito a carico di tali coppie) e la possibilità di interrompere la gravidanza per la medesima patologia ai sensi della legge n.194/78.

In merito al diritto del minore, si segnala il principio del "best interest of child", richiamato dall'art. 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e dall'art. 8 della CEDU, inteso come diritto del bambino a vivere in un ambiente sano e stimolante, all'interno di una salda rete affettiva, che lo tuteli e lo rispetti nella sua diversità. Pertanto, proprio in ragione del rispetto di tale principio, la sentenza della Consulta n.164/14 consente al minore che lo voglia di poter interpellare il donatore esterno al fine di conoscere la sua identità, fermo restando che tale interpello, ove abbia esito positivo, non determina l'insorgenza di alcuna relazione parentale fra le parti nel rispetto del divieto di cui all'art. 9 l.40/04.

Tale soluzione, seppure corretta, risulta distonica, se analizzata in un'ottica sistemica: in tema di relazioni affettive, si registra una tendenza del Legislatore a riconoscere giuridicamente formazioni sociali radicate nel tessuto. Si pensi alla legge Cirinnà, che riconosce finalmente una veste giuridica alle unioni civili e alle convivenze di fatto.

Nel caso prospettato, invece, la relazione affettiva che potrebbe insorgere fra minore e donatore esterno, a seguito di un'azione di interpello del primo nei confronti del secondo, non darebbe adito ad alcuna conseguenza giuridica, in ragione del summenzionato divieto di cui all'art. 9 legge 40/04: in tal caso il superiore interesse del minore pare non possa spingersi sino al riconoscimento giuridico del suo ipotetico rapporto con il donatore esterno e ciò si spiega in ragione di esigenze di coerenza interne del sistema. Risulterebbe infatti difficile disciplinare una simile relazione, considerando che l'ordinamento interno riconosce i diritti e gli obblighi di "padre" nei confronti di colui che è stato ed è "genitore", che può essere tanto il padre adottivo quanto il padre che ha riconosciuto il figlio nato da inseminazione eterologa.

Come si vede, la materia è in continua evoluzione e si attende un intervento del Legislatore per fare chiarezza sulle questioni rimaste aperte.

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

PSICOLOGIA GIURIDICA

CARENZA DELLE FUNZIONI ADULTE E GENITORIALI NELLA VIOLENZA DOMESTICA

A Cura di Dr. Gioacchino Moccia e Dr.ssa Daniela Maccariello

Se si vuole qualcosa di nuovo, che non si è mai avuto, si deve fare qualcosa che non si è mai fatto.

Questo contributo è diviso in tre parti principali:

- la prima s'incentra sui fenomeni da un punto di vista psicosociale;

- la seconda sinteticamente si focalizza su alcuni riferimenti utili per concettualizzare la crescita sana o carente dell'individuo da un punto di vista psicologico-affettivo;

- quella finale sulla mancata crescita degli individui coinvolti in casi di violenza domestica, nonché sulla necessità di una adeguata formazione per i Servizi Territoriali e le agenzie coinvolte nei fenomeni, questi ultimi a rischio di possibili delicate e gravose implicazioni future.

SOMMARIO:

1. GLI ASPETTI PSICOSOCIALI
2. LA GENITORIALITÀ E GLI INTERVENTI A SUO FAVORE
3. GLI ASPETTI EMOZIONALI
4. L'UTILITÀ DEL CONCETTO DI SUB-PERSONALITÀ
5. POSSIBILITÀ DI INTERVENTO

1.ASPETTI PSICOSOCIALI

L'Organismo Mondiale della Sanità (1996) e la nostra legislazione (2013) intendono per Violenza Domestica *"Uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".*

Nel corso del tempo si è potuto rilevare che, anche se la maggior parte delle segnalazioni vedono come autori soprattutto gli uomini (mariti, fidanzati, compagni, padri), di fatto la violenza domestica viene perpetrata sia da uomini e da donne verso i loro partner e/o verso i figli, sia dai figli verso i propri genitori.

Non si tratta di un nuovo tipo di "dinamiche relazionali", ma di un fenomeno da sempre sottovalutato e subito in silenzio nell'ambiente familiare. Un fenomeno che negli ultimi anni sta emergendo grazie sia a un contesto sociale e istituzionale più attento sia a una maggiore consapevolezza delle persone.

La presa di coscienza da parte della società ha portato alla nascita della Legge n. 69 del 19 luglio 2019, conosciuta come "*Codice Rosso*", che ha introdotto importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica.

Si parla di *violenza assistita* in riferimento a quella parte della violenza domestica, che indirettamente colpisce anche i figli, con gravissime ripercussioni sul loro sviluppo.

In un contesto familiare dove le dinamiche di violenza fra gli adulti portano a concentrare l'attenzione soprattutto sui padri violenti e sulle madri vittime delle violenze, si rischia di sottovalutare le implicazioni multidimensionali della sofferenza e delle gravi conseguenze patite dai bambini, spettatori involontari di queste violenze.

2. La genitorialità e gli interventi a suo favore

La genitorialità non si configura in un semplice ruolo, bensì in una '*funzione*', che non coincide necessariamente con la maternità e la paternità biologiche, ma si estrinseca nella capacità di prendersi cura e di rispondere in modo sufficientemente adeguato ai bisogni dei figli; bisogni che sono estremamente diversi a seconda della fase evolutiva che il proprio figlio sta attraversando, e sono in parte anche diversi a seconda delle caratteristiche che rendono unico ciascun individuo.

Non è possibile esercitare in modo adeguato la genitorialità quando si è in una relazione caratterizzata da dinamiche violente: in queste condizioni le competenze genitoriali ne vengono complessivamente indebolite.

I figli diventano "invisibili" agli occhi di quei genitori che fanno della violenza il punto centrale nella quotidianità della vita familiare. In un contesto di Violenza Domestica i bisogni e le necessità dei minori non vengono riconosciuti. All'interno delle dinamiche parentali disfunzionali, i figli sono spesso triangolati dai genitori o, peggio ancora, viene loro richiesto di consolare e/o difendere il genitore/vittima. Non è raro che il figlio sia oggetto di strumentalizzazione da parte di un genitore per ricattare l'altro.

Agli occhi dei minori le figure genitoriali sono indebolite dai comportamenti violenti. Cosa succede esattamente? Da un lato la madre viene privata del "potere" nel processo educativo, divenendo dunque fragile, poco autorevole; dall'altro il padre perde la sua capacità di accoglienza, diventando una figura pericolosa, capace addirittura di generare sofferenza.

I minori che vivono in contesti di Violenza Domestica non possono fare affidamento su genitori coscienziosi e responsabili. Vedono il genitore/vittima impaurito, debole e disperato, mentre il genitore/violento assume le sembianze di una figura minacciosa e pericolosa. Questa dolorosa condizione li porta a sperimentare una situazione psicologica difficile e complessa che segnerà profondamente, se non precocemente riparata, la loro evoluzione sia in termini di strutturazione della personalità sia in termini di apprendimento di modalità relazionali distorte e violente.

Gli interventi sui bambini richiedono, invece, rapidità: una volta verificata la situazione di violenza domestica, contestualmente alla presa in carico del genitore/vittima, occorre provvedere tempestivamente al recupero e al sostegno dei figli.

I sintomi di disagio e la portata traumatica dei vissuti di bambini e adolescenti devono essere adeguatamente elaborati per impedire conseguenze gravi sul loro sviluppo. La priorità è quella di garantire loro un'efficace protezione nell'immediato; ed impedire, per il futuro, che interiorizzino e "tramandino" modelli relazionali violenti, con gravi ripercussioni sulla loro vita di relazione in età adulta (compresa la futura capacità genitoriale).

Il fenomeno della violenza domestica va trattato anche in riferimento al settore dell'istruzione: è fondamentale investire nella formazione degli insegnanti, affinché sviluppino la capacità di intervenire sul piano della comunicazione con bambini e ragazzi, stimolandone maggiormente le competenze emozionali e le abilità "sentimentali". L'obiettivo deve essere quello di offrire una base minima di sostegno a chi riesce a comunicare o denunciare la violenza subita.

Molto spesso, infatti, i bambini esprimono la loro sofferenza e rivelano i loro vissuti dolorosi ad adulti esterni alla famiglia, come educatori e insegnanti, che dovrebbero essere in grado di accogliere le loro richieste di aiuto, implicite ed esplicite, e attivare la rete per intervenire tempestivamente.

3.GLI ASPETTI EMOZIONALI

L'attuale fase storica è caratterizzata da una costante diminuzione di "*riti di passaggio*" dall'adolescenza alla dimensione adulta; cioè di quelle ritualità che marcano evolutivamente i cambiamenti di *status*.

Si assiste, inoltre, a una diluizione di figure funzionalmente adulte con cui operare una adeguata identificazione, cioè attraverso cui attuare quei processi di apprendimento tramite assimilazione, imitazione e modellamento di altri significativi nella costruzione dell'identità, e formare un senso di appartenenza ai gruppi di riferimento (contesti di vita).

Questi due elementi, "riti iniziatici" e fonti di identificazione, sono alla base della naturale conquista della dimensione adulta; essi divengono sempre più sfumati o assenti rendendo più complessa o sospesa tale transizione.

Molti studi, anche di orientamento diverso, riconoscono l'idea dell'esistenza di tre aspetti dimensionali del divenire individuo, sinteticamente definibili in una dimensione "*bambino*", una dimensione "*adulto*" e una dimensione "*genitore*".

Non intendiamo riferirci in questa sede ai concetti, pur utilissimi, di Eric Berne riguardo alla c.d.Analisi Transazionale, ai "giochi" tra le persone e ai "copioni di vita" approfonditi nel suo ben noto "*A che gioco giochiamo*". Preferiamo piuttosto richiamare aspetti interni, di indispensabile maturazione, cronologicamente consequenziali e naturali, che vanno dal "bambino" al "genitore", passando per l'"adulto". Si tratta di una prospettiva e di un approccio notevolmente diversi da quelli di Berne, sia per la tradizione da cui deriva e nei concetti chiave, sia nelle implicazioni applicative.

Il termine 'individuo', nella sua etimologia, significa indiviso, non divisibile, e già in questo si palesa il primo grosso malinteso: noi esseri umani siamo ben lontani dall'essere un'unità e siamo, piuttosto, una

moltitudine da raccordare e centrare in un fulcro. Questa moltitudine, che può anche essere conflittuale, risulta sconosciuta al cosiddetto individuo medio.

In questa folla interna che ci caratterizza, possiamo utilmente individuare nelle personalità, o per meglio dire nelle sub-personalità "bambino", "adulto" e genitore", i principali e più significativi protagonisti della nostra naturale evoluzione durante il ciclo di vita.

Qualunque di queste tre dimensioni intrapsichiche risulti troppo carente o eccessivamente attiva rende la maturazione insufficiente, disfunzionale o schiettamente patologica, determinando difficoltà di adattamento personale con gli ambienti di vita e, inevitabilmente, nelle relazioni interpersonali, familiari, di coppia, amicali, negli ambienti di lavoro e così via.

Nella convinzione di chi scrive, sintetizzare queste tre "personalità" nelle loro caratteristiche funzionali può risultare molto utile al fine di comprendere e analizzare le cause della Violenza Domestica, nonché di eventi estremi come i cosiddetti "femminicidi".

Tali fenomeni stanno conoscendo proprio in questi giorni "… *l'attuazione di nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*".

4.L'UTILITÀ DEL CONCETTO DI SUB-PERSONALITÀ

Durante il ciclo della vita di ognuno, la natura — con la sua saggezza — ha predisposto diversi stadi (o passaggi), per permettere all'individuo di far fronte alle proprie esigenze, nonché alle sfide quotidiane, prevedendo altresì diversi stadi di sviluppo.

Una persona cresciuta in maniera adeguata, nel rispetto cioè delle fasi previste dalla natura, dovrebbe sviluppare nell'ordine queste 3 sub-personalità, ciascuna dotata di una funzionale "immagine di sé" basata su memorie delle esperienze percepite e vissute nei contesti di vita.

Ognuna di esse ha compiti specifici e l'obiettivo è averle tutte e tre a disposizione come repertorio ampio e flessibile che, a seconda della situazione e del contesto, renda disponibile le abilità più adeguate.

Ogni persona, a seconda del contesto di provenienza, dovrebbe essere in grado di usare la subpersonalità più adatta alla situazione.

Tra tutte le specie viventi, il piccolo di uomo è quello che più di ogni altro ha bisogno di un lungo periodo di cura, protezione e accudimento: direttamente o indirettamente *chiede,* non essendo autosufficiente.

Quando queste necessità rischiano di essere frustrate, minacciate o negate, il "bambino"[21] sperimenta la paura e il conseguente tentativo di possesso delle figure di attaccamento; attiva notevoli pretese nei loro confronti e tende a esigere un amore esclusivo, configurando così una relazione sbilanciata verso l'alto di dipendenza dall'altro.

Questa sub-personalità è caratterizzata dalla capacità di giocare e dalla creatività, che vengono estrinsecate quando il contesto risulta adeguato, accogliente e amorevole.

La fase successiva è quella dell'"adulto", sicuramente capace di raggiungere obiettivi sia di realizzazione personale sia di soddisfazione delle proprie necessità.

Tale sub-personalità è caratterizzata da relativa autosufficienza, capacità sia di reperire ciò che l'individuo desidera (o di cui ha bisogno) sia di raggiungere un buon livello di fiducia in sé.

Si tratta in sostanza di una sub-personalità notevolmente auto-centrata e non più dipendente dalla necessità di lamentarsi. Giunto in questa fase, l'individuo cerca soprattutto tra gli adulti suoi pari le fonti del proprio piacere, aspirando a intrecciare relazioni non sbilanciate verso l'alto o il basso, come avviene per le altre due.

L'adulto è capace di gestire la "parte bambina", anche se spesso non è abile nel nutrirla adeguatamente sul piano affettivo ed emozionale, e può dimostrare scarsa empatia verso le proprie emozioni.

Come si diceva in precedenza, attualmente - nel mondo occidentale - scarseggiano quei momenti e quelle esperienza di crescita che agevolino il passaggio dal "bambino" all'"adulto", sia rispetto al guadagnarsi una "muscolatura" adulta, sia al riconoscimento di un nuovo *status* in ambito sociale.

Nel contesto universitario, tanto per citare un esempio, le esperienze di scambio tra paesi attraverso i programmi di studio "Erasmus" possono rappresentare un'occasione di allenamento a cavarsela fuori dal nido familiare; e questo indubbiamente agevola l'emersione delle componenti adulte.

La sub-personalità "genitore" è capace di darsi all'altro, donando le proprie cure e le proprie risorse, anche in termini di tempo. A sua volta può tendere a creare relazioni sbilanciate verso il basso, perché il "genitore" tendenzialmente prova piacere nel farlo, ed è in grado di rinunciare a porzioni di libertà nel mondo esterno realizzandosi pienamente nel proprio fare "genitoriale". Questa "parte" ha bisogno di "prole", non necessariamente biologica, in quanto può trattarsi anche di "figli" su un piano simbolico.

Una reale disponibilità della parte genitoriale in un soggetto (a meno che non si tratti di una parte genitoriale cresciuta in maniera posticcia e compulsiva) emerge dalla precedente adeguata maturazione cronologica e funzionale del "bambino" e poi dell'"adulto": il coronamento di tale susseguirsi funzionale porta all'emersione di un'adeguata parte "genitore".

E' tale in definitiva colui che non ha più necessità di colmarsi di affetto e attenzione, perché ne è già pieno in sé, e quindi è in grado di dare e gode nel farlo. Inoltre, è capace di stare bene pur sottraendo alla propria vita porzioni di libertà esterna.

Ebbene sì, siamo notevolmente complessi, ma la complicazione è un concetto di ordine e grado diverso.

Il discorso potrebbe essere approfondito dando spazio alle componenti neuro-psico-fisiologiche su cui sono basate queste tre parti interne. Anche le ricerche neuropsicologiche recenti evidenziano sempre più che il nostro sistema nervoso è trino: abbiamo tre cervelli con funzioni molto diverse, che "presiedono" a tre menti funzionalmente differenziate. Con terminologie e metafore diverse, la saggezza di tante antiche tradizioni sapienziali, pur geograficamente e culturalmente lontane tra di loro, hanno tutte valorizzato queste diverse componenti di base dell'essere umano (cervelli diversi compresenti all'interno dello stesso individuo che presiedono menti funzionalmente molto differenziate quali veri e propri universi, e crescita per tappe evolutive che attivano "bambino", poi "adulto" e infine "genitore").

In un individuo integrato queste tre parti devono essere relativamente armonizzate, collaborative e comunque disponibili al fine di un adattamento efficace ai vari contesti di vita.

Un altro capitolo è costituito dalle varie coppie che possono formarsi combinando le diverse subpersonalità prevalenti negli individui: ciascuna di esse tende a creare un tipo di relazione, a ritrovarsi in uno spettro di difficoltà e ad attivare certe dinamiche familiari.

Ne deriva che la coppia più funzionale ed efficace è quella "genitore"-"genitore". Attenzione, questo non significa che tali individui debbano necessariamente aver generato una prole: entrambi sono in grado di darsi, di prendersi cura del partner, entrambi hanno superato lo stato adolescenziale o preadolescenziale, in cui ciascuno cerca di farsi dare dall'altro.

Infine, ciascuna di queste componenti o sub-personalità - nel divenire eccessivamente presente nella vita individuale - rischia di degenerare in una nevrosi. È lecito affermare che esista una nevrosi del "bambino", una dell"adulto" e una tipicamente del "genitore". Ciascuna funzione può essere giocata compulsivamente nelle relazioni significative, estrinsecandosi - per esempio - in maniera unicamente imitativa, come può avvenire nel caso di un bambino adultizzato o di un genitore che si occupi in maniera esclusiva del benessere materiale della prole, ritenendo erroneamente che in questo si esaurisca il ruolo parentale, senza essere capace di occuparsi degli aspetti affettivi e relazionali.

A tale proposito è interessante fare una citazione. Il poeta Rumi, alla domanda di un discepolo che gli chiedeva cos'è un veleno, rispose: "Un veleno è tutto ciò che eccede le tue necessità. Può essere potere, ricchezza, desiderio, ego, avidità, pigrizia, amore, ambizione, odio o qualsiasi cosa".

Utilizzando le metafore precedenti, potremmo dire che gli uomini — quando agiscono violenza all'interno della coppia, spesso coinvolgendo anche i figli — puniscono la partner-"madre", e con essa i figli-"fratellini", privandoli a loro volta della madre, o eliminandoli direttamente, come a dire 'Se la "mamma" non posso controllarla e averla tutta per me, neanche voi l'avrete'.

Questi uomini-"bambini" vivono l'esito di un insufficiente sviluppo, un vero e proprio blocco evolutivo. Per comprendere appieno questi fenomeni, perlomeno sotto l'aspetto psicologico e sociale, occorre prendere in considerazione la dinamica. Nella relazione, *anche* la partner concorre - per motivi di varia natura - ad alimentare un rapporto disfunzionale, in quanto spesso non è consapevole della

violenza che subisce (e delle miriadi di conseguenza che possono derivarne). Spesso si tratta di persone con gravi carenze sul piano dell'autostima e dell'autonomia emotiva, così come per altri versi ne risulta carente il partner.

Parliamo di un terreno complesso, multifattoriale nelle cause e multilivello nei possibili interventi.

Di qui la necessità — direi impellente — di trovare, anche e soprattutto sul piano culturale, strumenti efficaci che consentano di accogliere, valorizzare e integrare le differenze, le diversità e la complessità di ogni individuo, in particolare per chi deve occuparsi di questi fenomeni.

È un universo, quello del "diverso" - potremmo dire delle polarità, degli opposti, del *maschile* e del *femminile* - che si affaccia con prepotenza alla nostra coscienza: dentro di noi, ai confini della nostra stessa interiorità. Ciò rappresenta una sfida rischiosa per i nostri schemi consolidati, per le nostre zone di confort, per i nostri riferimenti culturali, che ci impone la necessità di elaborare un nuovo pensiero, sicuramente più aperto, creativo, ma anche più ricco e articolato.

POSSIBILITÀ DI INTERVENTO

In una coppia in cui uno o entrambi i partner non hanno avuto occasione di sperimentare "riti di passaggio", oppure non hanno avuto modelli sani da cui attingere nei contesti di vita, possono verificarsi disfunzioni in grado di generare reazioni violente o estreme. Dei due partner, l'uno si mostra aggressivo, l'altro invece è la vittima che "accetta" passivamente i comportamenti violenti perché non è capace di difendersi o, peggio ancora, perché non si sente in diritto di farlo, oppure non possiede idonei strumenti. Senza averne alcuna consapevolezza, finisce con lo stringere un rapporto di alleanza collusiva con l'aggressore.

In un nucleo familiare in cui gli adulti/genitori manifestano dinamiche violente in presenza dei figli, si evince una carenza profonda delle capacità adulte, in generale, e genitoriali in particolare. Assumere comportamenti violenti nonostante la presenza dei figli denota una mancanza di cura e di tutela, con grave pregiudizio per lo sviluppo della prole, soprattutto se minori. Questi a loro volta sono privati dei loro "riti di passaggio", anche per la mancanza di fonti salutari di identificazione.

Per quanto attiene alle modalità di intervento, è necessario creare percorsi integrati fra Istituzioni e Servizi, onde favorire un reale contrasto al fenomeno della violenza domestica; e, soprattutto, sollecitare percorsi di recupero degli uomini maltrattanti e delle donne maltrattate. Tutto questo risulta fondamentale affinché il cambiamento sia davvero condiviso e, dunque, efficace.

Al momento la maggior parte dei servizi e delle Istituzioni preposte all'intervento in caso di violenza domestica, agisce solo per quanto di propria competenza, a volte senza essere nemmeno a conoscenza dell'operato altrui. Questo purtroppo contribuisce a vanificare alcuni interventi. A ciò si aggiunge il dato che l'impiego di "lingue" differenti non solo per formazione e percorsi diversi ma per le differenze di cui sopra, non funzionano da arricchimento ma diventano una complicazione, perché non riconosciute né adeguatamente valorizzate e flessibilizzate: un po', cioè, come accade nelle coppie disfunzionali.

A parere di chi scrive, occorrerebbe organizzare percorsi di formazione che vedano coinvolti tutti i professionisti delle "rete", vale a dire tutti coloro che si trovano a fronteggiare l'emergenza dei maltrattamenti in ambito domestico. L'obiettivo è quello di fare in modo che ogni operatore possa conoscere le altrui modalità di prevenzione e di intervento, nonché le specifiche competenze di ciascuna istituzione e di ciascun servizio coinvolto nella rete. In poche parole, ognuno dovrebbe sapere *chi fa cosa, come e quando.*

In questo modo, essendo a conoscenza delle proprie e altrui possibilità di azione, il singolo operatore sarà in grado di rendere davvero efficace il proprio intervento in favore della tutela delle vittime. È necessario costruire una rete professionalmente competente[22] (scuola, servizi, forze dell'ordine, magistratura), fatta di professionisti in grado di riconoscere il disagio e di attivare tempestivamente tutte le misure necessarie a fermare la violenza, tenendo ovviamente conto delle singole situazioni.

Pensiamo, per esempio, ai corsi pre-matrimoniali attivati all'interno di contesti religiosi: pur molto utile l'idea, sarebbe opportuno che ai frequentatori di questi corsi venisse proposta una formazione più laica, meno improntata al rigido rispetto dei dogmi, con un'attenzione agli aspetti di dialettica natura-cultura, che potrebbe attivare maggiormente anche il senso di responsabilità individuale, attraverso una maggiore comprensione della propria ed altrui articolata complessità. Non dimentichiamo infatti che, nell'essere umano, devono coesistere un cervello istintuale e rettiliano, uno mammifero-sociale e uno analitico-razionale (tipicamente dell'uomo). L'obiettivo è cercare (e sollecitare) una forma di collaborazione, in modo che ognuno possa relazionarsi all'altro con la stessa complessità di base, ma con combinazioni diverse delle componenti.

In obbedienza alle sfide della modernità, occorrono risorse che rispondano in un modo più funzionale alle necessità delle nuove coppie e delle nuove famiglie, per certi versi più "fragili" e disorientate rispetto al passato. Tali risorse già esistono dentro di noi, come una sorta di patrimonio e di memoria genetica.

Lungi dal proporre semplicisticamente un approccio di tipo psicologistico, è un dato di fatto che normalmente non vi sono disponibili strumenti (apprendimenti, scuole, contesti ecc.) capaci di supportarci sul piano emozionale e "sentimentale", e su quello della ricerca di legami relazionali e profondi (se non attingendo agli stimoli più o meno casuali e agli insegnamenti ricevuti prima all'interno della famiglia e, poi, negli altri nostri contesti di vita).

Moccia Gioacchino, psicologo-psicoterapeuta, ipnologo clinico e mediatore familiare, per più di un decennio magistrato onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, e come mediatore familiare nei contesti pubblici.

Impegnato prevalentemente nella professione privata, si occupa di divulgazione e formazione negli ambiti della crescita professionale e personale.

Per ulteriori articoli ed approfondimenti: www.psicologogioacchinoMoccia.com

Daniela Maccariello, assistente sociale presso il Comune di Afragola NA, referente per il comune di Afragola nel Servizio Affido e Adozione dell'Ambito Territoriale N.19, referente per il Comune di Afragola nel GIL4, mediatore sistemico relazionale.

Fonti: www. unife. it/ letterefilo sofia/filo, e dui insegnamentiIpsicologia_sociale / materiale-didattico / a-a-2018 - 2019/ violenza-assistita/ Gloria%20Soavi%20-%20La%20tutela%20dei%20hambini-%20articolo%202014.pdf - www. iusinitinere. it/ il-codice-rosso-e-legge-la-disciplina-della-tutelapenale-delle-vittime-di-violenza-domesticwww.treccani.it/ enciclopedia/'genitorialita_f/o28 Universo-del-Corpo%29 / www.genitorialita.it > documenti > le-funzioni-della-genitorialit wwwpsicologogioacchinomoccia. Com Moccia G. - *'Tra rombelico e il cuore: 2attivazione delle funzioni familiari nel processo di mediazione con la coppia",* in "Lex et Jus - @Rivista Giuridica periodica specializzata di dottrina e giurisprudenza di diritto di famiglia e diritto minorile, n. 1, 2019. MOCCIA G. — *L\'adolescenza: la conquista dello spazio,* (IN: *"Le voci dell'adolescenza"* A CURA DI L. BALDASCINI, F.ANGELI, MILANO, 1995)

nota 21 I termini "bambino", "adulto" e "genitore" - nel loro essere sempre virgolettati - alludono sia all'essere sub-personalità sia a fasi dello sviluppo, così come a individui concreti nei vari momenti del ciclo di vita. Nell'intento di chi scrive, risulta facile orientarsi in questi significati plurimi attraverso il riferimento alle caratteristiche di ogni momento evolutivo e delle eventuali carenze che lì possono presentar

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

SERVIZI SOCIALI

I SERVIZI SOCIALI NEL PROCESSO MINORILE

La segnalazione, la denuncia e l'indagine dei servizi sociali.

PER ATTENZIONARE SITUAZIONI

CHE RICHIEDONO UN PROVVEDIMENTO DI PROTEZIONE DEL MINORE.

a cura di Angela D'Addio, *Assistente Sociale Comune di Napoli*

SOMMARIO:

1. CENNI STORICI
2. CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO TRA MAGISTRATURA MINORILE E SERVIZIO SOCIALE;
3. LE POSSIBILI RELAZIONI TRA MAGISTRATURA MINORILE E SERVIZIO SOCIALE.
4. LA SEGNALAZIONE E LA DENUNCIA.
5. PROFILO E CONTENUTI DELL'INDAGINE SOCIALE
6. CONCLUSIONI.

1.CENNI STORICI

In virtù del loro ruolo istituzionale, i servizi sociali sono riconosciuti quali interlocutori privilegiati della Autorità Giudiziaria; e l'origine di questo rapporto si rinviene fin dai primi decenni del '900.

I primi esempi risalgono infatti alla disciplina dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, un ente pubblico che prevedeva - fra gli altri - l'obbligo delle assistenti sociali di riferire in merito a situazioni bisognose, per la loro criticità, dell'intervento di un giudice.

Un comitato interno dell'ONMI apriva dunque un'inchiesta dietro segnalazione dei servizi sociali e, ricorrendone i presupposti, provvedeva a informare il Procuratore del Re oppure si rivolgeva al Presidente del Tribunale, per ottenere la dichiarazione di perdita dei diritti di patria potestà o di tutela sui minori (R.D.N. 718/1926 ex articoli 171 e 182).

Successivamente le prime assistenti sociali dipendenti dallo Stato vengono inquadrate nell'ambito dei Centri di rieducazione per minori, previsti dalla L.1404/1934, istitutiva del Tribunale per i Minorenni, e disciplinati con la L.1085/1962. L'articolo 2 di quest'ultima legge prevede che gli uffici del servizio sociale per i minorenni "*svolgono in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorità giudiziaria*

inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa".

Con il DPR. 616/1977 sul decentramento amministrativo, la funzione assistenziale - definita di "beneficenza pubblica" - passa dalla competenza dello Stato a quella degli Enti Locali e, in particolare, dei Comuni. Secondo l'art. 23, sono ricompresi in quest'ambito *"gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile"*.

In virtù di tale normativa i Tribunali per i Minorenni, nella materia civile e amministrativa, sono chiamati ad avvalersi dei servizi sociali comunali anziché rivolgersi agli organi del Ministero di Grazia e Giustizia.

Questo nuovo orientamento offre una prima grande spinta alla politica di valorizzazione delle Autonomie Locali e di attuazione del principio di sussidiarietà verticale, nel presupposto che l'Ente territoriale, per la sua vicinanza alle persone, sia il soggetto istituzionale più capace di comprendere i bisogni del territorio e di elaborare progettualità e strategie di intervento, grazie allo sfruttamento delle stesse risorse territoriali.

Alcune competenze di carattere residuale restano in capo alle Province, alle quali sono trasferite le funzioni dell'ONMI.

Solo con la legge quadro dei servizi sociali, L.328/2000 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)*, viene sancito in via definitiva che "*le funzioni amministrative in materia di servizi sociali e il compito precipuo dell'erogazione dei relativi servizi fanno capo ai Comuni".* Anche se la predetta legge non soddisfa pienamente sul piano della tutela dei diritti dei minori, poiché si limita a citare solo alcune funzioni e a richiamare le disposizioni normative a cui devono ispirarsi gli interventi di tutela, di fatto conferisce ai servizi sociali un ruolo centrale nel processo minorile. Tale legge, inoltre, ha il merito indiscusso di valorizzare il *sistema integrato dei servizi.*

Nel corso degli anni si sono succedute altre leggi che hanno regolato, integrato e ampliato il sistema di collaborazione tra la Magistratura minorile e i servizi sociali, contribuendo a definire sia la cornice istituzionale in cui entrambi i soggetti si muovono sia la tipologia dei servizi chiamati in causa. Possiamo citare alcuni di questi interventi normativi: la *riforma del diritto di famiglia*, L.151/1975, che sancisce il passaggio di poteri e competenze dal Giudice Tutelare al Tribunale per i Minorenni; la L.54/2006 recante *"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";* la *riforma della filiazione* attuatasi grazie alla L.219/2012; la legge istitutiva dei Consultori familiari (L. 405/1975), tenuti alla *"assistenza psicologica e sociale…anche in ordine alla problematica minorile";* la legge sull'affido e sull'adozione, L. 184/1983 modificata dalla L.149/2001, a norma della quale il giudice può disporre, tramite "*i servizi locali*", accertamenti sulle condizioni giuridiche e sull'ambiente di vita del minore. Pensiamo anche ai *procedimenti de potestate a tutela dei minori, ex* articoli 330-333-336 del Codice Civile; e, infine, alle previsioni dell'articolo 68 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale *"nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, il giudice può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo"*. Come si vede tutte queste novelle, e i relativi conseguenti interventi, riconoscono l'importanza dei servizi sociali e di una dialogo costante tra questi e l'Autorità Giudiziaria.

2. Caratteristiche del rapporto tra Magistratura minorile e servizio sociale.

La collaborazione con l'Autorità Giudiziaria fa capo a tutti *i servizi territoriali*: non solo quindi ai servizi sociali comunali, ma anche a quelli di carattere sanitario come i consultori, i centri di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, i centri di riabilitazione. Questo dato non è certo irrilevante, considerando che le diverse istituzioni locali offrono servizi specifici e mettono a disposizione dell'Autorità figure professionali con differenti specializzazioni, come lo psicologo, il neuropsichiatra infantile o il medico psichiatra: profili, questi ultimi, non presenti nelle piante organiche dei Comuni bensì in quelli delle Aziende Sanitarie Locali, con cui i servizi comunali lavorano simbioticamente.

I servizi territoriali sono altresì chiamati a collaborare con il Ministero di Grazia e Giustizia per quanto attiene ai procedimenti di natura penale. Pensiamo infatti al principio posto dall'articolo 6 DPR. 448/1988, che afferma quanto segue *"in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale... dei servizi di assistenza istituiti dagli Enti Locali"*.

Un ruolo importante viene riconosciuto anche alle Agenzie Educative e al Terzo e Quarto settore, che possono collaborare attivamente con la giustizia nella gestione di situazioni delicate e complesse riguardanti soggetti minorenni. In questi casi la collaborazione viene attuata attraverso i servizi sociali dei Comuni, singoli o associati, titolari delle funzioni di tutela dei minori.

Un aspetto fondamentale della collaborazione tra Magistratura minorile e servizi territoriali è rappresentato dalla autonomia. Gli operatori dei servizi, infatti, esercitano le proprie funzioni mantenendo piena *autonomia professionale*, secondo i regolamenti degli Enti da cui dipendono. All'uopo conviene citare l'articolo 1 comma a. della L.84/1993, che ha ordinato la professione di Assistente Sociale: *"L'A.S. opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio..."*

Le funzioni del servizio sociale sono, dunque, indipendenti dall'esistenza di un intervento giudiziario in atto. Esse rientrano in un quadro più ampio di impegno dello Stato in favore dei soggetti più deboli e rispondono a una finalità di promozione dei diritti dell'infanzia, affinché questi non siano solo formalmente enunciati, ma anche concretamente goduti e rispettati da tutti.

Ai servizi non compete soltanto un'azione riparativa, di trattamento e/o di cura, nel momento patologico della violazione dei diritti, ma anche una fondamentale funzione di prevenzione e di promozione, per sviluppare condizioni sociali che consentano lo sviluppo armonico dell'identità del soggetto in età evolutiva e per concorrere al suo benessere psico-fisico.

A tale competenza si affianca la *collaborazione con il giudice minorile*, che può esplicarsi in diverse *funzioni e compiti* strettamente connessi fra loro:

- funzione di *vigilanza* sulle realtà sociali, che può sfociare nella segnalazione all'Autorità Giudiziaria delle situazioni di rischio o di pregiudizio per un minore;
- funzione di *informazione* del Giudice, che deve essere messo al corrente delle condizioni di vita del minore e del suo contesto familiare e sociale;

- funzione di *progetto,* ovvero di elaborazione delle strategie di intervento, in relazione alle esigenze del minore e alle risorse disponibili;
- funzione *di sostegno e di accompagnamento* per la realizzazione di tali strategie;
- funzione di *controllo* sulla esecuzione dei provvedimenti del giudice.

Come si evince da quanto appena detto, l'attività di relazione al Tribunale per i Minorenni, definita burocraticamente come attività di mero monitoraggio delle situazioni a rischio, non può essere disgiunta da una concreta opera di sostegno e tutela di soggetti deboli che vivano in condizioni di disagio o pregiudizio.
Una criticità in tema di autonomia tecnico-professionale e di giudizio nell'ambito della collaborazione con la Magistratura minorile, è rappresentata dal rapporto con gli Enti di appartenenza. Se è vero, infatti, che l'autonomia riconosciuta dalla legge rende l'intervento del servizio sociale indipendente e dunque avulso da tutte le possibili pressioni e condizionamenti esterni, è altrettanto vero che esistono vincoli imposti dal contesto lavorativo (istituzionale e organizzativo) in cui l'operatore è inserito. L'Ente, al quale egli afferisce in qualità di dipendente, può per esempio individuare come prioritari altri servizi, tra quelli offerti alla popolazione. La criticità aumenta in situazioni di carenza di risorse e di organico. Spesso a un solo assistente sociale sono affidati compiti molto gravosi, a volte anche esorbitanti dalle proprie specifiche funzioni (di natura informativa, valutativa, terapeutica, riabilitativa).

L'assistente sociale non è un supereroe munito di poteri magici, ma un professionista che – in virtù delle sue competenze – osserva e analizza una situazione problematica; e, sulla base della sua ponderata analisi, cerca di attivarsi per porvi rimedio, coniugando nel miglior modo possibile il proprio operato con quello del giudice minorile.

Nel delicato settore della tutela dei minori, è sempre auspicabile il lavoro di equipe multi-professionali, formate da più operatori, portatori di diverse professionalità e specializzati rispetto a singole problematiche. Il lavoro d'equipe rappresenta una grande risorsa, essendo lo strumento più efficace per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell'ottica di un approccio globale alla problematica. Ognuno dei professionisti coinvolti offre il suo contributo alla realizzazione di un progetto complessivo di tutela, elaborato nel contesto territoriale di riferimento. Il lavoro di equipe inoltre sostiene e protegge l'operatore da eventuali rischi di isolamento e di burnout professionale.

Nell'attività di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, il ruolo svolto dai servizi sociali è di tipo tecnico-professionale, non decisionale.

La L.84/1993 all'articolo 1 comma b. recita "*nella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, l'attività della A.S. ha esclusivamente funzione tecnico-professionale*".

Tale attività è indispensabile sia nelle *fasi di istruttoria dei procedimenti* (accertamenti, indagini socio-ambientali e approfondimenti), sia in quelle di *esecuzione dei provvedimenti adottati* (mantenendo i contatti con i minori e le famiglie e vigilando sul buon andamento dei progetti di tutela). E' per questo motivo che i servizi sociali locali sono ritenuti una sorta di prolungamento sul territorio dell'Autorità Giudiziaria.
In entrambe le fasi del processo minorile, il servizio sociale veicola importanti informazioni (selezionate e sintetizzate), che diversamente non potrebbero giungere all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria:

informazioni facoltative e *non vincolanti*, che possono orientare e aiutare il giudice nelle decisioni, ma certo non lo vincolano nella fase di adozione di provvedimenti.

Nella fase istruttoria e in quella di esecuzione dei provvedimenti si delinea spesso un apparente *conflitto tra la funzione di sostegno e quella di controllo,* soprattutto nell'ambito della tutela minorile.

La dimensione del controllo, che pone i soggetti in una condizione di sbilanciamento di potere, può causare problemi nella relazione con l'utenza. In realtà il ruolo professionale dell'Assistente Sociale racchiude già nella sua natura le dimensioni di aiuto e controllo, che insieme costituiscono la componente essenziale alla base del cambiamento. Ecco perché ho parlato di 'apparente' conflitto: esso è superabile semplicemente chiarendo fin da subito il proprio ruolo e gli obblighi che ne derivano. Mi riferisco anche ai rapporti con l'utenza (e non solo a quelli con gli operatori giuridici): le persone devono sapere chi è il professionista che hanno davanti, in che consiste il suo lavoro e – di conseguenza – cosa è tenuto a riferire all'Autorità Giudiziaria. La fiducia deve porsi al centro della relazione di contatto e di aiuto.

L'assistente sociale non può e non deve realizzare un controllo di tipo repressivo o persecutorio. Il suo compito è anche quello di aiutare i soggetti a comprendere che le prescrizioni, eventualmente imposte dal Magistrato, rappresentano un'opportunità di cambiamento per la propria vita e per il proprio benessere.

3. Le possibili relazioni tra magistratura minorile e servizio sociale.

Nella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, in cui rientrano le figure sia dei Magistrati giudicanti sia di quelli inquirenti (Pubblico ministero), si distinguono sostanzialmente due aree di intervento: relazioni per atti obbligati e relazioni per atti facoltativi.

Nel primo caso i servizi:

1. rispondono attraverso relazioni sul minore o indagini socio-ambientali a tutte le richieste fatte dal Magistrato nell'ambito dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, dei procedimenti civili contenziosi, dei procedimenti di adottabilità (Ads), di adozione nazionale e internazionale, di affidamento familiare, dei procedimenti amministrativi e penali;
2. relazionano ogni 3-6 mesi sui minori, italiani o stranieri, collocati in regime di affidamento (affido familiare o in Comunità) al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (al primo se trattasi di affidamento consensuale, al secondo se giudiziale). Il termine di 3-6 mesi può essere anticipato se si tratta di comunicazioni urgenti;
3. segnalano al Pubblico Ministeri della Procura per i Minorenni:
    1. i casi di presumibile abbandono del minore sotto il profilo materiale e morale (L.184/1983 articolo 9 comma 1);
    2. l'intervento a favore di un minore a norma dell'articolo 403 del Codice Civile;
    3. la conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, tra cui quelli commessi da soggetti adulti o da minorenni anche a danno di un minore (ex L.269/1998 - RDL n. 1404/1934 articolo 25 bis comma 1);
    4. la necessità di prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito oppure di anticiparne la cessazione (L.184/1983 articolo 4

comma 5).

L'obbligo delle segnalazioni di cui ai punti a) b) c) sarà approfondito nel paragrafo 4.
Se chiamati o convocati, i servizi sociali hanno l'obbligo di comparire davanti al Magistrato (minorile e del Tribunale Ordinario) per rispondere in merito a fatti di loro conoscenza, sia pure nei limiti del segreto professionale e del rispetto della privacy (D.LGS n. 196/2003).
Nel caso di *atti facoltativi* i servizi :

I) segnalano al Pubblico Ministero della Procura per Minorenni le situazioni a rischio che esigono un azione di protezione mediante un intervento sulla potestà dei genitori, secondo il dovere di vigilanza sulle realtà sociali (ex dpr 616/77, L. 328/2000 e l. 216/91 articolo 1 comma 2). Queste segnalazioni sono facoltative perché hanno luogo non al manifestarsi di una condizione oggettiva (es. conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio), ma per una valutazione discrezionale del servizio;
II) segnalano al Tribunale Ordinario i casi in cui siano presenti, da parte degli adulti, comportamenti che fanno sospettare la commissione (attuale o pregressa) di reati a danno di soggetti minorenni;
III) possono inviare ogni altra segnalazione o comunicazione, che a loro parere sia di interesse per l'Autorità Giudiziaria, pur senza previsione di legge (ad esempio per l'applicazione dell'ex articolo 403 del Codice Civile).

Quando si parla di *interventi di protezione dei minori* da parte dell'Autorità Giudiziaria, suole farsi riferimento nella maggior parte dei casi ai procedimenti aventi ad oggetto la potestà dei genitori e la necessità di assumere provvedimenti ai sensi dell'articolo 330 e ss. c.c. relativi alla sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale.
L'articolo 336 del Codice Civile non prevede però che i servizi sociali siano legittimati ad agire. Le segnalazioni infatti devono essere indirizzate alla Procura della Repubblica per i Minorenni, che ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza (articolo 73 dell'Ordinamento Giudiziario e articolo 336 del Codice Civile).
Parte della dottrina ritiene opportuna l'attribuzione della legittimazione attiva anche ai servizi, invocando il "*principio del giusto processo e della salvaguardia dell'interesse superiore del minore*": il ruolo dei servizi infatti sembra il più adatto a garantire la parità rispetto agli altri soggetti privati (genitori e avvocati dei genitori) e, al contempo, la terzietà del giudice.
Ove la segnalazione venga erroneamente indirizzata al Tribunale per i Minorenni, questo deve trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per i Minorenni, salvo che non ritenga di assumere un provvedimento in via d'urgenza.

In altri casi, invece, le segnalazioni vanno fatte al Giudice del Tribunale per i Minorenni o al Giudice Tutelare.
Si possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni i casi di assoluta urgenza in cui bisogna assumere un provvedimento immediato nello spazio di poche ore, ai sensi dell'articolo 336 comma 3 del Codice Civile. Questa possibilità deriva dal fatto che il Tribunale per i Minorenni è titolato a procedere d'ufficio, quindi senza previa segnalazione da parte del P.M. (al quale, come abbiamo detto, vanno fatte le comunicazioni nei casi ordinari).

Se il Tribunale per i Minorenni ritiene che non sussista il requisito della massima urgenza, la segnalazione viene comunque rinviata al Procuratore della Repubblica per i Minorenni affinché compia le opportune valutazioni.
Dopo l'entrata in vigore della L.149/2001, il Tribunale per i Minorenni non può, invece, procedere d'ufficio all'apertura dei procedimenti volti ad accertare lo stato di abbandono di un minore.

Vanno segnalati al Giudice Tutelare (e non alla Procura della Repubblica per i minorenni):

- i casi in cui entrambi i genitori siano deceduti o assenti o impediti o interdetti, per l'apertura di una tutela e per i provvedimenti urgenti *ex* articolo 361 del Codice Civile. A questa segnalazione se ne affianca di solito un'altra indirizzata alla Procura per i Minorenni. In tale casistica rientravano fino al 2017 anche i casi dei minori stranieri non accompagnati, che si trovano sul nostro territorio senza genitori o adulti di riferimento e privi di assistenza. Con la L. 47/2017 la competenza in merito alla apertura della tutela in favore dei suddetti minori è passata al Tribunale per i Minorenni;
- gli affidamenti familiari consensuali, affinché il Giudice Tutelare li renda esecutivi con decreto (L.184/1983 articolo 4), mentre per i loro rinnovi – in caso di superamento del periodo complessivo di 24 mesi – è necessaria la segnalazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni, inviandone contestualmente copia anche al Giudice Tutelare;
- i casi in cui occorre una autorizzazione per il rilascio del passaporto o della carta valida per l'espatrio;
- le interruzioni volontarie della gravidanza di minorenne, quando i genitori o un genitore non diano il loro consenso o la minorenne desidera che non siano informati;
- i casi di conflittualità fra i genitori per l'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale riguardo all'esercizio della potestà (articoli 337 del Codice Civile).

Se nella collaborazione con la Magistratura minorile sono coinvolti altri Enti, i servizi sociali hanno facoltà di interfacciarsi con questi per chiedere, fornire o ricevere informazioni.

Nello scambio di tali informazioni, allorquando risultino necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali preposte, non ci sono limiti legati alla tutela della privacy (D.LGS n.196/2003).

4.LA SEGNALAZIONE E LA DENUNCIA.

Un approfondimento particolare merita il tema della segnalazione e della denuncia, da parte dei servizi sociali, per richiamare l'attenzione su quelle situazioni che richiedono un provvedimento di protezione del minore.

In *ambito penalistico*, sussiste un vero e proprio *obbligo di denuncia* all'Autorità Giudiziaria dei reati di cui gli assistenti sociali siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Si applicano in questi casi i seguenti articoli:
-articolo 358 del Codice Penale "*agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio";*
-articoli 361 - 362 del Codice Penale *"il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'A.G. un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle*

sue funzioni, è punito con la pena della multa o della reclusione";

-articolo 331 del Codice di Procedura Penale: *"I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito".*

Con tali disposizioni ben si coniuga il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale che, al Tit. III Capo I punto 14 (Responsabilità della A.S. nei confronti dell'Utente), così recita *"L'Assistente Sociale deve salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci, e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'Autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti".*

In *ambito civilistico* invece i servizi sociali hanno la semplice *facoltà di segnalare* al Tribunale per i Minorenni o al Giudice Tutelare le situazioni che possano richiedere un provvedimento giudiziario.

Tuttavia anche in tale ambito può essere previsto un obbligo di denuncia.

L'articolo 9 della L. 184/1983 sull'adozione, come novellata dalla L. 149/2001, prevede l'obbligo di segnalare al P.M. una situazione di abbandono: *"I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio".*

Rientrano nella categoria dei pubblici ufficiali i Carabinieri e gli Agenti di Polizia (che intervengono per esempio durante una furibonda lite familiare, avvenuta in presenza di minori), il personale ospedaliero e in particolare i pediatri (che riscontrano lesioni riconducibili a percosse o abusi sessuali su minori), i dirigenti scolastici e gli insegnanti che raccolgono da parte degli allievi dichiarazioni riguardanti percosse o abusi sessuali, gli operatori dei servizi sociali territoriali socio-assistenziali e sanitari.

Ancora l'art. 403 del Codice Civile prevede "*l'ipotesi dell'intervento urgente della pubblica autorità* (autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali, servizi sanitari ecc.) *nei casi in cui un minorenne sia moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione".* In questi casi la pubblica autorità *"colloca il minore in luogo sicuro sino a quando si possa prevedere in modo definitivo alla sua protezione".* Ne derivano quindi non solo un obbligo di immediata segnalazione al P.M., ma anche l'attivazione della Autorità Giudiziaria volta a promuovere un procedimento per l'adozione dei provvedimenti più opportuni per la tutela del minore.

Infine, l'articolo 25 bis R.D.L. 1404/1934 - introdotto dalla L.269/1998 in tema di sfruttamento sessuale dei minori - prevede l'obbligo di segnalazione al P.M. da parte dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio che abbiano notizia di un minore italiano o straniero coinvolto in attività criminose o vittima di reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio di esseri umani.

Negli altri casi, come già evidenziato, la segnalazione è facoltativa e rientra nell'ambito di quel potere discrezionale che spetta agli organi della Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni.

I servizi sociali hanno - per mandato professionale - propri doveri e compiti di intervento rispetto a situazioni di rischio, pregiudizio o disagio per un minore. In presenza di simili situazioni, sono tenuti ad attivarsi autonomamente per analizzare il caso nonché progettare e porre in essere tutte le forme

possibili di trattamento.

Qualora l'azione di intervento risulti insufficiente, per l'indisponibilità dei soggetti a collaborare o comunque ogni qual volta si renda necessario un intervento più incisivo, i servizi possono rivolgersi alla Magistratura minorile. L'efficacia dell'intervento giudiziale è strettamente connessa alla *tempestività della segnalazione* da parte dei servizi. Il ricorso al Giudice non deve essere inteso come ultima *ratio*, ma come strumento utile alla tutela del minore. Ed è proprio la volontà di perseguire questo comune obiettivo che si pone alla base della collaborazione tra servizi sociali e Autorità Giudiziaria.

5. PROFILO E CONTENUTI DELL'INDAGINE SOCIALE.

Il *contenuto* delle indagini richieste ai servizi sociali cambia a seconda della *tipologia di procedimento* dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di un procedimento per autorizzazione alle nozze dei minorenni (articolo 84 del Codice Civile) i servizi sociali hanno il compito di valutare la maturità dei nubendi e la consapevolezza della scelta coniugale; in caso di autorizzazione all'I.V.G. di una minorenne (L.194/1978), la richiesta del Giudice Tutelare mira a conoscere la situazione esistenziale della ragazza, nonché le dinamiche familiari e i rapporti sociali che caratterizzano il suo vissuto. L'obiettivo finale è valutare se sussistano le condizioni necessarie per portare a termine la gravidanza o se sia opportuno autorizzarne l'interruzione.

Nei procedimenti di autorizzazione alla permanenza in Italia dei genitori di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione (TU n.286/1998 articolo 31), i servizi sociali sono chiamati ad accertare le condizioni di vita del minore e della sua famiglia sotto il profilo ambientale, economico e sociale, del reale radicamento sul territorio e dell'integrazione nella comunità locale di riferimento.

Nei procedimenti di adozione nazionale e internazionale (L. 184/1983 - L. 476/1998), ai servizi sociali viene richiesto di svolgere una approfondita analisi psico-sociale sulla coppia aspirante all'adozione sotto il profilo personale, familiare, sociale ed economico, sulle motivazioni consce e inconsce della richiesta di adozione, sulle aspettative, la consapevolezza delle difficoltà e delle problematiche connesse al percorso adottivo, la disponibilità e capacità di affrontarle. Oltre a svolgere questa delicata attività di indagine, i servizi sociali hanno altresì l'obbligo di informare gli aspiranti genitori sulle modalità dell'adozione e sull'esistenza di forme alternative di solidarietà nei confronti dei minori a rischio (affido familiare, adozione mite ecc.). Inoltre i servizi sociali devono sempre essere presenti e accompagnare la futura coppia adottante in tutte le fasi del procedimento, con particolare riguardo al collocamento e affidamento preadottivo.

L'intervento dei servizi sociali è richiesto soprattutto nei procedimenti in materia di potestà genitoriale (articoli 330, 333 e 336 del Codice Civile). Parliamo di un ambito in cui la collaborazione con la Magistratura minorile è più che mai necessaria. Ciò che si chiede ai servizi sociali infatti non è soltanto fotografare la situazione esistente, le condizioni di vita del minore e il suo ambiente, ma anche formulare un'ipotesi e un progetto di intervento, che verosimilmente saranno gli stessi servizi a porre in atto.

Un altro settore in cui la suddetta collaborazione si esprime al meglio è quello relativo alla separazione e al divorzio, con conseguente regolamentazione sia dell'affidamento dei figli, soprattutto in presenza di

una situazione conflittuale, sia dell'esercizio della potestà da parte dei genitori naturali non conviventi (articoli 155 e 317 bis del Codice Civile, L.898/1970, L.54/2006, D.LGS n.154/2013). La normativa attualmente vigente prevede che, nella decisione relativa all'affidamento dei figli, il Giudice debba tener conto in via esclusiva del superiore interesse morale e materiale della prole. Tale interesse richiede l'uso di saperi e conoscenze che, per formazione, un Giudice non possiede. Di qui la necessità di rivolgersi ai servizi sociali, chiamati ad esplorare l'ambiente familiare, la qualità dei rapporti e le dinamiche relazionali tra genitori e figli, al fine di evidenziare quale sia la situazione ottimale per salvaguardare il sereno sviluppo del minore ed evitare l'interruzione dei processi affettivi ed educativi.

Nei procedimenti amministrativi (RDL.1404/1934 articolo 25) in cui il Tribunale per i Minorenni è chiamato ad adottare misure di carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta e di carattere (affidamento del minore al servizio sociale, collocamento in comunità educativa), i servizi sociali hanno il compito, durante la fase istruttoria, di esplorare il contesto di vita del minore, raccogliendo informazioni sui comportamenti tenuti, la frequenza scolastica, la condotta dei genitori, le modalità educative e, non da ultime, le condizioni economiche.

Come si evince da quanto fin qui evidenziato, ogni indagine o inchiesta sociale ha un preciso ambito e obbedisce allo scopo di fornire al Giudice le informazioni necessarie per fondare la sua decisione. Sugli aspetti della vita privata, che esulino dall'oggetto del procedimento, l'operatore è tenuto a rispettare il diritto alla riservatezza.

A seconda del tipo di indagine, il Giudice ha facoltà di scegliere il servizio sociale territoriale assistenziale o sanitario a cui rivolgersi, sulla base delle professionalità messe a disposizione e di cui intende avvalersi.

In materia di tutela minorile (e tenendo sempre presente il principio del *"superiore interesse del minore"*), ogni indagine deve focalizzarsi sul bambino o ragazzo coinvolto nella vicenda, sui suoi bisogni e - in particolare - i suoi problemi. Gli adulti entrano nell'indagine solo se ed in quanto interagiscano con il minore. Se oggetto dell'indagine sono le persone e non le cose, la relazione dei servizi non può limitarsi a una mera descrizione degli elementi di fatto (es. l'ambiente domestico, gli aspetti relativi alla cura personale del minore), ma deve riportare in maniera dettagliata le relazioni fra il minore e i suoi familiari, anche dal punto di vista qualitativo.

L'indagine richiede la massima *obiettività* e deve essere scevra da giudizi. Tuttavia è inevitabile, e sarebbe ipocrita negarlo, l'influenza dettata dal background culturale dell'operatore: quest'ultimo deve evitare il rischio di un coinvolgimento emotivo che potrebbe sfociare in un atteggiamento di parzialità, così pregiudicando l'attendibilità della relazione. Nell'esercizio del suo mandato professionale, l'operatore ha il dovere – etico prima ancora che giuridico – di condurre l'inchiesta con estremo *rigore metodologico* e *giusto distacco* rispetto alle situazioni in cui rimane coinvolto.

Uno strumento essenziale dell'indagine è l'*ascolto* degli adulti di riferimento, compresi gli insegnanti e gli educatori. Nel redigere la propria relazione, gli operatori devono porre molta attenzione nel distinguere ciò che essi hanno appreso per conoscenza diretta da ciò che è stato riferito dagli attori sociali. Non tutto quello che i soggetti asseriscono o riferiscono all'assistente sociale corrisponde alla realtà dei fatti; ed è verosimile che, di fronte a un'inchiesta disposta dall'Autorità Giudiziaria, le persone coinvolte nell'indagine tendano a dare un'immagine di sé e del proprio ambiente familiare migliore rispetto a quella effettiva. La relazione dei servizi deve pertanto chiarire quali solo le informazioni che l'operatore

ha potuto verificare personalmente e cosa, invece, egli abbia appreso esclusivamente dai colloqui con le persone (ad es. usando formule del tipo "la madre riferisce che… a dire dell'insegnante….").
L'indagine deve dar conto degli interventi di tutela del minore e/o di sostegno alla famiglia già eventualmente intrapresi dal servizio, come pure dei progetti che il servizio ritiene attivabili, fornendo al Magistrato una visione complessiva della situazione e indicando o suggerendo l'opportunità di adottare un determinato provvedimento. Infine deve indicare quegli elementi che consentano al giudice di formulare un giudizio prognostico sull'evoluzione della situazione.

Per quanto concerne gli *aspetti procedurali*, non esiste una disciplina specifica. Come sappiamo, le altre figure che si rapportano al Giudice (avvocati, periti, consulenti tecnici d'ufficio) sono chiamate a rispettare regole precise; al contrario, non esiste una regolamentazione del rapporto tra il Giudice e i servizi sociali, né fra questi ultimi e gli avvocati. In alcuni casi (come ad esempio per l'applicazione degli articoli 333 e 336 del Codice Civile) non solo manca qualsiasi regola di interazione, ma non sussiste nemmeno un dovere di chiamare in causa i servizi sociali, tant'è che il Giudice può andare avanti per la sua strada ignorandoli o, peggio ancora, interferendo con il loro operato.
Per orientarsi in questo settore, occorre compiere uno sforzo interpretativo degli orientamenti giurisprudenziali più recenti e analizzare l'esperienza dei Tribunali che, in alcune regioni di Italia, hanno sperimentato prassi ormai consolidate oppure firmato Protocolli d'Intesa con i servizi sociali locali.
È essenziale che l'indagine o l'inchiesta si concluda in tempi brevi, per salvaguardare quel principio di "*durata ragionevole del processo*" richiamato dall'articolo 111 della Costituzione. Al termine dell'indagine i servizi possono essere chiamati a riferire oralmente al Tribunale in merito ai risultati raggiunti oppure a redigere una relazione.
Gli avvocati possono partecipare e assistere all'audizione degli operatori dei servizi dinanzi al Magistrato nel corso dei procedimenti giudiziari. Le relazioni scritte, secondo un orientamento ormai consolidato, non sono considerate rapporti confidenziali diretti al Giudice, ma - in ossequio al principio del contraddittorio - devono essere messe a disposizione delle parti coinvolte, sia nei procedimenti a carattere contenzioso sia in quelli di volontaria giurisdizione.
Il Magistrato ha facoltà di disporre la segretazione di alcuni atti solo quando la loro comunicazione possa arrecare un pregiudizio al minore. La segretazione cessa in ogni caso alla fine dell'istruttoria, per consentire alle parti di studiare il fascicolo prima della udienza in camera di consiglio. Le relazioni dei servizi, appena depositate nel fascicolo del Tribunale, sono pertanto interamente conoscibili sia dalle parti che dai difensori.

L'indagine sociale, di norma, comprende colloqui/incontri con i soggetti del procedimento e una o più visite domiciliari.
Gli operatori, pur essendo incaricati di un pubblico servizio, non hanno potere coercitivo e quindi può capitare che le persone soggette all'inchiesta si rifiutino di consentire l'ingresso nella propria abitazione. I servizi sociali, in questi casi, hanno facoltà di rivolgersi al Giudice per chiedere l'intervento della forza pubblica, ma comunque non è consentito obbligare le persone a sottoporsi a ispezioni personali.
Se il rifiuto riguarda un minore, il Giudice può disporne l'allontanamento dalla casa familiare al fine di consentire le indagini (art. 336 del Codice Civile e L. 184/1983 articolo 10), così come può desumere argomenti di prova (ex articoli 116 e 118 del Codice di Procedura Civile) dal rifiuto ingiustificato delle

parti a sottoporsi alle indagini e, in generale, dal loro comportamento.

6.CONCLUSIONI

A chiusura di questa breve trattazione, che rimanda e invita i lettori a più ampi approfondimenti, non può che ribadirsi il ruolo primario della Magistratura e dei servizi sociali in materia di tutela dei minori e della famiglia. Entrambe le Istituzioni vi concorrono attraverso una collaborazione realizzata in totale e paritaria autonomia. I servizi sociali, laddove interpellati, possono offrire un contributo fondamentale in forza delle proprie competenze, e di tutte le risorse strutturali messe a loro disposizione.

La Dr. Angela D'Addio è Giudice Onorario Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Lavora in qualità di Assistente Sociale e mediatrice familiare presso il Comune di Napoli, dove è stata responsabile dal 1998 al 2017 del Centro per le Famiglie (servizio interistituzionale integrato del Comune e della ASL NA 1); attualmente è impegnata presso il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza – Area Welfare.

E' stata Docente Master Universitario di II livello dell'Università degli Studi di Napoli Federico II "Master in Mediazione e Negoziazione Familiare Istituzionale" per l'anno accademico 2014/2015.

Svolge attività di Libero Docente e collaboratrice scientifica dal 2013 presso la Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli.

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Logo Protetto

Osservatorio

IN DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA
DIRETTO DA MANLIO MEROLLA
IN COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
CON LA SCUOLA DI LEGGE DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, SCIENZE SOCIALI FORENSI E PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA
DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

QUESTIONARIO D'INDAGINE SUL TEMA:

"STRESS E SINDROME DA BURN AUT FORENSE"

Edizioni: Anno 1997, Anno 2002, Anno 2007, Anno 2015, **Anno 2019**

Gentile/ Egregio Collega,
di seguito Le proponiamo alcune semplici domande inerenti l'attività che attualmente svolge **(cfr. in web il questionario pubblicato).**
Il questionario fa parte di un'indagine sullo stress lavorativo, ovvero sulla sindrome da "burn-out", e si propone di esaminare il fenomeno nei suoi principali risvolti psicologici e sociali.
Lo scopo è di acquisire informazioni attendibili e sistematiche, sulla base delle quali impostare interventi tesi al miglioramento della qualità della vita lavorativa per chi opera nel settore.
L'esito della ricerca, che dal 1997 viene ogni anno riproposto, sarà pubblicato sul nostro portale e sui siti associati della rivista giuridica "Lex et Jus". Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà direttamente dalla collaborazione, che ciascun intervistato vorrà e potrà offrire.
Chiediamo pertanto il Suo gentile contributo, pregandoLa di compilare e riconsegnare il questionario che troverà pubblicato nel portale www.istitutosgs.it.
Le risposte al questionario sono tutelate dal segreto statistico; e saranno utilizzate in forma aggregata, onde evitare qualsiasi riferimento individuale, oltre che nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy **(L.31/12/1991 n.675 e successive modificazioni)**.
Garantiamo inoltre l'utilizzo di tali risposte per soli scopi statistici ed esclusivamente ad opera dello staff di ricercatori, che conduce l'indagine.
Per partecipare, dovrà barrare con una crocetta la risposta che meglio corrisponde al suo vissuto umano e lavorativo. Le ultime domande si presentano a risposta aperta, in quanto vertono sulle difficoltà che attualmente riscontra nell'ambito della Sua professione.
La ringraziamo fin d' ora per la preziosa collaborazione.
Distinti saluti.

Il gruppo di lavoro
I Ricercatori Istituto ISGS

Il Direttore Scientifico
Avv. Manlio Merolla
DIRETTIVI CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALE

TESTIMONIANZE

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Burnout, la nuova malattia del secolo
" Odio il lavoro che amavo..."

A cura di Dott.ssa Ornella Esposito, Assistente Sociale

In Italia sono circa un milione i lavoratori mobbizzati: una sicura sottostima del fenomeno rispetto alle nuove e variegate forme di maltrattamento lavorativo, che tutti noi subiamo (nel pubblico e nel privato).
Gli ultimi 20 anni hanno conosciuto un progressivo peggioramento delle relazioni lavorative, governate dal demone della produzione strettamente finalizzata al profitto: il lavoratore da persona è diventato "risorsa".

Tutto ciò ha capovolto il rapporto tra lavoro e vita: i lavoratori, non solo quelli di basso livello, hanno valore solo se producono. Inoltre, l'ingresso di elementi di flessibilità nel mercato del lavoro ha portato a una riduzione delle tutele e a far prevalere l'interesse per il profitto sul rispetto della persona. Oggi si considera legittimo utilizzare l'arma della pressione psicologica, che induce sofferenza nel lavoratore e lo spinge verso il burnout. In poche parole, la definizione di mobbing è ormai radicalmente cambiata perché non ci troviamo più di fronte a un superiore che pone in essere comportamenti offensivi (a volte addirittura pericolosi, giacché sempre più spesso viene chiesto di compiere atti illeciti), ma a un clima lavorativo connotato dall'ansia esasperata del risultato a ogni costo, dalla competizione patologica e dalla precarietà che di fatto si traduce in ricattabilità.

Inoltre, il fattore favorente il mobbing è l'impunità, supportata dalla lentezza degli organi di tutela, che spesso fa desistere il lavoratore dal ricorso ad azioni legali (io ho dovuto denunciare una donna che mi ha minacciato ripetutamente di morte sul luogo di lavoro, e il processo si è celebrato dopo tre anni).

Nel settore pubblico, che a torto si considera un'oasi felice, la situazione è ancora più drammatica: assenza di meritocrazia, risorse umane ed economiche ridotte all'osso; e, alla luce dei cambiamenti normativi - dalla legge 165/01 alla riforma Brunetta fino ai decreti Madia - una marea di responsabilità, a fronte spesso di una mole di lavoro che espone il dipendente al rischio di inadempienza, suo malgrado.

La tutela fisica ma soprattutto mentale del lavoratore è a rischio, anzi è ormai una chimera.

Su questo sfondo inquietante si è dipanata la mia esperienza di mobbing e del conseguente burnout. Premesso che svolgo una professione di aiuto e sono di fatto una categoria a rischio di burn out, la mia vicenda si è consumata nell'arco di 15 lunghi anni durante i quali ho subìto quotidiane svalutazioni da parte della funzionaria responsabile del mio settore. Questa persona, pian piano, mi ha estromesso dall'ufficio e da vari incarichi a me affidati, fino a predisporre atti amministrativi che vedevano un diretto coinvolgimento della mia figura professionale, senza darmene alcuna notizia. Sono stata messa - siamo stati messi - nella condizione di lavorare senza sapere che le regole fossero cambiate (per esempio in seguito all'approvazione di regolamenti); da me, e da molti altri, si pretendevano assunzioni di responsabilità, che competevano ai livelli dirigenziali e apicali come il suo. E se provavi a dire di no, erano vendette trasversali.

In questi lunghi anni, tutte le figure gerarchiche al di sopra della mia non si sono mai interessate al settore, permettendo nel mio ufficio un elevato tasso di assenteismo (non solo fisico). Dunque mi sono

ritrovata da sola a essere il catalizzatore della rabbia dell'utenza, problematica come lo sono le persone fragili, e con una responsabile attivamente mobbizzante.

Il settore a cui appartenevo (e appartengo ancora oggi) non aveva nulla di organizzato: nessuna regola chiara, nessuno che controllasse i risultati lavorativi dei dipendenti, nessuno a cui potersi rivolgere al momento di affrontare emergenze gravi, nessuna tutela legale o possibilità di consulenza quando insorgevano dubbi; a ciò si aggiungano scarse possibilità di formazione ed evidenti sperequazioni nel trattamento dei dipendenti (nel senso che gli assenteisti venivano protetti). Tutto era lasciato sulle spalle dei singoli operatori; e quando sei una persona che tiene al suo lavoro e crede in ciò che fa, il burnout è dietro l'angolo.

Progressivamente ho iniziato a sentire una costante ansia dentro di me, anche quando non ero a lavoro. Sono diventata paranoica, ho iniziato ad avere disturbi del sonno (insonnia, incubi), ad essere sempre nervosa e irascibile fino alla perdita totale di interesse verso ogni cosa. Sono caduta in depressione e ho iniziato a pensare che nulla sarebbe potuto cambiare. La mia particolarità è stata quella di non manifestare mai all'esterno questo profondo malessere, fino al punto di desiderare di morire, e non mi vergogno a dirlo!

Ero senza vie d'uscita: dovevo lavorare per forza, in un paese e in un momento in cui è quasi impossibile cambiare lavoro, se hai la fortuna di averne uno. Dunque, mi sentivo in un vicolo cieco. Inutile dire che la vita familiare ne ha gravemente risentito, così come la vita di relazione. Ho iniziato ad odiare non solo i miei assistiti, ma la gente in generale.

La grave condizione di mobbing e la conseguente malattia del burnout che, preciso, non è solo legata alla mia mobber ma soprattutto al contesto organizzativo, mi ha fatto provare le stesse emozioni che provano i bambini abusati: è colpa mia, sono io che non so difendermi, sono io che non sono capace, sto diventato pazza, nessuno mi crede. Quest'ultimo aspetto è quello che mi ha fatto soffrire maggiormente perché mi rimandava l'immagine che fossi io ad avere un problema, ero io a non saper tenere testa all'ansia, ero io a non sapere porre in essere comportamenti adattivi a quel contesto. La frase che sovente mi veniva detta era la seguente: "Non ci pensare, ti applichi troppo". A un certo punto ho deciso di non parlarne più e di tenere il malessere dentro avviando un processo di disinvestimento emotivo verso le persone e i progetti lavorativi e personali. Ciò non solo a detrimento della mia vita, ma anche di quella dei miei utenti.

Quando ho iniziato a pensare seriamente di licenziarmi, ad avere incubi tutti i giorni e a piangere durante il tragitto da casa a lavoro, ho capito che dovevo chiedere aiuto. Ho provato con le rappresentanze sindacali del mio ente, poi con quelle della sede centrale del sindacato a cui mi ero rivolta in prima istanza. Nessuno mi ha dato aiuto. Ho avviato una ricerca in internet e ho trovato l'ambulatorio sovradistrettuale della Asl Na 1 mobbing e disadattamento lavorativo sito in via Don Bosco 4/F, diretto del dottor Pappone. Entrare in un dipartimento di Salute Mentale da utente è stato durissimo, ma già dal primo colloquio ho capito che quello era il posto giusto. Varcato l'uscio, mi posero tra le mani un questionario: finalmente qualcuno comprendeva la mia sofferenza, ponendomi domande precise. Nei colloqui successivi il dottore mi disse che era evidente il mio malessere, e al termine del percorso mi rilasciò una relazione che inviai al medico competente. Qui fui costretta ad ascoltare una sorta di ricatto psicologico: se ti dichiaro non idonea, potrebbero licenziarti. In quel momento non ero certo idonea a svolgere la mia professione, perché mi ero ammalata di burnout. Ero vittima e rischiavo di essere licenziata: un paradosso kafkiano.

Il mio inferno sulla terra ha avuto fine quando è arrivata una nuova dirigente, preparatissima, attenta alle persone e fortemente motivata a prediligere il merito. Questa persona è riuscita facilmente a comprendere non solo i comportamenti mobbizzanti della funzionaria - che in realtà teneva sotto

scacco l'intero settore – ma anche le disfunzioni di natura organizzativa, che amplificavano il burnout degli operatori.
Dopo circa un anno, e in seguito al trasferimento della mobber, ci sono stati profondi cambiamenti dal punto di vista organizzativo, grazie alla nuova dirigente che si è sempre dimostrata attenta alle problematiche dell'ufficio (e di coloro che lavoravano tra le sue mura). Ci è voluto molto tempo per ripristinare la normalità delle relazioni all'interno del settore. Io ho vissuto per un lungo periodo un disturbo post traumatico da stress, che ancora oggi avverto (sia pure solo in parte).
Alla luce della mia esperienza mi sento di raccomandare a tutti di non minimizzare il proprio malessere sul luogo di lavoro, di chiedere subito aiuto perché il burnout scava dentro e priva di ogni forza mentale e fisica. È impossibile uscirne da soli.

E avanzerei delle proposte per contrastare il fenomeno:
1. Organizzare la supervisione professionale ed emotiva, e renderla obbligatoria per tutte le professioni di aiuto, con spese a carico dell'ente, prevedendo altresì eventuali penalità in caso di omissioni;
2. Incentivare il lavoro di gruppo e renderlo effettivo oggetto di valutazione del lavoratore;
3. Comminare sanzioni agli enti che non rispettano il rapporto operatore/utente nel campo dei servizi sociali, sanitari, educativi;
4. Prevedere incentivi economici e valutazioni dei risultati del lavoro a cura di soggetti esterni alle organizzazioni di lavoro (una sorta di OIV- Organismo Indipendente di Valutazione), perché spesso i dirigenti sono parziali e non assegnano i carichi di lavoro in maniera formale e dunque valutabile;
5. Prevedere una formazione obbligatoria per i dirigenti sugli aspetti emotivi del gruppo di lavoro;
6. Ogni anno visita psichiatrica obbligatoria, che possa segnalare se l'operatore è a rischio di burnout;
7. Rivedere la legge 81/2008: non si può rischiare il licenziamento se ci si è ammalati di burn out, che deve diventare a tutti gli effetti una malattia professionale;
8. Dare maggior impulso al Comitato Unico di Garanzia all'interno delle P.P.A.A., uno strumento fermo al piano puramente teorico;
9. Rivedere la normativa sulla mobilità: oggi i dipendenti sono ostaggio dei datori di lavoro con un'incidenza decisamente negativa sull'efficienza e l'efficacia dei risultati lavorativi.

Dott.ssa Ornella Esposito
Assistente Sociale e giornalista

Laureata in Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, dal 1995 si occupa di servizi sociali, prima nel campo della cooperazione poi come dipendente di un Ente Locale. Ha maturato, in particolare, una lunga esperienza nella progettazione e organizzazione di interventi nell'area dei diritti dei minori e responsabilità familiari; e ha svolto numerose docenze presso corsi di formazione professionale privati relativamente al modulo di "Legislazione e Politiche Sociali". Contestualmente svolge l'attività giornalistica collaborando con diverse testate (Espresso Napoletano, Comunicare il Sociale, SocialNews) occupandosi sempre di tematiche sociali e anche di cultura.

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

MEDIAZIONE FAMILIARE

L'Ascolto Empatico

*Di Dr. Basilio Marcello, Mediatore Familiare**

La parola "empatia" deriva dal greco "empateia" (en-, "dentro" e pathos, "sofferenza" o "sentimento") ed era usata per descrivere il rapporto emozionale che si creava tra l'attore o il cantante e il suo pubblico.

Per 'empatia' deve intendersi la capacità di ascoltare in modo autentico l'interlocutore, con l'intenzione onesta di comprenderne il punto di vista e le idee, senza avere la fretta di interromperlo per esprimere la propria opinione. Ecco dunque delle brevi riflessioni e considerazioni sulla tematica, che investe in vario modo tutte le professioni di aiuto, laddove l'ascolto empatico risulta essere uno strumento vincente.

Una delle tecniche più efficaci è data dalla c.d. "creazione del rapporto", che riguarda la capacità di mettersi in sintonia, allinearsi al vissuto e alle emozioni del nostro interlocutore. Il c.d. 'ascolto empatico'. Questo permette di porsi "empaticamente" nei confronti dell'utente, fare le domande adatte per ottenere informazioni mirate, con l'obiettivo di aiutare sé o gli altri ad entrare in maggiore sintonia, chiarendo e verificando le reciproche intenzioni.

Grazie all'empatia, chi ascolta è in grado di sintonizzarsi sulle frequenze di chi parla, comprendendone le esigenze. In questo modo, le persone si sentono protette nel condividere sensazioni, esperienze ed emozioni, non temendo di essere giudicate o criticate.

Giova ricordare che l'Ascolto empatico è una capacità, non solo un'attitudine, perché l'empatia nell'ascolto può essere appresa e allenata con la pratica.

Va ricordato che "Essere empatici" non significa essere d'accordo con tutto e tutti; si tratta di provare a osservare una situazione da un punto di vista differente rispetto al proprio, e a comprendere l'altro fino in fondo. Operazione non facile se non ci si spoglia in gran parte di alcuni modi di vedere la propria realtà; e se non si cerca di acquisire la capacità di "esplorare in silenzio il mondo descritto da chi ci sta di fronte, leggendo ciò che non è scritto e percependo ciò che non si vede".

Non tutti possiedono in modo naturale questa abilità: spesso è difficile immedesimarsi nelle situazioni altrui, capire le sensazioni e fare sentire a proprio agio l'interlocutore. Ma non è impossibile. Occorrono volontà e allenamento, partendo dalla consapevolezza di sé e dalla capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni.

Il valore dell'empatia oggi assume un rilievo importante, tenuto conto dei tempi sempre più ristretti e della pazienza, che spesso manca. Ci aspettiamo infatti che ogni desiderio sia immediatamente realizzato. Invece c'è bisogno di tempo, molto tempo da dedicare all'ascolto degli altri. Occorre non avere fretta di esprimere un'opinione o un giudizio: tutto ciò fa parte degli esercizi utili ad allenare

l'empatia come in una palestra, quella dell'esplorazione dell'altro. Ognuno dovrebbe esercitarsi a percepire l'altro e a sentire di essere percepito positivamente dall'altro, in silenzio.

Occorre evitare che le relazioni siano compromesse da pregiudizi e conflitti, gli scambi di opinioni devono strutturarsi su basi costruttive, reali e su indici di fattibilità, allo scopo di creare delle vere connessioni e generare un clima positivo, incoraggiante e stimolante.

Grazie all'esperienza professionale maturata nel corso degli anni, ho imparato ad acquisire capacità empatiche nei consulti di aiuto. Durante le consulenze strutturate socio-giuridiche, negli studi in cui opero, ho appreso e fatto mie alcune modalità operative:

- anteporre le esigenze degli altri alle nostre;
- prima di parlare, sforzarsi di ascoltare anziché criticare;
- offrire sostegno anziché giudicare;
- provare a capire;
- identificare la strategia di relazione più efficace;
- riconoscere le emozioni (perché questo aiuta a fare sentire gli interlocutori compresi);
- riconoscere le proprie qualità, per acquisire una maggiore consapevolezza di se stessi;
- avere la capacità di fare domande mirate e la disponibilità sincera all'ascolto;
- cogliere ogni sfumatura dello stato d'animo;
- discernere i propri stati emotivi, discernere gli stati emotivi altrui, utilizzare il vocabolario emotivo.

In questo modo, anche una banale conversazione tra colleghi può essere trasformata in un'interazione empatica a tutti gli effetti.

Entrare "in punta di piedi" nel mondo delle persone e avere rispetto del loro vissuto, ascoltarle pienamente, senza fare valutazioni, ma seguendo il flusso dei loro pensieri, emozioni e comportamenti. Non per fare valutazioni, ma per comprendere e creare un dialogo efficace.

Nel flusso delle emozioni le persone tendono a nascondersi; ma nel momento in cui comprendono di essere ascoltate, e comprendono altresì che l'altro è pronto all'accoglienza, abbandonano le loro resistenze emotive. A quel punto i discorsi diventano fluidi, si riesce a percepire l'affidamento emotivo, così come si percepisce il livello di empatia raggiunta in relazione al desiderio dell'interlocutore di non interrompere lo scambio emotivo.

Tuttavia la capacità dell'ascolto emotivo, in molte professioni, comporta dei rischi. Tra questi, il più noto (e frequente) è la riduzione dei confini dell'equidistanza professionale, che può comportare gli effetti tipici della Sindrome da Burnout, oggetto di una significativa proposta normativa promossa

dall'Unione nazionale delle Camere Minorili multiprofessionali e dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori.

Sul punto consiglio di consultare il precedente numero della Rivista Lex et Jus e gli atti della convention Nazionale tenutasi al Palazzo Reale di Napoli nel 2019.

Occorre precisare che tutte le professioni di aiuto sono esposte al rischio del contagio di questa malattia.

Nonostante il rischio, provo sempre una sensazione di benessere quando – giunto al termine di un percorso di mediazione – raccolgo risultati positivi, riconoscimenti dalle persone che si sono "affidate" e che dichiarano di avermi "sentito e percepito empaticamente". In quel caso si dissolve all'istante la sensazione di aver corso un serio pericolo: il pericolo cioè di essere travolto dalla tempesta di fuoco della sindrome del Burnout, soffocata dai dolci venti del riconoscimento e dei risultati raggiunti.

Consiglio dunque ai miei colleghi Mediatori familiari di non rinunciare mai a frequentare la Palestra dell'Empatia e di continuare a crederci, potenziando il confronto tra colleghi e condividendo esperienze comuni. Solo in questo modo è possibile migliorare il nostro difficile, ma meraviglioso, lavoro di sostegno e di ascolto.

***Dr. Basilio Marcello – Mediatore familiare**

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

LA PRASSI GIUDIZIARIA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI NELLE PROCEDURE EX ART. 28 L.184/83

a cura di dr.ssa Maria Maddalena Soccio e dr. Vincenzo D'Auria

SOMMARIO:

1. INTRODUZIONE
2. COSTRUZIONE DELLA PRASSI
3. ITER DELL'ISTANZA
4. ITER DELL'ISTANZA ALLA MADRE
5. UDIENZA PER L'ASCOLTO DELL'ISTANTE
6. CONCLUSIONI.

L'istituto del parto anonimo è disciplinato dall'art 30 comma 3 del dpr 396/2000 e consente alle donne, che non vogliono riconoscere il figlio, di partorire nel più totale anonimato.

Il nome delle madri resta segreto, e sull'estratto integrale di nascita del bambino (la cui dichiarazione sarà resa dal medico o dall'ostetrica che hanno preso il parto) viene scritto: "nato da donna che non consente di essere nominata", indicando il codice 999, così come disciplinato dal d.m. 349/2000.

Nell'ambito dell'istituto dell'adozione i cambiamenti sociali e culturali hanno richiesto un quadro giuridico rispondente alla necessità degli adulti adottati di conoscere le proprie origini, con particolare riguardo a coloro che non sono stati riconosciuti alla nascita (ex art. 28 comma 7 L. 184/83). In conseguenza di ciò, il presente lavoro si propone di descrivere la prassi giudiziaria del tribunale per i minorenni di Napoli e la modalità di interpello della madre biologica.

1. INTRODUZIONE

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza emessa in data 21 luglio 2016, sancisce il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere ai dati personali della madre biologica, che pure aveva chiesto di rimanere anonima, nell'ipotesi di decesso di quest'ultima, divenendo inoperante l'art 93 del codice della Privacy.

Il diritto di accedere alle informazioni sulle proprie origini, precedentemente, veniva consentito solo a coloro che erano stati riconosciuti alla nascita o il cui nominativo di madre naturale era inserito nell'atto di nascita. Tutti gli altri avrebbero dovuto attendere "cento anni dalla formazione del documento".

La Suprema Corte ricorda però il diritto di conoscere le proprie origini, già sancito dall'art 7 della Convenzione di New York 1989, dall'art 30 e 31 della Convenzione

dell'Aja 1993, dall'art 7 della Convention on the Rights of the Child, nonché ricondotto dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo all'ambito applicativo dell'art 8 CEDU. Tale norma, pur riconoscendo all'adottato la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti le sue origini biologiche in presenza di certe condizioni, nega l'accesso a tali informazioni ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, oppure quando anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di restare anonimo.

Si palesa, in tal modo, il conflitto tra diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche e diritto della madre all'anonimato, già emerso in alcune decisioni della Corte di Strasburgo.
Con la sentenza resa nel 2012 sul caso Godelli, la Corte Europea condannò l'ordinamento italiano che non operava il giusto bilanciamento tra i diritti concorrenti, accordando una preferenza incondizionata alla madre che voleva rimanere anonima. La Corte Costituzionale, recependo la sentenza sul caso Godelli, nel 2013 (Sentenza n.278) si è pronunciata dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art 28, comma 7, lg 184/83, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.
La Corte Suprema, con la sentenza del 9 novembre 2016, sancisce la conferma della revoca all'anonimato e autorizza all'accesso del segreto anche con il mancato decorso dei cento anni, salvo trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi.
La Corte di Cassazione riunita a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, ha modificato, significativamente, la disciplina sulla segretezza dell'adozione, art. 28 legge 184/83, dichiarando che: "sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità".

La legge non precisa quale procedura debba essere adottata nel rispondere alle istanze ex art. 28 legge 184/83, ma indica "i protocolli in concreto seguiti da quei Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del figlio di interpello della madre naturale per un'eventuale revoca della scelta di rimanere anonima fatta al momento del parto; e che dimostrano come le norme di riferimento, arricchite delle indicazioni

contenute nell'addizione del principio, siano suscettibili di essere declinate in direzioni pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di consentire che, nel terminale del momento applicativo, il contatto con la madre, rivolto a raccogliere un'insindacabile dichiarazione di volontà, avvenga con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla riservatezza".

La conseguenza è stata che ogni tribunale per i minorenni ha declinato queste indicazioni in una propria prassi giudiziaria in questa specifica materia, le cui linee guida sono anche il prodotto delle informazioni provenienti dalle comunità locali, intese come campo d'azione del tribunale stesso, ossia i territori ricadenti nei distretti della Corte d'Appello competente, e della rete dei servizi pubblici sociali, sanitari e dell'Arma.

2. COSTRUZIONE DELLA PRASSI

Nel caso del tribunale per i minorenni di Napoli, la dottoressa Patrizia Esposito ha strutturato e coordinato un gruppo di lavoro per le procedure ex art. 28, composto dai giudici togati del settore civile, da due giudici onorari e dal Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, con l'obiettivo di stabilire una metodologia di lavoro che rispondesse in maniera efficace a questo nuovo diritto acquisito.

L'approccio multidisciplinare, nella fase pre-giudiziale, ha portato all'individuazione di una serie di regole pratiche modellate sulla base dell'organizzazione e dei meccanismi tipici della giustizia: all'interno di questa cornice, la delicata attività d'indagine è stata attribuita e delegata ai carabinieri che, nella ricerca delle fonti da cui reperire le informazioni, hanno tracciato la roadmap della propria mission partendo dal territorio campano, mentre questa autorità giudiziaria ha elaborato la definizione della prassi formulata anche attraverso uno studio analitico delle istanze ex art. 28 precedenti alla novella.

L'attività istruttoria muove le mosse dal deposito dell'istanza ex art. 28. Il primo accertamento riguarda il compimento del venticinquesimo anno di età dell'adulto adottato e il luogo di residenza che dovrà ricadere nel distretto della Corte d'appello di Napoli (art.28 comma 5), requisiti fondamentali che danno impulso alla procedura. Se mancante il requisito dell'età, la richiesta sarà dichiarata inammissibile; rispetto invece al requisito della residenza, ci sarà l'archiviazione della procedura per incompetenza territoriale. Il TM, dopo l'accertamento dei requisiti di cui sopra, procede alla richiesta dell'estratto integrale di nascita presso l'ufficio anagrafe dell'istante.

L' "estratto integrale di nascita" è la certificazione contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, Comune di registrazione della nascita, e comprende altresì le annotazioni marginali. In questo

modo si ottengono le seguenti informazioni dell'istante: data e luogo di nascita, abitazione od ospedale/clinica presso cui è avvenuto il parto, riconosciuto da uno o entrambi i genitori, oppure "da donna che non consente di essere nominata" nel caso dei non riconosciuti, attribuzione di cognome del genitore, attribuzione di cognome e nome di fantasia da parte del medico assistente al parto o dall'ufficiale dello stato civile, infine se collocato presso istituto per l'infanzia abbandonata.

3. ITER DELL'ISTANZA

Il riconoscimento o meno alla nascita è dirimente per il prosieguo della procedura.

Gli istanti riconosciuti alla nascita sono convocati in tribunale per essere ascoltati dai due giudici onorari, al fine di valutarne le motivazioni e di comprendere se l'accesso alle informazioni possa produrre nocumento per loro o per altri. Conclusa l'attività istruttoria, sentito il parere del pubblico ministero minorile, il collegio preposto redige un decreto in cui autorizza o rigetta l'accesso alle informazioni sulle origini.

La procedura per i non riconosciuti alla nascita è più articolata ed è principiata con un decreto monocratico di delega al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli per svolgere indagini volte a identificare la madre biologica dell'istante, il luogo di residenza o il luogo e la data del decesso.

Le indagini dei carabinieri prendono avvio dalla consultazione degli archivi dell'ospedale o della clinica, in cui è avvenuta la nascita dell'istante, luogo deputato alla conservazione dei registri di ingresso/ricovero e uscita/dimissioni, cartella clinica del parto e cartella clinica del neonato. Nel caso di esito negativo i carabinieri si rivolgono agli istituti o alle comunità che un tempo ospitarono i neonati, in quanto nei loro archivi si conservano sia le cartelle cliniche dell'ospedale di provenienza sia quelle di ingresso da cui è desumibile: lo stato clinico, il periodo in cui i neonati sono stati ospiti e l'allattamento esterno. Notizie della madre biologica, inoltre, possono essere rinvenute anche nei registri di baliato/baliatico, in cui la voce "allattamento interno" era usata per designare la madre biologica che, dietro corrispettivo in denaro, allattava il figlio per periodi brevi.

Una volta in possesso delle generalità della madre biologica, i carabinieri si accertano se la stessa è in vita, della residenza, dello stato civile e dell'esistenza di altri figli, quindi comunicano le risultanze delle indagini al tribunale per i minorenni per mezzo d un plico sigillato.

Il giudice togato, relatore del fascicolo, si premura di aprire il plico in modo da garantire la massima riservatezza dei dati in esso contenuti e di constatare se la madre biologica dell'istante sia deceduta o in vita. Nel caso di decesso delega il giudice onorario per procedere all'ascolto dell'istante al fine di valutarne le motivazioni e di comprendere se l'accesso alle informazioni possa produrre nocumento o ingenerare intenzioni atte a creare perturbazioni nell'assetto personale e familiare dei parenti

della madre biologica. Conclusa l'attività istruttoria, sentito il parere del pubblico ministero minorile, il collegio preposto redige un decreto in cui autorizza o rigetta l'accesso alle informazioni sulle origini.

4. ITER DELL'ISTANZA ALLA MADRE;

Nel caso in cui la madre biologica risulti in vita si procede in maniera differente in base al suo luogo di residenza: se ricade nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, si procede alla convocazione del responsabile del servizio sociale di quel comune; se cade al di fuori, si richiede una rogatoria al tribunale per i minorenni competente territorialmente.

Il responsabile del servizio sociale è convocato a mezzo missiva (ove è menzionato solo il numero della procedura e l'articolo di legge di riferimento, al fine da garantire la massima riservatezza dei dati della madre biologica); in sede di udienza, poi, è reso edotto di tutti i dati anagrafici della madre biologica, nonché di quelli strettamente necessari dell'istante (genere, luogo e della data di nascita), quindi gli si raccomanda di svolgere l'interpello nel massimo riserbo e di spiegare alla madre biologica, in termini comprensibili, i seguenti quattro punti:

- **Non è obbligata a rimuovere l'anonimato. I**n tal caso i suoi dati saranno custoditi dal Tribunale per i Minorenni.
- **La revoca dell'anonimato non modifica i rapporti giuridici** esistenti tra lei e il figlio biologico, che resta figlio legittimo di coloro che l'hanno adottato.
- **Non potrà mai vantare alcun diritto né ereditario né economico nei confronti dell'istante**, anche a seguito della rivelazione dell'identità.
- **Non è obbligata a incontrare il/la figlio/a biologico/a anche a seguito della rivelazione della identità.**

Il servizio sociale, inoltre, garantirà un congruo tempo di riflessione quantificato in trenta giorni e la possibilità di avvalersi anche della consulenza di uno psicologico.

Alla notifica dell'esito dell'interpello della madre biologica, si procede alla convocazione dell'istante per la comunicazione delle risultanze dell'attività istruttoria.

Il giudice onorario delegato procede all'ascolto dell'istante approfondendone le motivazioni e le intenzioni, anche per comprendere se l'accesso alle informazioni possa determinare criticità o situazioni di pregiudizio. Conclusa l'attività istruttoria, sentito il parere del pubblico ministero minorile, il collegio preposto redige un decreto in cui autorizza o rigetta l'accesso alle informazioni sulle origini.

Questa procedura ha permesso di risalire all'identità delle madri biologiche nel 90% circa dei casi; per i rimanenti, malgrado le approfondite ricerche dei carabinieri e i

preziosi suggerimenti dell'avvocato Roberto Continisio, non si è riusciti a ottenere informazioni certe per i seguenti motivi:

- Documentazione smarrita;
- Documentazione poco chiara o indecifrabile;
- Dati anagrafici della madre incoerenti o non inerenti a persone censite;
- Dati anagrafici della madre errati.

A latere vanno menzionati alcuni casi "particolari" che abbiamo trattato:

- L'istante non riconosciuto alla nascita e non adottato;
- L'istante riconosciuto solo dal padre biologico e successivamente adottato dalla moglie "tradita";
- L'istante (riconosciuto alla nascita dai genitori biologici) che crede di essere stato adottato.

5. UDIENZA PER L'ASCOLTO DELL'ISTANTE

Conclusa l'attività istruttoria, i giudici onorari procedono alla convocazione dell'istante per le vie ordinarie o attraverso il suo legale, se costituito. L'stante viene accolto in un clima di ascolto empatico, focalizzato sul suo senso di appartenenza, sul come e quando è divenuto consapevole dell'essere adottato e quali sono state le conseguenze emotive, relazionali e ideative. Le domande diligentemente poste dovrebbero aiutare l'istante a differenziare il posizionamento degli attori coinvolti (la madre biologica, i suoi familiari, i genitori adottivi e le istituzioni) e a comprenderne le "ragioni".
Questo processo è finalizzato a modulare le reazioni emotive e i susseguenti comportamenti dell'istante. Possono verificarsi tre ipotesi:

- La madre biologica in vita revoca l'anonimato: la cautela riguarda le modalità di incontro e il rispetto della privacy. A tale riguardo, in alcuni casi, la mediazione fornita dal servizio sociale territoriale della madre è stata di fondamentale importanza.
- La madre biologica è deceduta: in questo caso è rammentata la necessità di tenere a freno l'impulso di entrare in contatto con i parenti, cosa che potrebbe corrompere la memoria della defunta e creare disagio a coloro che le sono sopravvissuti.
- La madre biologica non revoca l'anonimato: evento che può gettare l'istante nello sconforto. Egli infatti rischia di sentirsi "nuovamente abbandonato"; tuttavia, la capacità di cogliere le "ragioni" della madre, che non vuole turbare la serenità familiare oppure non vuole riaprire vecchie ferite, aiuta ad attenuare il dolore del "rifiuto".

Al termine dell'udienza, al di là delle risultanze, all'istante è restituita una percezione più realistica dei legami affettivi e dell'appartenenza (le origini) in senso biunivoco: la madre biologica ha legami affettivi che devono essere tutelati, come, d'altronde, gli adulti adottati tutelano i propri genitori adottivi (per esempio avanzando l'istanza dopo la loro morte; o, se ancora in vita, evitando di informarli come nel 92% dei casi esaminati).

13. CONCLUSIONI

Ad oggi possiamo osservare che – grazie al lavoro di rete dei diversi attori coinvolti (carabinieri, servizi sociali, medici) – è stato possibile ricostruire e tracciare percorsi sociali e personali, in cui il passato si intreccia con il presente di coloro che hanno vissuto un'esperienza di adozione.

I carabinieri nella pratica di indagine hanno realizzato una mappa quale strumento flessibile volto all'individuazione delle fonti documentarie, la loro gestione, anche in regioni diverse dalla Campania, quali basi simboliche della memoria per la ricostruzione delle origini. Plichi sigillati i cui documenti, in ordine temporale, tracciavano storie, nomi, date, esistenze, dipartite, tenuti insieme da una lettera accompagnatoria, espressione anche di un formale rispetto delle persone coinvolte.

I servizi sociali hanno assunto l'onere dell'interpello delle madri in vita ricercando/inventando strategie atte a tutelarne la privacy e l'equilibrio psicofisiologico (età media 75 anni), consapevoli del forte impatto emotivo. Un lavoro sociale che ha messo in discussione i propri strumenti al fine di rinnovarsi per meglio rispondere a questo nuovo bisogno: un lavoro condiviso con altri interlocutori (medici, psicologi, ministri del culto) per definire un'istantanea della donna, le sue condizioni di salute, per oggettivare il possibile rischio che una tale narrazione potrebbe implicare. Stabilire un primo contatto per ridurre le distanze nell'incontro successivo e farsi portavoce del desiderio dell'adulto adottato di conoscere la madre biologica. Una relazione conclusiva da inviare al TM, step in successione di un'attività che in punta di piedi accoglie e si impegna nel farsi accogliere.

Il Tribunale per i Minorenni non può essere visto come una sorta di depositario della memoria storica delle madri biologiche. Il suo compito è quello di interrogare le fonti possedute e realizzare una sorta di narrazione, attraverso la lettura storico-sociale del contesto in cui si colloca l'evento del parto. Il giudice onorario, dal canto suo, assume il compito di approfondire le prospettive culturali, storiche, sociali, antropologiche, pedagogiche e psicologiche che ruotano intorno alla vicenda. La narrazione rivolta agli istanti diviene strumento per sollecitare un'analisi critica e attiva del racconto ma, al contempo, è occasione per esplorare emozioni ed elaborare riflessioni su questioni di interesse personale.

Segnalazioni Bibliografiche

Lex et Jus

Gli interessati che intendono segnalare pubblicazioni e volumi possono inviare alla nostra redazione copia omaggio della pubblicazione, corredata da una scheda conoscitiva dell'autore e del contenuto della pubblicazione medesima, nonché il costo e riferimenti per il relativo acquisto.

I testi ricevuti non verranno restituiti. Una apposita commissione deciderà se divulgare o meno la pubblicazione, dopo aver letto il volume proposto. Gli autori possono indicare un proprio indirizzo email per eventuali confronti con i lettori. È necessaria una liberatoria da allegare alla richiesta.

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare la redazione.

Lo Staff Redazionale

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

A cura di Patrizia Gatti,
Giuseppe Palladino

INTERDISCIPLINARITÀ E TUTELA DEI MINORENNI

Riflessioni teoriche
ed esperienze pratiche

FrancoAngeli

Il libro costituisce idealmente il prosieguo, a distanza di sei anni, di "Bambini a rischio di ingiustizia". Da allora il gruppo di lavoro interdisciplinare, nel frattempo ampliatosi, ha sviluppato ulteriormente la sua ricerca sempre ispirandosi al metodo Tavistock della Work Discussion, in cui ricerca e intervento sono strettamente interconnessi, così come teoria e pratica.

Il lavoro condiviso ha portato a constatare quanto diffuse siano le esigenze di confronto professionale e formativo nell'area degli interventi dedicati alle famiglie e ai minori.
L'approccio interdisciplinare diventa prezioso per tutti gli operatori – assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, avvocati, insegnanti, poliziotti, medici e per finire giudici – che si occupano di bambini e famiglie.

Patrizia Gatti, psicoterapeuta, è membro didatta AIPPI. Organizing tutor del Master Tavistock, University of Essex e AIPPI "Lavoro con i bambini, i giovani e le famiglie: un approccio psicoanalitico all'osservazione", è responsabile e docente di Osservazione Istituzionale del Corso D1, modello Tavistock. Coordina il gruppo interdisciplinare di Milano.

Giuseppe Palladino, psicoterapeuta, è membro ordinario AIPPI, socio del CRPG di Napoli. Docente, organizzatore e conduttore di gruppi di formazione per operatori sanitari, sociali e scolastici, è ideatore e realizzatore di progetti in ambito associativo e istituzionale. Coordina il gruppo interdisciplinare di Napoli.

Per acquistare:
vendite@francoangeli.it
tel. 02 2837141
www.francoangeli.it

Segnalazioni Bibliografiche

Lex et Jus

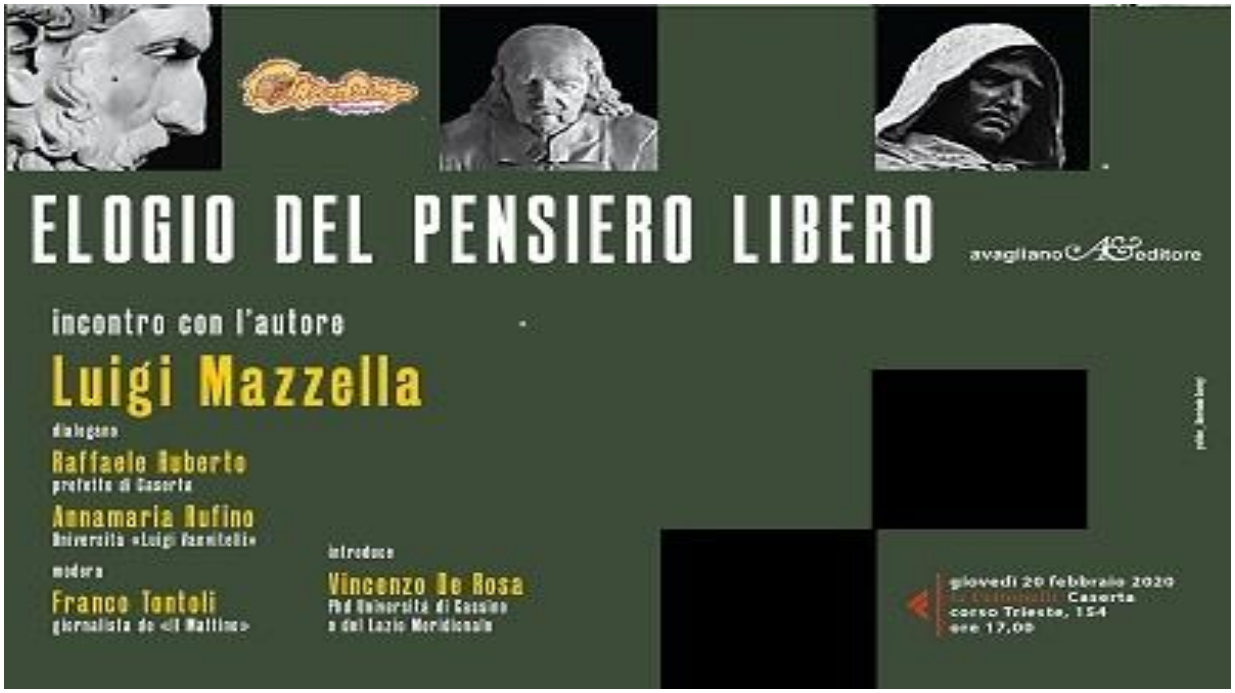

Giornalista e scrittore, ha ricoperto importanti cariche pubbliche (Vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, Avvocato Generale dello Stato emerito, ex Ministro per la funzione pubblica. Autore di saggi socio-politici, cinematografici, di narrativa e poesia. L'obiettivo principale di questo libro, che attraversa il percorso della storia nei suoi molteplici aspetti, è quello di dimostrare la possibilità di realizzare la pienezza delle capacità umane difendendo la libertà, al di là di ogni mistificazione e compromesso.

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Segnalazioni Bibliografiche

Lex et Jus

Edizione Lex et Jus, "Il Codice Rosso – Focus Normativo Atti di Studio della Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori".

A cura di Avv. Manlio Merolla

LEX ET JUS

COLLANA GIURIDICA

DIRITTO & GIURISPRUDENZA
DIREZIONE MANLIO MEROLLA

MANLIO MEROLLA

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI
ATTI DI STUDIO SCUOLA DI LEGGE
DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
ANNO 2019

IL CODICE ROSSO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Lex et Jus 2019 - I Edizione

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Logo Protetto

C O M U N I C A Z I O N E

SCUOLA DI LEGGE DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, SCIENZE SOCIALI FORENSI E PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA
DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

I Seminari della Scuola di Legge Anno Academico 2020

In seguito a intese intercorse con il Direttivo di alcune Camere Minorili Multiprofessionali Campane e della Scuola di legge, si decideva di organizzare presso la **Camera Minorile Multiprofessionale Caserta/ SMCV**, per il mese di Marzo c.a., **il primo evento Formativo della Scuola, con consegna solenne degli attestati e delle pergamene ai corsisti e ai relatori.**

In seguito alla dichiarazione di emergenza nazionale, resa necessaria dalla diffusione sul territorio del Covid-19, tutti gli eventi della Scuola di legge sono sospesi e rinviati a data da definirsi.

Di seguito l'ipotetico calendario, i cui eventi potranno realizzarsi solo ad emergenza cessata:

- Aprile c.a.: Napoli Nord, salone del Vescovado o della Caritas (**Ospitante La Camera Minorile di Napoli Nord);**
- Maggio c.a.: Napoli, Palazzo Reale (**Ospitante La Camera Minorile di Napoli**);
- Giugno c.a.: Nola, Palazzo Orsini (**Ospitante La Camera Minorile di Nola**);
- **LUGLIO: FESTA DI GALA per i 20 Anni della Scuola di legge** – probabilmente presso il Centro Termale delle Stufe di Nerone a Pozzuoli – o location similare, cena a lume di candele in piscina dopo Saluti e presentazione del GOLDEN BOOK dell'Istituto 20 anni dopo….,
- **Con ripresa nuovi eventi dal mese di Settembre fino a dicembre, presso CAMERA M.M. di Torre Annunziata, Benevento e Avellino in altre location.**

Presso il Centro di Giustizia Minorile (Tpm di Napoli) avranno luogo invece i Laboratori, i Simulacri processuali e i seminari per la redazione di atti.

Lo svolgimento degli eventi in location diverse risponde allo scopo di permettere a ciascuna Camera di presentare i proprio membri nonché il proprio programma di lavoro e di attività.

Per i Direttivi Unificati

Il Presidente Nazionale Avv. Manlio Merolla

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

PROPOSTA NORMATIVA

DEL MOVIMENTO DEI RIFORMISTI FORENSI

SOSTENUTA DALL'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI
ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI
SCUOLA DI LEGGE ISGS

OSSERVATORIO F.M. UNIONE CMM
SOSTIENI ANCHE TU LE NOSTRE PROPOSTE :

SCRIVI CON NOI QUESTA NUOVA PAGINA DELLA STORIA DELLA GIUSTIZIA ITALIANA!

Il Movimento dei Missionari Forensi - Sede Nazionale Napoli

Che il signore Ci Conservi nella Giustizia, Ci dia la Forza di DifenderLa e la Saggezza di ApprezzarLa"

Proposta 1

Riformisti Forensi : Proposte

Bozza di Proposta normativa REVISIONE LEGGE COSTITUZIONALE Accesso Magistratura a COSTO ZERO –

AIUTACI FIRMANDO QUESTA PETIZIONE

INFO E LA PROPOSTA INTEGRALE

https://www.change.org/p/accesso-nella-magistratura-con-concorso-per-titoli

SOSTIENI CON UNA FIRMA!

DIFFONDI CON LA PAROLA!

Proposta 2

Riformisti Forensi : Proposte

Bozza di Proposta normativa Riconoscimento Burnout Forense –

A I U T A C I F I R M A N D O Q U E S T A P E T I Z I O N E

INFO E LA PROPOSTA INTEGRALE

ANNO 2019 - 2020 **Digita ed apri: per partecipare al sondaggio breve e leggere la proposta**

https://form.jotformeu.com/93173428177362

SOSTIENI CON UNA FIRMA! DIFFONDI CON LA PAROLA!

Proposta 3

Riformisti Forensi : Sostegno alla Proposta

Proposta di legge per abolire l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense!

Concediamo agli Avvocati di Avvalersi di Assicurazioni Private

A I U T A C I F I R M A N D O Q U E S T A P E T I Z I O N E

INFO E LA PROPOSTA INTEGRALE

La protesta degli Avvocati è in Parlamento!

Dopo anni di ricorsi avverso le delibere di iscrizione d'ufficio e le cartelle esattoriali di Cassa Forense, dopo le petizioni e le manifestazioni in piazza, la protesta degli Avvocati contro l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense, introdotto con la n. 247/2012, entra nella proposta di legge n. 2030 a firma di un giovane Collega, l'On. Bignami FDI. **Il prezzo della protesta è ancora altissimo: migliaia di Colleghi esecutati o costretti a cancellarsi perché il contributo fisso di ca. € 4.000 non è per tutti sostenibile; Colleghi deferiti alla disciplina perché l'inadempimento contributivo è sanzionato dal codice deontologico; Colleghi diffidati e/o querelati perché dissidenti!** La proposta dell'On. Bignami ci appare molto efficace e sufficientemente esaustiva, giacché **non riguarda solo l'abolizione dell'obbligo di iscrizione a Cassa Forense**, ma raccoglie quasi tutte le istanze della categoria, dall'esame di Stato al lavoro subordinato, dal praticantato al tirocinio; e denuncia le violazioni dei criteri meritocratici, di equità e trasparenza dell'attuale sistema : "Con la presente proposta di legge si intende delegare il Governo a procedere a una decisa revisione della riforma della professione forense intervenuta con la legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atti Parlamentari — 1 — *Camera dei Deputati*

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2030

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIGNAMI

Delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle norme sull'accesso alla professione di avvocato e sul suo esercizio

Presentata il 28 luglio 2019

La proposta si compone di un unico articolo:

ART. 1 "Al fine di procedere a una revisione e a una semplificazione della disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e di favorire l'accesso alla professione di avvocato da parte dei giovani, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) modifica del corso di **studi in giurisprudenza** agevolandone l'indirizzo verso la specializzazione professionale mediante l'istituzione e l'attuazione di tirocini curricolari al quarto e al quinto anno di corso di studi e anticipando l'immissione dei neolaureati nel mercato del lavoro; b) obbligo del rimborso delle spese per il praticante avvocato; c) **eliminazione dell'incompatibilità della professione forense con il lavoro subordinato** di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevedendo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali per avvocati e praticanti; d) **ripristino della figura del praticante abilitato,** prevedendo che la stessa non sia soggetta a limitazioni temporali e contestuale abolizione della figura del praticante sostituto processuale; e) **revisione delle modalità dell'esame di abilitazione** previste dagli articoli 46 e seguenti della legge 31 dicembre 2012, n. 247, mediante l'introduzione di misure premianti e di meccanismi di trasparenza, con l'obbligo di motivazione non puramente numerica e la fissazione di criteri effettivi, obiettivi e omogenei, su scala nazionale, da seguire per la valutazione delle prove di cui all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Previsione dell'aggiunta di una ulteriore sessione per le prove scritte salvaguardando l'esito favorevole delle stesse in caso di superamento, al fine di poter affrontare un'unica prova orale; f) previsione di agevolazioni fiscali e previdenziali per i giovani avvocati; g) previsione di un rimborso delle spese obbligatorio per i tirocinanti; h) **eliminazione dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e liberalizzazione del settore previdenziale e assistenziale** con la fornitura delle relative prestazioni anche da parte di altri soggetti mediante l'introduzione di forme di previdenza complementare e di meccanismi concorrenziali, individuando meccanismi efficienti di progressività nella contribuzione previdenziale; i) **abolizione dei requisiti dell'abitualità, dell'effettività e della continuità della professione** forense di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine della permanenza dell'iscrizione al relativo albo; l) reintroduzione dell'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in **percentuale rispetto al risultato ottenuto, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti."https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2030.18PDL0077820.pdf**

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

IL MASSIMARIO

DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTTO MINORILE

A Cura dell'Osservatorio Famiglia e Minori della

LEX ET JUS

Direttore Scientifico Avv. Manlio Merolla

Fonti: info web; italjure; Osservatorio Nazionale Famiglia e Minori.

Si ringraziano i colleghi per le segnalazioni giurisprudenziali pervenute alla redazione della Lex et Jus.

Per info aggiornamenti giurisprudenziali si consiglia di consultare il portale dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori www.istitutosgs

o il sito della Rivista Lex et Jus in fase di aggiornamento: www.lexetjus.eu

NOTE REDAZIONALI

Gli autori di testi, saggi e volumi – che intendano pubblicizzare i propri lavori – devono inviarne gratuitamente due copie alla redazione Lex et Jus per le conseguenti valutazioni da parte del Comitato Scientifico.

I volumi non saranno resi, ma conservati nella Biblioteca Lex et Jus.

PERIODICO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LEX ET JUS.

ORGANO DI STAMPA E DIFFUSIONE REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI E L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA E GLI STUDI LEGALI MEROLLA & PARTNERS.

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

MASSIME SEMESTRE II/2019

Ordinanza Cassazione n. 5604/2020.* I genitori sono dichiarati inidonei ad ottenere l'affidamento della prole se dimostrano di possedere un'indole aggressiva, oppure se **delegittimano e denigrano la figura e il ruolo dell'altro genitore.** La Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello e rigetta il ricorso di un padre, perché inammissibile. Fonte:il caso.it

Cassazione civile, sez. I 23.10.2019* Domanda di adeguamento o eliminazione dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio – Ammissibilità – Eccezione – Adozione di provvedimenti provvisori sull'assegno ai sensi dell'art. 4 legge n. 898 del 1970 – Fattispecie - La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno solo perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito). Fonte:il caso.it

Cassazione civile, Sez.III 07.11.2019* Separazione personale dei coniugi e assegnazione della casa familiare - Assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi – Cessione "ex lege" del contratto di locazione ed estinzione del rapporto in capo al coniuge non assegnatario, originario conduttore – Configurabilità – Anche nel caso di sottoscrizione dell'originario contratto da parte di entrambi i coniugi – Sussistenza – Ignoranza della successione "ex lege" da parte del locatore – Rilevanza – Limiti In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione; pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume *rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto.* Fonte:il caso.it

Cassazione civile, Sez. I 04.11.2019*Affido temporaneo etero familiare e interesse esclusivo del minore- Provvedimenti "de potestate" – Affido temporaneo etero familiare – Interesse esclusivo del minore – Presenza di figure interfamiliari – Rilevanza – Fattispecie In materia di affido anche temporaneo dei minori, il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affido minorile.

(*In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affido interfamiliare ai nonni*). Fonte:il caso.it

Tribunale di Como, 5.6.2019* Affido dei minori: nella scelta dell'affidatario si dà preferenza ai parenti-Separazione e divorzio – Affidamento dei figli minori – Inadeguatezza delle figure genitoriali – Affidamento a terzi – Ammissibilità – Preferenza verso i parenti – Sussiste

L'affido a terzi soggetti, in particolare ai parenti, rientra tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice già previste dall'articolo 155, 6° c., c.c., misura che si rende necessaria quando occorre superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio delle funzioni genitoriali.
La scelta verso i parenti piuttosto che altri terzi soggetti, va ritenuta privilegiata. [Sulla base di queste considerazioni il Tribunale non ha ritenuto di delegare l'affidamento a un soggetto istituzionale, attesa l'adeguatezza dimostrata dalla zia paterna nel rispondere alle esigenze del minore.] Fonte:il caso.it

Cassazione civile Sez.I 14.12.2018*

L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Obbligo di mantenimento del figlio – Cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età – Esclusione – Protrazione – Limiti – Contributo – Richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro – Ammissibilità – Rinuncia da parte del figlio al mantenimento – Rilevanza – Esclusione – Indisponibilità del diritto – Solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio – Sussistenza – Esclusione - Differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio – Autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno

L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (e in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.

- Fonte:il caso.it

Cassazione Civile, Sez. VI 26.11.2019* La stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni impedisce la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico

Matrimonio – Sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico – Convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del matrimonio – Dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità – Esclusione

La stabile convivenza dei coniugi per oltre tre anni dalla data del matrimonio impedisce la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico ed è altresì irrilevante accertare se l'unione fra i coniugi nel periodo di convivenza ultratriennale sia stata più o meno felice ovvero se vi sia stata una parziale o integrale non adesione affettiva da parte dei coniugi al dato fattuale della convivenza; tale mancanza di adesione affettiva può acquistare rilevanza giuridica solo se viene concordemente riconosciuta e manifestata all'esterno in modo da privare la convivenza di ogni valenza riconducibile all'estrinsecazione del rapporto coniugale. *(Redazione IL CASO.it)

Cassazione civile, sez. I 11, novembre 2019*

E' contrario all'ordine pubblico il provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera che abbia disposto l'adozione di un minore in favore di una coppia dello stesso sesso senza legami genitoriali biologici con l'adottato?

Adozione di minore – Richiesta di trascrizione nei registri dello stato civile – Contrarietà all'ordine pubblico – Questione di massima di particolare importanza

La Prima Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione della seguente questione di massima di particolare importanza: «se sia contrario all'ordine pubblico e quindi non trascrivibile nei registri dello stato civile italiano il provvedimento dell'autorità giudiziaria straniera, che abbia disposto l'adozione di un minore in favore di una coppia dello stesso sesso, ove nessuno degli adottanti risulti legato da vincoli genitoriali biologici con l'adottato». *(Redazione IL CASO.it)

Cassazione civile n. I 14 febbraio 2019*

Delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei 'bona' matrimoniali - Matrimonio – Nullità – Sentenza dei tribunali ecclesiastici – Delibazione – Condizioni – Fattispecie relativa alla esclusione da parte di uno dei coniugi del bene matrimoniale relativo alla indissolubilità del vincolo

La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza. Ne consegue che ove tale condizione non ricorra la delibazione troverà ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. *(Redazione IL CASO.it)

Cassazione civile n. 29178/ - 12.11.2019

L'Assegno una Tantum all'ex moglie non è deducibile;

La Suprema Corte ha riconfermato il proprio orientamento ribadendo la non deducibilità delle somme versate dal coniuge a titolo di mantenimento in un'unica soluzione.

Cassazione sentenza n. 37090/2019

L'omesso mantenimento dei figli minori è reato procedibile d'ufficio ed è esclusa la possibilità di estinzione del delitto attraverso la remissione di querela.

Cassazione Civile n.36392/ 23.08.2019

Assegno di mantenimento può ritenersi superato da un nuovo accordo anche se non è omologato.

Ordinanza Cassazione n.19135/2019

Assegno di mantenimento anche al figlio avvocato non autosufficiente

Ma con possibilità di un ragionevole limite di tempo, fino a quando il figlio non raggiunga un mantenimento autonomo e autosufficiente.

Ordinanza Cassazione n. 18542/2019

Gli Affidatari non possono richiedere provvedimenti de potestate. Per la Corte di Cassazione gli affidatari possono solo formulare o segnalare al Pubblico Ministero competente le circostanze pregiudizievoli. E' compito dei PMM agire a tutela dei minori, previ accertamenti del caso.

Cassazione Penale Sez VI Sentenza 06.05. 2019 n. 19776

Per la Suprema Corte eventuali pause tra episodi lesivi e maltrattanti fisici o psicologici non costituiscono esclusione dell'abitualità.

Tribunale di Genova, 29.01.2019

Il danno da alienazione genitoriale, che comporta la privazione di una figura genitoriale, è risarcibile come danno endo familiare al pari della perdita di un familiare.

Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso a) nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché b) nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e c) nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti.

Cassazione Penale del 15 giugno 2018, n.27705

E' condannato per abbandono di minore il genitore che lascia un figlio di due anni chiuso in auto anche se solo per il tempo della spesa.

Cass. del 22 novembre 2018, n.52663.

E' sempre reato non provvedere ai bisogni dei figli minori, anche se vi sono altri soggetti che si occupano della prole.

Cass. Pen. Del 22 gennaio 2019 n. 2942.

Non solo abuso del sistema informatico ma sostituzione di persona nella condotta di chi entra nella posta elettronica dell'ex e nei social e ne impedisce l'uso al titolare.

N O T E:

La redazione ringrazia i colleghi e cultori della materia per le segnalazioni giurisprudenziali.
Sui siti dell'Interassociazione seguirà la pubblicazione unificata dei due massimari semestrali dell'anno 2019.

SCUOLA DI LEGGE

IL GIURAMENTO

DELLA SCUOLA DI LEGGE

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI

1. Non accettero' mai cause ingiuste.

2. Non aggravero' i miei Clienti di spese indoverose e tenterò sempre di tutelare gli interessi dei minori coinvolti nelle belligeranze coniugali.

3. Non difendero' le cause con mezzi illeciti, ed ingiusti e tenterò sempre di proporre percorsi conciliativi nei conflitti familiari.

4. Mi impegno di studiare i Processi che affrontero' per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa, con lo stesso impegno con cui tratterei le cause proprie .

5. Mi impegno ad onorare e difendere ogni principio di giustizia ovunque, contro chiunque e sempre ed in particolare a difesa dei più deboli.

6. Non accetterò Cause superiori ai miei talenti, alle mie forze, ed al tempo, che spesso potrebbe mancarmi per prepararmi compiutamente alla difesa.

7. Nel Difendere i miei clienti osserverò con rispetto il codice deontologico forense e con essi sarò sempre veridico, sincero, e ragionato.

8. La scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà, e la giustizia costituiranno le basi della mia professione che vivrò anche come missione, onorando gli insegnamenti ricevuti dalla mia Scuola di Legge che osserverò con rispetto e gratitudine

Dal 1996 i corsisti della Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici di Napoli, su loro espressa richiesta, nei locali dell'Istituto prima e nelle celebrazioni solenni successivamente, in presenza delle Autorità preposte prestano l'impegno suddetto, restituendo sacralità giuridica al loro successivo operare ed onore alla loro toga nel difficile e complesso lavoro di avvocati ed operatori socio-giuridici nelle vertenze familiari e minorili.

Gli Avvocati tutti dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori ringraziano sentitamente la Direzione Scientifica della Scuola di Legge dell'Istituto ed i Patrocinatori tutti per aver potuto frequentare i detti corsi di Alta Formazione permanente e di Aggiornamento professionale **nonché** per aver ricevuto senza riserve alcune i molteplici insegnamenti teorici pratici di Diritto caratterizzati da qualificata competenza, impegno e lavoro costante ed in particolare da significativi richiami alla deontologia forense.

I Corsisti tutti dei Seminari di Studio

INFO WEB INTERASSOCIATIVI

Lex et Jus

www.lexetjus.eu

Scuola di Legge

www.scuoladilegge.eu

Istituto Studi Giuridici Superiori

www.istitutosgs.it
PORTALE

S.A.V. Sportelli Antiviolenza dell'Unione - Osservatorio Famiglia e Minori
Massimario Lex et Jus - Unione Studi Legali ISGS - Assistenti Legali

Unione Nazionale Camere Minorili

Multiprofessionali

www.camereminorilimultiprofessionali.it

Lex et Jus

SEMESTRALE N.II / 19

CHIUSO PER LA STAMPA NEL MESE DI GENNAIO 2020

COPIA RISERVATA AGLI ASSOCIATI O GRATUITA AI FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI N° 5071 DEL 29.09.1999

Organo Ufficiale di Stampa

Dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali Dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori Scuola di Legge ISGS Merolla Unione Nazionale Studi Legali ISGS-CMM – SAV CMM – Osservatorio Giuridico Lex et Jus Famiglia e Minori

Lex et Jus

Pubblicazione Scientifica Periodica Semestrale n.2 Anno 2019

Chiuso per la stampa 31 Gennaio 20